Supplemento ordinario alla "Gazzetta Ufficiale,, n. 25 del 31 gennaio 1990 - Serie generale

Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I (70%)

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Mercoledì, 31 gennaio 1990** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

N. 7

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Atti internazionali entrati in vigore per l'Italia nel periodo 16 settembre 1989 - 15 dicembre 1989 non soggetti a legge di autorizzazione alla ratifica.

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Atti internazionali entrati in vigore per l'Italia nel periodo 16 settembre 1989 - 15 dicembre 1989 non soggetti a legge di autorizzazione alla ratifica

(Pubblicazione disposta ai sensi dell'art. 4 della legge n. 839 dell'11 dicembre 1984)

Vengono qui riprodotti i testi originali degli accordi entrati in vigore per l'Italia nel periodo 16 settembre 1989 - 15 dicembre 1989 e non soggetti a legge di autorizzazione alla ratifica ai sensi dell'art. 80 della Costituzione o a decreto del Presidente della Repubblica di esecuzione, pervenuti al Ministero degli affari esteri entro il 15 dicembre 1989.

L'elenco di detti accordi risulta dalla tabella 1.

In tale tabella sono indicati anche gli accordi entrati in vigore precedentemente al 16 settembre 1989, i cui testi originali non erano in possesso del Ministero degli affari esteri in tale data.

Eventuali altri accordi entrati in vigore nel periodo 16 settembre 1989 - 15 dicembre 1989 i cui testi non siano ancora pervenuti al Ministero degli affari esteri saranno pubblicati nel prossimo supplemento trimestrale della *Gazzetta Ufficiale* datato 15 aprile 1990.

Quando tra i testi facenti fede non è contenuto un testo in lingua italiana, si è pubblicato sia il testo in lingua straniera facente fede, sia il testo in lingua italiana se esistente come testo ufficiale. In mancanza del quale si è pubblicata una traduzione non ufficiale in lingua italiana del testo facente fede.

Per comodità di consultazione è stata altresì predisposta la tabella 2 nella quale sono indicati gli atti internazionali soggetti a legge di autorizzazione alla ratifica entrati in vigore per l'Italia recentemente, per i quali non si riproduce il testo, essendo lo stesso già stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* (di cui si riportano, per ciascun accordo, gli estremi).

TABELLA 1

ATTI INTERNAZIONALI NON SOGGETTI A LEGGE DI AUTORIZZAZIONE ALLA RATIFICA O A DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA, ENTRATI IN VIGORE NEL PERIODO 16 SETTEMBRE 1989 - 15 DICEMBRE 1989

Data, luogo della firma, titolo	Data di entrata in vigore	Pagina
62.		
6 maggio 1987, Bogotà		
Accordo di cooperazione economica, industriale e tecnica tra Italia e Colombia.	8 settembre 1989	9
63.		
7 ottobre 1987, Nouakchott		
Accordo quadro di cooperazione tra Italia e Mauritania.	19 giugno 1989	13
64.		
17 febbraio 1988, Roma		
Accordo tra Italia e UNSDRI (ora UNICRI United Nations Interregional Crime and Justice Research Institute) per la messa a disposizione di esperti associati.	17 febbraio 1988	27
65.		
15 marzo 1989, Luanda		
Protocollo di cooperazione per la riabilitazione e l'equipaggiamento del «Laboratorio Nazionale di Sanità Pubblica» dell'Angola e la fornitura dei farmaci e materiale sanitario, con 4 annessi. *N.B.* — Gli allegati per motivi tecnici non si pubblicano).	15 marzo 1989	37
66.		
17 aprile 1989, Roma		
Accordo di consolidamento del debito tra Italia e Costa d'Avorio, con 5 annessi. *N.B.* — Gli allegati non si pubblicano per motivi tecnici).	17 aprile 1989	43
67.		
13 giugno 1989, Nairobi		
Memorandum d'Intesa tra Italia e UNEP per la messa a disposizione di Yunior Professional Officers.	13 giugno 1989	51
68.		
26 giugno 1989, Roma		
Accordo di consolidamento del debito tra Italia e Sierra Leone, con 10 annessi. *N.B.* — Gli allegati non vengono pubblicati per motivi tecnici).	26 giugno 1989	63

TABELLA 2

ATTI INTERNAZIONALI SOGGETTI A LEGGE DI AUTORIZZAZIONE ALLA RATIFICA O APPROVATI CON DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA RECENTEMENTE ENTRATI IN VIGORE

Data, luogo della firma, titolo	Data di entrata in vigore
Adesione dell'Italia alla convenzione internazionale sulla ricerca ed il salvataggio marittimo (Amburgo, 27 aprile 1979). *Vedi legge n. 147 del 3 aprile 1989, in S.O. alla* G.U. *n. 97 del 27 aprile 1989.*	2 luglio 1989 - Comunicato in *G.U.* n. 184 dell'8 agosto 1989.
Convenzione per la salvaguardia del patrimonio architettonico (Granada 3 ottobre 1985). *Vedi legge n. 93 del 15 febbraio 1988, in S.O. alla* G.U. *n. 93 del 22 luglio 1989.*	1° settembre 1989 - Comunicato in *G.U.* n. 170 del 22 luglio 1989.
Convenzione in materia di assistenza amministrativa ai rifugiati (Basilea, 3 settembre 1985). *Vedi legge n. 138 del 3 aprile 1989, in S.O. alla* G.U. *n. 95 del 24 aprile 1989.*	1° ottobre 1989 - Comunicato in *G.U.* n. 203 del 31 agosto 1989.
Convenzione sul trasferimento delle persone condannate (Strasburgo, 21 marzo 1983). *Vedi legge n. 334 del 25 luglio 1988, in S.O. alla* G.U. *n. 188 dell'11 agosto 1988.*	1° ottobre 1989 - Comunicato in *G.U.* n. 183 del 7 agosto 1989.
Convenzione tra gli Stati Membri delle Comunità europee della Convenzione sul trasferimento delle persone condannate (Bruxelles, 25 maggio 1987). *Vedi legge n. 565 del 27 dicembre 1988, in S.O. alla* G.U. *n. 12 del 16 gennaio 1989.*	26 ottobre 1989 - Tra Italia e Danimarca - Comunicato in *G.U.* n. 259 del 6 novembre 1989.
Accordo di mutua assistenza amministrativa tra Italia e Stati Uniti d'America per la prevenzione e la repressione delle violazioni doganali (New York, 15 novembre 1985). *Vedi legge n. 497 del 27 ottobre 1988, in S.O. alla* G.U. *n. 271 del 18 novembre 1988.*	1° novembre 1989.
Scambio di lettere tra Italia ed Israele sulla legislazione di sicurezza sociale applicabile ai lavoratori temporaneamente distaccati da un'impresa avente sede in uno Stato nel territorio dell'altro Stato (Gerusalemme, 7 gennaio 1987). *Vedi legge n. 309 del 28 agosto 1989, in S.O. alla* G.U. *n. 206 del 4 settembre 1989.*	21 novembre 1989.
Convenzione relativa ad un codice di condotta delle conferenze marittime (Ginevra, 6 aprile 1974). *Vedi legge n. 92 del 15 febbraio 1989, in S.O. alla* G.U. *n. 62 del 4 marzo 1989.*	30 novembre 1989 - Comunicato in *G.U.* n. 203 del 31 agosto 1989.
Accordo aggiuntivo alla Convenzione tra Italia ed Austria sul riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni giudiziarie in materia civile, commerciale, di transazioni giudiziarie e di atti notarili del 16 novembre 1971 (Roma, 7 aprile 1987). *Vedi legge n. 210 dell'8 maggio 1989, in S.O. alla* G.U. *n. 128 del 3 giugno 1989.*	1° dicembre 1989.
Convenzione europea sul controllo dell'acquisto e della detenzione di armi da fuoco da parte dei privati (Strasburgo, 28 giugno 1978). *Vedi legge n. 186 dell'8 maggio 1989, in S.O. alla* G.U. *n. 122 del 27 maggio 1989.*	1° dicembre 1989 - Comunicato in *G.U.* n. 221 del 21 settembre 1989.

62.

6 maggio 1987, Bogotà

Accordo di cooperazione economica, industriale e tecnica tra Italia e Colombia (1)

Il Governo della Repubblica Italiana

e

Il Governo della Repubblica di Colombia

Considerato il fruttuoso sviluppo delle relazioni economiche bilaterali;

Animati dal desiderio di sviluppare ulteriormente i vincoli e la cooperazione economica fra i due Paesi;

Hanno convenuto quanto segue:

ARTICOLO I

Il presente Accordo si prefigge lo sviluppo ed il rafforzamento della cooperazione economica, industriale e finanziaria tra i due Paesi.

ARTICOLO II

Le Alte Parti procureranno facilitare la realizzazione di progetti di interesse reciproco tra enti, organizzazioni e imprese del settore pubblico e privato nei due Paesi, che concorderanno forme, modalità e condizioni di cooperazione nel quadro del presente Accordo, con osservanza delle disposizioni legali vigenti nei due Paesi.

ARTICOLO III

La cooperazione di cui al presente Accordo troverà attuazione attraverso l'elaborazione congiunta di programmi, accordi di credito, studi e progetti inerenti allo sviluppo economico dei due Paesi: in particolare nei settori agro-alimentare,

(1) Entrata in vigore: 8 settembre 1989.

zootecnico, petrolifero, minerario, turistico-alberghiero, telecomunicazioni e opere di infrastruttura.

Le Alte Parti concordano inoltre sulla possibilità di estendere ulteriormente la cooperazione economica, industriale e finanziaria ampliandola anche ad altri settori non menzionati nel presente Accordo.

ARTICOLO IV

Le Parti si impegnano a garantire, nel rispetto delle loro legislazioni interne, che lo stabilimento e lo sviluppo delle attività di enti, imprese e cittadini colombiani in Italia e italiani in Colombia siano basati su un trattamento giuridico, economico e sociale non meno favorevole di quello concesso in simili condizioni a persone naturali e giuridiche di altri paesi.

Le due Parti si impegnano altresì a garantire il regolare trasferimento dei crediti di qualsiasi natura inerenti alle attività dei medesimi, inclusi gli apporti finanziari, con l'osservanza delle disposizioni vigenti nei rispettivi Paesi.

ARTICOLO V

Le due Parti, consapevoli dell'importanza dei crediti agevolati, dei finanziamenti non rimborsabili e dei crediti alle esportazioni -e salvaguardando lo sviluppo delle tradizionali correnti di scambio- si adopereranno a promuovere forme di finanziamento alle condizioni migliori possibili nel quadro della regolamentazione vigente nei due Paesi e nell'ambito dei rispettivi impegni internazionali.

ARTICOLO VI

Nell'applicare le disposizioni contenute nel presente Accordo si terrà conto degli impegni derivanti dall'appartenenza

di ciascuna delle due Parti contraenti a organismi di integrazione economica e di quelli derivanti dalle norme che regolano il traffico di frontiera, come pure di quelli derivanti dall'applicazione di accordi in materia di doppia imposizione conclusi con Paesi Terzi.

ARTICOLO VII

Per assicurare la realizzazione del presente Accordo, le Parti convengono in istituire una Commissione Mista composta da rappresentanti dei due Governi, con la eventuale partecipazione di rappresentanti del settore privato.

La Commissione Mista si riunirà alternativamente a Bogotà ed a Roma almeno una volta all'anno ed ogni qualvolta le Parti lo ritengano opportuno.

ARTICOLO VIII

Il presente Accordo entrerà in vigore una volta che le Alte Parti contraenti si saranno notificate l'adempimento delle rispettive formalità costituzionali.
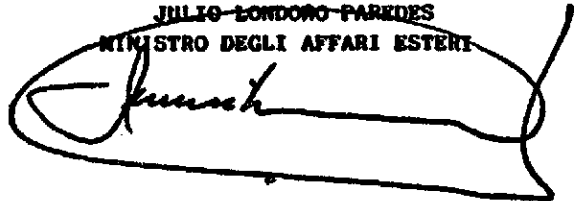
Esso avrà la durata di sei (6) anni e si intenderà rinnovato per ulteriori periodi di un (1) anno, fino a quando una delle due Parti lo denunci con preavviso di sei (6) mesi prima della sua scadenza senza che ciò impedisca l'esecuzione dei programmi, studi e progetti in corso di realizzazione.

Firmato a Bogotà il sei maggio 1987 in duplice esemplare in lingua italiana e in lingua spagnola, ciascuno di detti testi facente ugualmente fede.

PER IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA
EGONE RATZENBERGER
AMBASCIATORE

PER IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA DI COLOMBIA
JULIO LONDOÑO PAREDES
MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI

63.

7 ottobre 1987, Nouakchott

Accordo quadro di cooperazione tra la Repubblica italiana e la Repubblica islamica di Mauritania (1)

Le Gouvernement de la République Italienne et le Gouvernement de la République Islamique de Mauritanie, désireux de resserer les liens d'amitié existant entre l'Italie et la Mauritanie et de coopérer sur la base des principes d'égalité et de l'intérêt réciproque

Sont Convenus de ce qui suit :

ARTICLE I

Les parties contractantes conviennent que le présent Accord constitue le cadre général de l'activité de coopération entre les deux pays.

Pour la mise en oeuvre de ce qui est prévu à l'alinéa précédent, les parties contractantes concluront des Accords et des Protocoles d'Application spécifiques qui définiront les modalités et l'engagement financier concernant les projets et les programmes qui seront réalisés par les deux parties contractantes, conformément aux lois et règlements en vigueur dans chacun des deux pays.

ARTICLE II

La partie italienne s'engage en particulier à examiner des requêtes de coopération dans les secteurs suivants :

a) Envoi d'experts ou de volontaires qui seront chargés de l'accomplissement de tâches d'assistance technique ou d'activités opérationnelles dans les secteurs de leur spécialisation.

b) Octroi de bourses d'étude à des ressortissants mauritaniens et/ou accés de ceux-ci à des établissements d'enseignement ou de formation professionnelle.

c) Mise en oeuvre des programmes de coopération technique, création des centres de formation professionnelle et appui aux centres existants.

(1) Entrata in vigore: 19 giugno 1989.

d) Promotion et, si nécessaire , subvention d'études et de projets de développement en République Islamique de Mauritanie.

e) Fourniture à des conditions de faveur ou dans des cas particuliers gratuitement d'équipements, de matériels et de services nécessaires à la réalisation de programmes de développement.

f) Octroi, à condition de faveur, de crédit et/ou de dons pour la réalisation de programmes de développement.

g) Participation à des projets de développement de coopération technique mis en oeuvre avec des Organisations Internationales.

ARTICLE III

Dans le cadre de chaque coopération, le Gouvernement de la République Islamique de Mauritanie accordera les facilités suivantes au personnel italien. Par "personnel italien" on entend les volontaires civils et les experts, envoyés par le Ministère des Affaires Etrangères ou par des sociétés privées italiennes agissant sur financement italien ainsi que les membres de leurs familles :

a) Exonérera le "personnel italien" de tous impôts et taxes et autres charges fiscales sur toutes les rémunérations versées par le Gouvernement italien audit personnel.

b) Les effets et objets personnels du "personnel italien" ainsi que les matériels et équipements professionnels leur appartenant et qui sont introduits à l'occasion de leur première installation, seront admis en franchise des droits et taxes lors de leur entrée en Mauritanie. L'introduction de ces objets et matériels doit avoir lieu au moment de l'installation de leur propriétaire en Mauritanie ; le Service des Douanes considérera néanmoins que cette condition est remplie si le délai écoulé entre l'installation et l'introduction n'excède pas six mois.

c) Accordera le régime de l'importation temporaire d'un véhicule automobile par famille en suspension provisoire des droits et taxes d'entrée à l'exception des taxes pour les services rendus.

d) Les biens personnels et véhicules visés aux alinéas bet c du présent article introduits lors l'entrée en Mauritanie du personnel italien pourront être librement et sans charges réexportés ou vendus par le propriétaire conformément à la reglementation en vigueur en Mauritanie.

ARTICLE IV

Le Gouvernement de laRépublique Islamique de Mauritanie :

a) Délivrera au "personnel italien" à titre gratuit, des visas d'entrée, des permis de travail et toutes pièces d'identité leur assurant l'assistance des services compétents dans l'accomplissement de leurs tâches.

b) Exonérera le "personnel italien" des obligations du service national et de toute autre forme de service public.

c) Autorisera le "personnel italien" à ouvrir des comptes en monnaie convertible et à transférer à l'extérieur de la Mauritanie l'argent qu'ils y auront introduit de l'extérieur de la Mauritanie sans restrictions quant au contrôle du change de cette monnaie.

d) Assistera le "personnel italien" dans la recherche du logement.

e) Offrira aux membres du "personnel italien" à la demande du Gouvernement Italien des facilités de leur rapatriement, en cas de nécessité impérieuse.

ARTICLE V

a) Dans le cas où le personnel italien acquiert des véhicules, des matériels techniques et les équipements nécessaires à l'accomplissement d'un projet, ces véhicules, matériels et équipements seront soumis au régime de l'admission en franchise temporaire des droits et taxes d'entrée sans caution.

b) Sans préjudice de la réglementation mauritanienne relative au contrôle des changes, aucune restriction en matière de devises ou de change ne sera imposée pour les fonds provenant de sources extérieures introduits en Mauritanie par le Gouvernement Italien à des fins conformes au présent Accord. Les soldes des comptes bancaires exclusivement alimentés par de tels fonds pourront être d'accord parties affectés à d'autres actions de développement ou à défaut librement transférables en toute monnaie convertible.

ARTICLE VI

a) Conformément à la décision du Conseil des Ministres ACP/CEE du 23 Mars 1979, le Gouvernement Mauritanien exonérera de toutes charges fiscales et douanières les contrats, marchés d'études et de travaux financés par l'Italie ainsi que tout marché ou acte de toute nature

signés en vue de l'exécution du projet avec le Gouvernement italien ou avec le Gouvernement mauritanien et de tous prélèvements d'effet équivalent existant ou à créer en République Islamique de Mauritanie. Toutefois, les bénéfices résultant de l'exécution des opérations précitées seront imposables conformément à la législation du droit commun, en cas de personnes physiques ou morales mauritaniennes.

b) Le matériel importe par les entreprises privées et destiné à l'exécution sur le territoire mauritanien de marchés d'études ou de travaux bénéficiera sur la demande de l'entreprise du régime de l'importation temporaire en suspension des droits et taxes d'entrée. Enfin d'exécution, ledit matériel pourra être réexporté.

ARTICLE VII

Tous les équipements et matériels fournis par le Gouvernement italien dans le cadre d'une opération financée au titre de l'assistance technique sont exemptés de tout droit de douane, d'entrée, de taxes ou prélèvements fiscaux ainsi que du cautionnement. Lesdits biens demeureront la propriété du Gouvernement italien pendant la durée de l'opération et seront cédés au Gouvernement mauritanien à la fin de la coopération entre les deux Gouvernements dans le cadre de cette opération, à moins que ces équipements et matériels ne soient nécessaires à quelques opérations incluant une assistance technique entre les deux Gouvernements.

ARTICLE VIII

Le Gouvernement de la République Islamique de Mauritanie apporte son aide et sa protection au personnel italien. Il informera le Gouvernement de la République Italienne de tous les problèmes que pourrait soulever la présence de ce personnel en Mauritanie.
Le Gouvernement de la République Islamique de Mauritanie pourra demander au Gouvernement de la République Italienne le rappel des membres du personnel italien dont le comportement justifierait une telle mesure.

ARTICLE IX

La responsabilité de l'Etat mauritanien sera engagée en ce qui concerne tous les dommages causés à un tiers par un membre du "personnel italien" dans l'exercice de ses fonctions normales dans les mêmes conditions que pour le personnel expatrié servant en Mauritanie dans le cadre de la coopération bilatérale.

Le "personnel italien" est exempté de toute responsabilité, civile et pénale, découlant d'actes ou d'omissions commis dans l'accomplissement de ses propres tâches officielles à moins que ces actes ou omissions ne soient la conséquence d'un dol ou d'une négligence grave.
Au cas où un membre du personnel italien serait arrêté ou détenu, le Gouvernement de la République Islamique de Mauritanie s'engage à la communiquer immédiatement à l'Ambassade d'Italie à Dakar en spécifiant les causes et en permettant aux représentants officiels italiens de rendre visite auxdites personnes.

ARTICLE X

Le personnel italien aura droit au traitement dans tous les établissements hospitaliers de la République Islamique de Mauritanie dans les mêmes conditions que le personnel expatrié exerçant des activités en Mauritanie dans le cadre de la coopération bilatérale.

ARTICLE XI

L'un ou l'autre Gouvernement peut mettre fin à un projet ou à un programme de coopération s'il considère que les finalités humanitaires ou de développement qui lui ont donné origine ne sont pas ou ne peuvent plus être atteintes. Tous différends concernant les modalités d'exécution d'un projet ou d'un programme de coopération fera l'objet de consultations menées au niveau technique par des experts mandatés par les deux pays.

ARTICLE XII

a) Le présent Accord entrera en vigueur à la date à laquelle les deux Gouvernements se notifieront par écrit qu'il a été satisfait aux procédures requises par la législation des deux pays.

b) Le présent Accord demeurera en vigueur pour une période de trois ans. Il sera considéré comme prorogé par tacite reconduction chaque fois pour une période d'un an, à moins de dénonciation six mois avant la fin de la période en cours, chaque Gouvernement aura toutefois le droit de dénoncer l'Accord à tout momment, avec un prévis de six mois.

c) En ce qui concerne les activités en cours dans le cadre des operation qui ont été approuvées par les deux Gouvernements avant la date d'entrée en vigueur du present Accord, les dispositions énoncees dans le présent Accord leur seront applicables.

d) En ce qui concerne les opérations commencées avant la date d'expiration du présent Accord, les articles précédents continueront à s'appliquer jusqu'à la fin du projet.

e) Tout différend concernant l'interprétation ou l'exécution du présent Accord devra être traité par voie diplomatique.

En foi de quoi, les plénipotentiaires soussignés dûment autorisés à cet effet, ont signé le présent Accord.

FAIT A NOUAKCHOTT, le 07 OCT. 1987

POUR LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE ITALIENNE.

PATRIZIO SCHMIDLIN, DIRECTEUR GENERAL DE LA COOPERATION AU DEVELOPPEMENT

POUR LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE ISLAMIQUE DE MAURITANIE

BA ALIOU IBRA, SECRETAIRE GENERAL DU MINISTERE DES AFFAIRES ETRANGERES ET DE LA COOPERATION/

TRADUZIONE NON UFFICIALE

ACCORDO QUADRO DI COOPERAZIONE TRA LA REPUBBLICA ITALIANA E LA REPUBBLICA ISLAMICA DI MAURITANIA

Il Governo della Repubblica Italiana, ed il Governo della Repubblica Islamica di Mauritania, desiderosi di rafforzare i vincoli di amicizia esistenti tra l'Italia e la Mauritania, e di cooperare, in base a princìpi di uguaglianza e nel loro reciproco interesse

Hanno convenuto quanto segue:

ARTICOLO I

Le Parti contraenti convengono che il presente Accordo rappresenta il quadro generale dell'attività di cooperazione tra i due Paesi.

Al fine dell'attuazione di quanto disposto dal comma precedente, le Parti contraenti stipuleranno Accordi e Protocolli di applicazione specifici che definiranno le modalità e l'impegno finanziario relativo ai progetti ed ai programmi che saranno realizzati dalle due Parti contraenti, in conformità con le leggi ed i regolamenti in vigore in ciascuno dei due Paesi.

ARTICOLO II

In particolare, la Parte italiana si impegna a prendere in considerazione richieste di cooperazione nei seguenti settori:

a) Invio di esperti o di volontari civili che saranno incaricati dello svolgimento di mansioni di assistenza tecnica o di attività operative nei settori di loro specializzazione;

b) concessione di borse di studio e/o ammissione alla frequenza di istituti di studio o di formazione professionale di cittadini della Repubblica islamica di Mauritania;

c) realizzazione di programmi di cooperazione tecnica, creazione di centri di formazione professionale, e appoggio ai centri esistenti;

d) promozione e, ove necessario, sovvenzione di studi e di progetti di sviluppo nella Repubblica Islamica di Mauritania;

e) fornitura a condizioni di favore, o gratuitamente in casi particolari, delle attrezzature, dei materiali e dei servizi necessari alla realizzazione dei programmi di sviluppo;

f) concessione, a condizioni di favore, di agevolazioni creditizie e/o doni per la realizzazione dei programmi di sviluppo;

g) partecipazione a progetti di sviluppo di cooperazione tecnica realizzati congiuntamente ad Organizzazioni Internazionali.

ARTICOLO III

Nell'ambito di ogni progetto di cooperazione, il Governo della Repubblica Islamica di Mauritania accorderà le seguenti agevolazioni al personale italiano. Per personale italiano si intendono i volontari civili e gli esperti, inviati dal Ministero degli Affari Esteri o da società private italiane che operano con finanziamenti italiani, nonché i loro familiari:

a) esonero per il "personale italiano" da ogni imposta, tassa od altri oneri fiscali su tutti gli emolumenti corrisposti dal Governo italiano a detto personale.

b) gli effetti ed oggetti personali del "personale italiano" nonché i materiali ed attrezzature professionali di loro apprtenenza e che sono importati in occasione della loro prima sistemazione, saranno importati in franchigia di diritti e tasse al momento della loro entrata in Mauritania. L'importazione dei predetti oggetti e di detto materiale deve avvenire al momento della installazione del loro proprietario in Mauritania: l'Ufficio delle Dogane riterrà tuttavia che questa condizione è soddisfatta se il termine intercorso tra l'installazione e l'importazione non supera sei mesi.

c) concessione di un regime di importazione temporanea di un autoveicolo per famiglia in esenzione temporanea da diritti e dazi di importazione, ad eccezione delle tasse percepite quale corrispettivo di servizi resi;

d) i beni personali ed i veicoli di cui ai paragrafi b) e c) del presente articolo importati al momento dell'entrata in Mauritania del personale italiano potranno essere riesportati o venduti dal loro proprietario liberamente e senza oneri, in conformità con la regolamentazione in vigore in Mauritania.

ARTICOLO IV

Il Governo della Repubblica Islamica di Mauritania:

a) rilascerà al "personale italiano" a titolo gratuito, visti di entrata, permessi di lavoro ed ogni documento di identità atto ad assicurare a detto personale l'assistenza dei servizi competenti nello svolgimento delle sue mansioni.

b) esonererà il "personale italiano" dagli obblighi del servizio nazionale e da ogni altra forma di servizio pubblico;

c) autorizzerà il "personale italiano" ad aprire conti in valuta convertibile ed a trasferire fuori della Repubblica della Mauritania, senza restrizioni circa il controllo dei cambi, la valuta precedentemente importata in Mauritania;

d) assisterà il "personale italiano" nella ricerca di un alloggio;

e) offrirà ai membri del "personale italiano" su richiesta del Governo italiano, agevolazioni per il loro rimpatrio, in caso di necessità impellenti.

ARTICOLO V.-

a) Qualora il personale italiano acquisti veicoli, materiali tecnici e le attrezzature necessarie alla realizzazione di un progetto, detti veicoli, materiali ed attrezzature saranno soggetti al regime dell'importazione in franchigia temporanea da diritti e dazi di importazione senza cauzione.

b) Senza pregiudizio della normativa della Repubblica Islamica di Mauritania relativa al controllo dei cambi, nessuna limitazione in materia di valute o di cambi sarà imposta per i fondi aventi origini esterne importati in Mauritania dal Governo italiano per scopi conformi al presente Accordo. I saldi dei conti bancari alimentati esclusivamente con tali fondi potranno essere, su accordo delle Parti, stanziati per altre azioni di sviluppo, oppure, in mancanza di tale alternativa, liberamente trasferibili in qualunque divisa convertibile.

ARTICOLO VI

a) In conformità con la decisione del Consiglio dei Ministri ACP/CEE del 23 marzo 1979, il Governo della Mauritania esonererà da ogni onere fiscale e doganale le transazioni, i contratti di studi e di lavori finanziati dall'Italia, ed ogni contratto o atto di qualunque tipo firmato in vista dell'esecuzione del progetto con il Governo italiano o con il Governo della Mauritania, nonché da ogni prelievo di effetti equivalente o da costituirsi nella Repubblica Islamica di Mauritania. Peraltro, i proventi risultanti dall'esecuzione delle predette operazioni saranno imponibili, in conformità con la normativa di diritto comune, qualora si tratti di persone fisiche o morali della Mauritania.

b) Il materiale importato dalle imprese private e destinate alla esecuzione sul territorio della Mauritania di contratti di studi o

di lavori, beneficierà a richiesta dell'impresa , del regime di importazione temporanea in esenzione da diritti e dazi di importazione. Al termine dell'esecuzione, detto materiale potrà essere riesportato.

ARTICOLO VII

Tutte le attrezzature e materiali forniti dal Governo italiano nell'ambito di una operazione finanziata a titolo di assistenza tecnica sono esenti da ogni dazio doganale e di importazione, da tasse o prelievi fiscali, nonche' da fidejussione.

Detti benirimarranno di proprietà del Governo italiano per tutta la durata dell'operazione e saranno trasferiti al Governo della Mauritania al termine della cooperazione tra i due Governi nell'ambito di detta operazione, a meno che dette attrezzature e materiali non siano necessarie ad operazioni che comportino una assistenza tecnica tra i due Governi.

ARTICOLO VIII

Il Governo della Repubblica Islamica della Mauritania fornisce aiuto e protezione al "personale italiano". . Esso informerà il Governo della Repubblica d'Italia di ogni problema che possa essere posto dalla presenza di detto personale in Mauritania.

Il Governo della Repubblica Islamica di Mauritania potrà richiedere al Governo della Repubblica Italiana, il richiamo dei membri del personale italiano il cui comportamento giustificasse tale provvedimento.

ARTICOLO IX

La responsabilità dello Stato della Mauritania sarà impegnata per quanto riguarda tutti i danni causati a terzi da un membro del "personale italiano" nell'esercizio delle sue normali funzioni alle stesse condizioni di quelle riservate al personale espatriato che presta servizio in Mauritania nell'ambito della cooperazione bilaterale.

Il "personale italiano" è esonerato da ogni responsabilità, civile e penale, derivante da atti od omissioni commessi nello svolgimento delle proprie mansioni ufficiali, a meno che detti atti od omissioni non siano la conseguenza di un dolo o di una negligenza grave.

Nel caso di arresto o detenzione di un membro del personale italiano, il Governo della Repubblica Islamica di Mauritania s'impegna ad informarne immediatamente l'Ambasciata d'Italia a Dakar, specificandone i motivi, ed autorizzando i rappresentanti ufficiali italiani a far visita alle suddette persone.

ARTICOLO X

Il personale italiano avrà diritto al trattamento in tutti gli istituti ospedalieri della Repubblica Islamica diMauritania alle stesse condizioni di quelle riservate al personale espatriato che svolge attività in Mauritania nell'ambito della cooperazione bilaterale.

ARTICOLO XI

Ciascun Governo può porre fine ad un progetto o ad un programma dicooperazione, qualora consideri che le finalità umanitarie o di sviluppo che lo hanno originato non sono o non possono più essere perseguite. Ogni controversia relativa alle modalità di attuazione di un progetto o di un programma di cooperazione sarà oggetto di consultazioni condotte a livello tecnico da esperti incaricati da entrambi i Paesi.

ARTICOLO XII

a) Il presente Accordo entrerà in vigore alla data alla quale entrambi i Governi si notificheranno per iscritto l'avvenuto espletamento delle procedure richieste dalle loro legislazioni.

b) Il presente Accordo rimarrà in vigore per un periodo di tre anni. Si riterrà prorogato ad ogni scadenza, per tacita riconduzione, per un periodo di un anno, a meno di denuncia sei mesi prima della fine del periodo in corso. Ciascun Governo avrà tuttavia facoltà di denunciare l'Accordo in ogni tempo, con preavviso di sei mesi.

c) Per quanto riguarda le attività in corso nell'ambito delle operazioni che sono state approvate da entrambe i Governi anteriormente alla data di entrata in vigore del presente Accordo, potranno essere loro applicate le disposizioni di cui al presente Accordo.

d) Per quantoriguarda le operazioni iniziate anteriormente alla data di scadenza del presente Accordo, gli articoli precedenti continueranno ad essere applicati fino al termine del progetto.

e) Ogni controversia relativa alla interpretazione o alla esecuzione del presente Accordo dovrà essere trattata mediante le vie diplomatiche.

In fede di che, i plenipotenziari sottoscritti, a tal fine debitamente autorizzati, hanno firmato il presente Accordo.

FATTO A NOUAKCHOTT, il 7 ottobre 1987

PER IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PATRIZIO SCHMIDLIN, DIRETTORE GENERALE DELLA COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO

PER IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ISLAMICA DI MAURITANIA

BA ALIOU IBRA, SEGRETARIO GENERALE DEL MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE

64.

17 febbraio 1988, Roma

Accordo tra il Governo italiano e l'Istituto di ricerca sulla tutela sociale delle Nazioni Unite (UNSDRI) (*) per la messa a disposizione di esperti associati (1)

WHEREAS The Italian Government wishes to collaborate with the United Nations Social Defence Research Institute (hereinafter referred to as UNSDRI) in the recruitment of Associate Experts for the provision of assistance to developing countries;

WHEREAS UNSDRI welcomes the offer by the Italian Government to designate a certain number of Associate Experts for assignment to development programmes and projects administered by UNSDRI;

WHEREAS the Italian Government and UNSDRI are confident that the obligations devolving upon each as a result of entering into this agreement will be fulfilled in a spirit of friendly co-operation and on the basis of mutual understanding;

NOW THEREFORE in consideration of the understandings and agreements specified hereafter, the parties have agreed as follows:

Article 1
Recruitment Procedures

1.01 UNSDRI undertakes to submit to the Italian Government requests for Associate Experts for which, in the opinion of UNSDRI, suitably qualified candidates may be found in Italy. Each request shall normally be in the form of a job description giving, inter alia, the office to which he would be assigned and, if applicable, indicating whether the request has also been submitted to any other Government providing Associate Experts for UNSDRI.

(1) Entrata in vigore: 17 febbraio 1988.
(*) Ora UNICRI - United Nations Interregional Crime and Justice Research Institute (Istituto Internazionale delle Nazioni Unite per la ricerca sulla Criminalità e la Giustizia).

1.02 The Italian Government shall suggest candidates for only those positions which it wishes specifically to fill. The Government of Italy is not committed to the provision of Associate Experts within any given period. The Italian Government shall suggest only persons who, to the best of its knowledge, are deemed qualified for the position for which a description has been received; however, the Italian Government shall assume no responsibility whatsoever, for the suggested candidate after his/her acceptance by UNSDRI and during his/her tenure as a UNSDRI Associate Expert.

1.03 UNSDRI's decision to accept (or reject) a candidate suggested by the Italian Government shall be final. In any event, UNSDRI shall inform the Italian Government as soon as possible of its decision on a candidate suggested by the Government.

Article 2
Offers and Extensions of Appointment

2.01 As soon as a person suggested as an Associate Expert by the Italian Government has been accepted by UNSDRI, UNSDRI shall submit an offer of appointment or extension of appointment under article 3.02, as the case may be, directly to the successful candidate, and shall ensure that copies of all relevant correspondence are forwarded to the Italian Government.

2.02 Prior to the appointment of an Associate Expert or to the extension of his/her assignment, an estimate of costs shall be sent to the Italian Government.

2.03 No appointment shall be made until after the Italian Government has acknowledged receipt of the estimate and unless the costs thus estimated are covered by the deposit of funds in advance by the Italian Government in the account mentioned in article 4.01.

Article 3
Terms of Appointment

3.01 Having been accepted by UNSDRI and having agreed to the offer of appointment, an Associate Expert shall be appointed by UNSDRI as a staff member of the Organization at a grade and level to be agreed upon by the Italian Government and UNSDRI.

The Associate Expert shall, for the duration of his/her assignment with UNSDRI, be subject to the Staff Regulations, to the conditions of service, as indicated in his/her letter of appointment and to other applicable Rules of UNSDRI.

As international civil servants the Associate Experts shall be subject to the authority of UNSDRI and shall be responsible to it in the exercise of their functions. Associate Experts shall

not seek or accept instructions in the performance of their duties from any government including their own or other authority external to UNSDRI.

3.02 Each Associate Expert shall be assigned for an initial period of twelve months, but this period of service may be extended by mutual agreement between the Italian Government and UNSDRI.

3.03 The performance of each Associate Expert shall be appraised by UNSDRI.

Article 4
Financial Arrangements

4.01 The Italian Government shall provide UNSDRI in advance with the funds necessary to enable it to meet the costs of the assignment of Associate Experts under this Agreement.

The Italian Government shall earmark and deposit, on an annual basis, a sum in US dollars for this purpose and shall inform UNSDRI accordingly.

All deposits to and payments from the account in currencies other than US dollars will be made on the basis of the United Nations rate of exchange in effect on the date of payment.

Following a formal request from UNSDRI, the amount earmarked shall be deposited in US dollars by the Italian Government in UNSDRI's account no.
Any accrued interest on the funds deposited under this agreement shall be credited to the funds themselves.

4.02 UNSDRI shall, from the funds made available, meet all expenses connected with the assignment of Associate Experts, including:

(a) salaries and allowances payable under the Staff Regulations and other rules of UNSDRI and participation in the UN Joint Staff Pension Fund;

(b) transportation to and from the duty station and related costs and allowances;

(c) travel to and from the duty station for authorised dependents of Associate Experts and related costs and allowances;

(d) insurance of Associate Experts against sickness, invalidity and death, as well as contributions to UNSDRI Social Security Scheme;

(e) with prior general approval of the Italian Government, travel costs within the region or the country of assignment, as authorised by UNSDRI in accordance with project needs;

(f) UNSDRI's normal servicing charge to cover the cost of its administrative services, being understood that it will not exceed the rate of 12 per cent of the foregoing expendidtures (i.e. those mentioned in sub-paragraphs (a), (b), (c), (d) and (e).

4.03 Should the sum deposited by the Italian Government in a given year be greater than the total sum actually expended by UNSDRI during the period, the unspent balance shall be carried over to the next year.

4.04 In no case shall UNSDRI expenditures for Associate Experts exceed the amount deposited by the Italian Government.

4.05 UNSDRI shall submit to the Italian Government, not later than 31 May of each year, a statement of account showing the use of all funds expended for the implementation of this Agreement during the preceding calendar year. Cost estimates shall be submitted to the Italian Government by UNSDRI, following the appointment of each candidate.

4.06 On termination of this Agreement, UNSDRI will refund to the Italian Government any unspeht balance remaining in the account; and the Italian Government will remit any amount due pursuant to Article 4.02 above.

Article 5
Supplementary Agreement and Arrangements

5.01 The terms and conditions of this Agreement may be modified by exchange of letters between the Italian Government and UNSDRI (as may be found necessary) from time to time in the light of experience.

Article 6
Entry into force and duration of Agreement

6.01 This Agreement shall enter into force on the date of its signature.

6.02 This Agreement shall remain in force until notice of termination in writing is given by either party to the other, and shall terminate three months after receipt by the other party of such notice.

The provisions of this Agreement shall survive its termination to the extent necessary for the orderly withdrawal and repatriation of the Associate Experts and the settlement of financial accounts between the Italian Government and UNSDRI.

IN WITNESS WHEREOF, the respective representatives of the Italian Government and of the United Nations Social Defence Research Institute have signed this Agreement.

For the Government of Italy:

Patrizio Schmidlin
Director General of Cooperation to Development. Ministry of Foreign Affairs

Date: February 17th, 1988

For the United Nations Social Defence Research Institute:

Ugo Leone
Director General of UNSDRI

Date: February 17th, 1988

TRADUZIONE NON UFFICIALE

ACCORDO TRA IL GOVERNO ITALIANO E L'ISTITUTO DI RICERCA SULLA TUTELA SOCIALE DELLE NAZIONI UNITE (UNSDRI) PER LA MESSA A DISPOSIZIONE DI ESPERTI ASSOCIATI

PREMESSO che il Governo Italiano desidera collaborare con l'Istituto di Ricerca sulla Tutela Sociale delle Nazioni Unite (qui di seguito chiamato UNSDRI) nel reclutamento di Esperti Associati per la fornitura di assistenza ai paesi in via di sviluppo;

PREMESSO che l'UNSDRI accoglie con favore l'offerta da parte del Governo italiano di designare un certo numero di Esperti Associati da assegnare a programmi ed a progetti di sviluppo amministrati dall'UNSDRI;

PREMESSO che il Governo Italiano e l'UNSDRI sono fiduciosi che gli obblighi che deriveranno ad entrambi come risultato della adesione al presente accordo saranno adempiuti in uno spirito di cooperazione amichevole e sulla base della comprensione reciproca;

CON IL PRESENTE ATTO, in considerazione delle intese e degli accordi specificati qui di seguito, le Parti hanno convenuto quanto segue:

Articolo 1

Procedure di ingaggio

1.01. L'UNSDRI si impegna a sottoporre al Governo Italiano richieste di Esperti Associati per soddisfare le quali, secondo l'UNSDRI, è possibile trovare in Italia candidati qualificati adatti. Ogni richiesta sarà normalmente presentata con una descrizione delle mansioni, specificando, tra l'altro, la carica a cui l'Esperto Associato verrebbe assegnato e, se del caso, indicando se la richiesta sia stata anche sottoposta ad un qualsiasi altro Governo che fornisca Esperti Associati per l'UNSDRI.

1.02. Il Governo Italiano proporrà candidati solo per quei posti che desidera ricoprire specificamente. Il Governo Italiano non è impegnato a fornire Esperti Associati entro un determinato periodo di tempo. Il Governo Italiano proporrà solo persone che, in base a sue fondate informazioni, sono ritenute qualificate per le mansioni per le quali è stata ricevuta la descrizione; tuttavia, il Governo Italiano non si assumerà alcuna responsabilità per il candidato proposto dopo la sua accettazione da parte dell'UNSDRI e durante il suo incarico in qualità di Esperto Associato dell'UNSDRI.

1.03. La decisione dell'UNSDRI riguardo alla accettazione (o esclusione) di un candidato proposto dal Governo Italiano sarà finale. In ogni caso, l'UNSDRI provvederà ad informare il Governo Italiano appena possibile circa la sua decisione riguardante un candidato proposto dal Governo stesso.

Articolo 2

Offerte e proroghe dell'incarico

2.01. Non appena una persona proposta in qualità di Esperto Associato dal Governo Italiano sia stata accettata dall'UNSDRI, l'UNSDRI sottoporrà un'offerta di incarico o una proroga di incarico ai sensi dell'Art. 3.02, così come richiederanno le circostanze, direttamente al candidato scelto, e si assicurerà che copie di tutta la corrispondenza pertinente vengano inoltrate al Governo Italiano.

2.02. Anteriormente alla nomina di un Esperto Associato o alla proroga del suo incarico, un preventivo dei costi sarà inviato al Governo Italiano .

2.03. Nessuna nomina sarà fatta fino a quando il Governo Italiano non abbia accusato ricevuta del preventivo ed i costi così preventivati siano coperti da un versamento anticipato dei fondi da parte del Governo Italiano sul conto di cui all'Art. 4.01.

Articolo 3

Condizioni dell'incarico

3.01. Dopo essere stato accettato dall'UNSDRI ed aver comunicato il suo assenso all'offerta d'incarico, un Esperto Associato sarà nominato dall'UNSDRI membro del personale della Organizzazione, ad un grado e ad un livello da convenire tra il Governo Italiano e l'UNSDRI. l'Esperto Associato nominato, durante il suo incarico presso l'UNSDRI, sarà soggetto ai Regolamenti del Personale, alle

condizioni di servizio (come da lettera di incarico), e ad altre Norme applicabili dell'UNSDRI. In qualità di funzionari pubblici internazionali, gli Esperti Associati saranno subordinati all'autorità dell'UNSDRI e saranno ad esso responsabili nell'esercizio delle loro funzioni. Gli Esperti Associati non chiederanno o accetteranno istruzioni circa l'espletamento dei loro doveri da parte di alcun governo, ivi incluso il proprio, o da parte di qualsiasi altra autorità esterna all'UNSDRI.

3.02. Ogni Esperto Associato presterà la sua opera per un periodo iniziale di dodici mesi, ma questo periodo di servizio potrà essere esteso previo accordo reciproco tra il Governo Italiano e l'UNSDRI.

3.03. La resa professionale di ogni Esperto Associato sarà valutata dall'UNSDRI.

Articolo 4

Intese Finanziarie

4.01. Il Governo Italiano fornirà anticipatamente all'UNSDRI i fondi necessari per consentirgli di affrontare i costi dell'assegnazione degli Esperti Associati ai sensi del presente Accordo. Il Governo Italiano stanzierà e depositerà, su base annuale, una somma in Dollari USA per questo fine e ne darà conseguentemente notizia all'UNSDRI. Tutti i versamenti sul ed i pagamenti effettuati con il conto in divise che non siano Dollari USA, saranno effettuati sulla base del tasso di cambio delle Nazioni Unite in vigore alla data del pagamento. Previa formale richiesta da parte dell'UNSDRI, la somma stanziata sarà depositata in Dollari USA dal Governo Italiano sul conto dell'UNSDRI n. ... Ogni interesse maturato sui fondi depositati ai sensi del presente accordo sarà accreditato sui fondi stessi .

4.02. l'UNSDRI, con i fondi messi a disposizione, farà fronte a tutte le spese connesse all'assegnazione degli Esperti Associati, ivi inclusi:

(a) le retribuzioni e le indennità pagabili ai sensi dei Regolamenti del Personale e di altre Norme dell'UNSDRI, e la partecipazione ad un Fondo Pensionistico Congiunto per il Personale delle Nazioni Unite;

(b) il trasporto per e dal luogo di prestazione del servizio ed i relativi costi e indennità;
(c) il viaggio per e dal luogo di prestazione del servizio per i familiari a carico autorizzati degli Esperti Associati ed i relativi costi e indennità;
(d) l'assicurazione degli Esperti Associati contro le malattie, l'invalidità e il decesso, nonché i contributi al Piano di Previdenza Sociale dell'UNSDRI;
(e) previa approvazione generale del Governo Italiano, i costi di viaggio entro la regione o il Paese di assegnazione, così come autorizzato dall'UNSDRI in conformità alle necessità del progetto;
(f) il normale compenso per i servizi da parte dell'UNSDRI per coprire i costi dei suoi servizi amministrativi, restando inteso che lo stesso non supererà il tasso del 12 per cento delle spese summenzionate (cioè quelle di cui ai capoversi (a), (b), (c), (d) ed (e).

4.03. Qualora la somma versata dal Governo Italiano in un determinato anno sia superiore alla somma totale effettivamente spesa dall'UNSDRI durante quel periodo, il saldo non speso sarà riportato all'anno successivo.

4.04. In nessun caso le spese dell'UNSDRI per gli Esperti Associati supereranno la somme versata dal Governo Italiano.

4.05. L'UNSDRI sottoporrà al Governo Italiano, non più tardi del 31 maggio di ogni anno, un rendiconto che indichi l'utilizzo di tutti i fondi spesi per l'attuazione del presente Accordo durante l'anno civile precedente. L'UNSDRI sottoporrà al Governo Italiano i preventivi dei costi dopo la nomina di ciascun candidato.

4.06. Al momento della cessazione del presente Accordo, l'UNSDRI rimborserà al Governo Italiano il saldo non speso rimasto sul conto, ed il Governo Italiano rimetterà ogni importo dovuto in conformità al suddetto Articolo 4.02.

Articolo 5

Accordi ed Intese Supplementari

5.01. I termini e le condizioni del presente Accordo possono essere modificati mediante scambio di lettere tra il Governo Italiano e l'UNSDRI (se sarà ritenuto necessario) di volta in volta alla luce dell'esperienza.

Articolo 6

Entrata in vigore e durata dell'Accordo

6.01. Il presente Memorandum entrerà in vigore alla data della firma.

6.02. Il presente Accordo rimarrà in vigore fino a quando una comunicazione della cessazione non verrà data per iscritto da una delle Parti all'altra, e cesserà tre mesi dopo l'avvenuta ricezione da parte dell'altra Parte di tale comunicazione. Le disposizioni del presente Accordo sopravviveranno alla sua cessazione nella misura necessaria ai fini di un ordinato ritiro e rimpatrio degli Esperti Associati e del regolamento dei conti finanziari tra il Governo Italiano e l'UNSDRI.

IN FEDE DI CHE, i rispettivi rappresentanti del Governo Italiano e dell'Istituto di Ricerca sulla Tutela Sociale delle Nazioni Unite hanno firmato il presente Accordo.

Per il Governo Italiano: Patrizio Schmidlin

Direttore Generale della Cooperazione allo Sviluppo - Ministero degli Affari Esteri

Per l'Istituto di Ricerca sulla Tutela Sociale delle Nazioni Unite: Ugo Leone - Direttore Generale dell'UNSDRI

Data: 17 febbraio 1988

65.

15 marzo 1989, Luanda

Protocollo di cooperazione per la riabilitazione e l'equipaggiamento del «Laboratorio Nazionale di Sanità Pubblica» della Repubblica Popolare d'Angola e la fornitura di farmaci e materiale sanitario (1)

Il Governo della Repubblica Popolare di Angola, più sotto nomina= to "Governo" , rappresentato dalla Segreteria di Stato per la Cooperazio= ne ,

e

il Governo della Repubblica Italiana, rappresentato dalla Direzione Genera= le per la Cooperazione allo Sviluppo del Ministero degli Affari Esteri, qui sotto nominato "D.G.C.S.", desiderando incrementare le buone ed amichevoli relazioni esistenti tra i due Paesi nello spirito della nuova disciplina di cooperazione prevista dalla legge n.49 del 26/2/1987 e nell'intento di rag= giungere l'obiettivo Alma Ata, "Salute per tutti per l'anno 2000", concordano quanto segue:

ART. 1 - OBIETTIVI

Le due parti si propongono di:

1) Incrementare la prestazione di assistenza sanitaria di base attraverso la fornitura di farmaci, materiale d'uso sanitario, strumentario e ap= parecchiature di base;

2) Creare un laboratorio di sanità pubblica in grado di svolgere attività di vigilanza epidemologica sulle malattie trasmissibili e parassitarie e l'attività di controllo dell'igiene alimentare e delle acque.

ART. 2 - AREE DI INTERVENTO

Il programma prevede l'intervento nel settore della Sanità Pubblica a livel= lo nazionale sia incrementando il funzionamento delle strutture ospedaliere già esistenti attraverso l'invio di farmaci e attrezzature, sia potenziando il funzionamento del sistema di vigilanza epidemiologica sulle malattie tras= missibili e parassitarie.

ART. 3 - METODI DI INTERVENTO

Il programma è teso a potenziare la capacità del Sistema Sanitario Nazio= nale; in particolare tende a .
- prestare adeguata assistenza medica;
- prevenire e controllare le grandi endemie del Paese.
L'intervento, a carattere straordinario, intende garantire la rapida messa in opera di infrastrutture e la formazione di competenze tecniche adeguate ad affrontare l'insorgenza di epidemie.

(1) Entrata in vigore: 15 marzo 1989.
Gli allegati non si pubblicano per motivi tecnici.

ART.4 - PIANO D'AZIONE

A) La D.G.C.S. invierà farmaci, attrezzature di base e materiali di consumo da distribuire alle unità sanitarie a carico del competente Ministero della Sanità sulla base di un piano di distribuzione concordato tra le Parti.

B) La D.G.C.S. provvederà alla ristrutturazione e all'equipaggiamento del Laboratorio Nazionale di Sanità Pubblica, nonchè alla costruzione di alloggi per il personale italiano.

C) Il Ministero della Sanità prenderà tempestivamente in carico il Labo= ratorio assumendosi gli oneri relativi alla gestione.

D) Una equipe tecnica italiana curerà la formazione in loco del personale angolano adetto al Laboratorio e parteciperà alla stesura e realizza= zione del piano di lavoro del Laboratorio.

E) Sarà effettuata una valutazione semestrale dei risultati del program= ma ; le due Parti concorderanno la composizione della equipe di valuta= zione.

F) Il periodo di cooperazione per il presente programma è di 1 anno, rin= novabile mediante accordo tra le parti.

ART.5 - DEFINIZIONE DI RESPONSABILITA' E COMPETENZE

A) Il programma sarà realizzato sotto la responsabilità del Ministero della Sanità che designerà un resposnsabile (a tempo pieno) con piena competenza tecnico-amministrativa sulla gestione dello stesso.

B) La D.G.C.S. invierà un coordinatore - capo programma - che svolgerà attività di supervisione per il personale italiano inviato in Angola per la realizzazione delle attività previste dal presente protocollo.

C) La D.G.C.S. stanzierà un fondo di gestione in loco per l'acquisizione di beni e servizi di supporto al programma che sarà gestito dalla Am= basciata d'Italia in Luanda.

D) La D.G.C.S. provvederà, attraverso la stipula di un contratto con una società italiana , alla ristrutturazione e costruzione delle opere edi= li previste dal programma per le quali il Governo metterà a disposizione le aree e gli edifici.

ART.6 - IMPEGNI DELLA D.G.C.S.

1) Compatibilmente con le risorse finanziarie allocate (7,5 miliardi di lire), la D.G.C.S. si impegna a fornire quanto segue:

   a) Personale
      - 5 esperti in lunga missione per l'inizio delle indagini batteriolo= giche e parassitologiche e per la formazione del personale locale assegnato al laboratorio per un totale di 60 mesi/uomo:

b) Materiali
   - farmaci, materiale d'uso sanitario, strumentario ed apparecchiature di base per le strutture sanitarie;

   - arredi, attrezzature e materiale di consumo per il Laboratorio Na= zionale.

c) Fondi di gestione
   Presso l'Ambasciata d'Italia sarà creato un fondo per le spese corren= ti.

d) Costruzioni
   Attraverso una Ditta all'uopo designata (ASTALDI) sarà realizzata la ristrutturazione dell'edificio che il Ministero della Sanità metterà a disposizione per il Laboratorio Nazionale e la costruzione degli al= loggi per gli esperti italiani.
   L'impresa citata non sarà responsabile, nella ristrutturazione dell'edi= ficio, per le opere che sono ritenute idonee ed utilizzabili sulle quali non eseguirà lavorin in particolare le fondamenta e le strutture portanti dell'edificio stesso.

2) La D.G.C.S si impegna ad impartire istruzioni al personale italiano affin= chè rispetti le leggi ed i regolamenti in vigore nella Repubblica Popolare di Angola.

ART.7 - IMPEGNI DEL GOVERNO

1) Per la realizzazione del programma il Governo si impegna a:

   a) nominare il rappresentante permanente del Governo nella persona della Dr.ssa Teresa Fragoso Da Silva (Ministero della Sanità R.P.A)

   b) fornire il personale da formare e da assegnare al Laboratorio.

   c) Fornire le apparecchiature e i materiali già esistenti nel Labora= torio.

   d) Rendere disponibili le installazione e annessi:

      - l'edificio esistente, dopo l'avvenuta ristrutturazione, a Laborato= rio Nazionale (alle.1)
      - l'area edificabile per la costruzione degli alloggi degli esperti italiani;
      - gli alloggi individuali adeguati per gli esperti italiani fino alla avvenuta costruzione degli alloggi di cui sopra.

   e) concedere la licenza edilizia comprensiva di autorizzazione per gli allacciamenti alle reti idriche, elettriche e fognarie e quant'altro necessario per procedere alla ristrutturazione e alla costruzione degli edifici citati.

   f) Assicurare l'assistenza nel reperimento del personale, dei materiali e dei beni di cosnumo necessari alla realizzazione del Programma.

g) Favorire l'espletamento di ogni altra procedura amministrativa necessaria per la realizzazione del programma.

2) Il Governo si impegna inoltre a sostenere le spese derivanti da:

a) Viaggi interni, vitto ed alloggio dei partecipanti angolani al corso di formazione.
b) Luce, acqua, telefono nel territorio angolano e tutte le spese di funzionamento del Laboratorio Nazionale.
c) Produzione locale e distribuzione di materiale didattico.
d) Stoccaggio e distribuzione dei farmaci, delle attrezzature di base e dei materiali di consumo per le Unità Sanitarie.
e) Ogni altro onere necessario al buon esito del programma, che non sia sostenuto dall D.G.C.S.

3) Il Governo si impegna:

a) Ad agevolare il personale inviato dalla D.G.C.S. e di eventuali fami= liari a carico per l'espletamento delle pratiche amministrative riguar= dante i visti, permessi di soggiorno, viaggi interni per motivi di ser= vizio.
b) Sollevare il personale italiano da ogni responsabilità civile contro terzi derivante dall'espletamento delle attività di loro competenza previste dal presente Protocollo tranne nei casi di dolo o grave negli= genza.

ART.8 - DISPOSIZIONI DOGANALI

1) Le forniture e gli altri beni importati per la realizzazione del pro= gramma previsto dal presente Protocollo sono soggette alle disposizioni doganali previste per le donazioni per le quali il trattamento è stabi= lito dalla legge in vigore. I rispettivi sdoganamenti sono fatti in modo semplificato nei termini della circolare n.18/GETA/986 dell'11 mar= zo 86 della Direzione Nazionale della Dogana Angolana (All.3)

2) Le disposizioni doganali per il bagaglio, gli oggetti di uso personale e domestico per gli esperti italiani sono quelle stabilite con il de= creto esecutivo n.29/87 del 13 luglio (All.4)

3) I beni importati e destinati al programma godono del beneficio della esenzione di diritti e imposte doganali.

4) Ogni lavoratore italiano inviato nell'ambito del presente Protocollo può importare temporaneamente una autovettura per il trasporto per= sonale. L'importazione e la riesportazione sono soggette a quanto sta= bilito nel decreto esecutivo n.29/87.

ART. 9 - DISPOSIZIONI FINALI

1) Le apparecchiature ed i mezzi di trasporto inviati dalla D.C.G.S. saranno usati esclusivamente nell'ambito delle attività del Proget= to con la supervisione del capo equipe italiano. Il titolo di pro=

proprietà di detti beni passerà al Governo alla fine del periodo di cooperazione.

2) Gli alloggi che verranno costruiti saranno di proprietà del Governo e rimarranno a disposizione della D.G.C.S. per tutto il periodo di cooperazione nel presente programma ed in eventuali programmi futuri . Detti alloggi dovranno essere posti a disposizione esclusivamente degli esperti inviati per il programma di cooperazione.

3) La diffusione delle informazioni e di dati riguardanti le attività previste saranno autorizzate congiuntamente dalle parti.

4) La D.G.C.S e la Segreteria di Stato della Cooperazione agiranno da garanti del presente Protocollo e non potrà essere apposta alcuna modifica ad esso senza il consenso scritto di ambedue le parti.

5) Per dirimere le eventuali divergenze sorte tra le parti sulla interpretazione e l'applicazione del presente Protocollo sarà formata una commissione di conciliazione composta da:

a) Dr.ssa Teresa Fragoso Da Silva (Ministero della Sanità della R.P.A)
b) Il capo-programma italiano
c) Un delegato del Governo

d) Un delegato della D.G.C.S.

La commissione si riunirà su richiesta di una delle due Parti.

6) Il presente Protocollo può essere modificato in ogni momento con l'approvazione congiunta di ambo le parti e potrà essere denunciato mediante notifica scritta con 60 giorni di anticipo.

7) Il presente Protocollo andrà in vigore alla data della firma e rimarrà valido per 1 anno.

Sottoscritto in Luanda il 15
in n.2 originali in lingua italiana e portoghese, i due testi facenti ugualmente fede.

Per il Governo della
Repubblica Italiana

L'Ambasciatore d'Italia

Francesco Lanata

Per il Governo della
Repubblica Popolare
di Angola

Il Ministro della Sanità

Dr.Flavio Fernandes

66.

17 aprile 1989, Roma

Accordo di consolidamento tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Costa d'Avorio (1)

Le Gouvernement de la République Italienne et le Gouvernement de la République de Côte d'Ivoire, dans l'esprit d'amitié et de coopération économique existant entre le deux Pays et en application des dispositions du Procès Verbal signé à Paris le 18 Décembre 1987 entre les Pays participants au "Club de Paris", concernant la consolidation de la dette de la Côte d'Ivoire, sont convenus de ce qui suit:

ARTICLE I

Le présent Accord concerne:

a) la consolidation des dettes, en principal et intérêts contractuels, du Gouvernement de la Côte d'Ivoire ou bénéficiant de sa garantie envers l'Italie dues entre le 1er Janvier 1988 et le 30 Avril 1989 et non réglées, se rapportant aux fournitures de biens et services, à l'exécution de travaux ainsi qu'aux opérations financières prévoyànt un règlement échelonné sur une période supérieure à 1 an, ayant fait l'objet d'un contrat ou d'une convention financière conclus avant le 1er Juillet 1983 et bénéficiant d'une garantie de l'Etat italien par l'entremise de la Sezione Speciale per l'Assicurazione del Credito all'Esportazione, ci-après denommée "SACE" (Annexe A);

b) la consolidation des mêmes dettes indiquées au paragraphe a) de cet Article, en principal et intérêts contractuels, échues et non réglées au 31 Décembre 1987 (Annexe B);

c) la consolidation des dettes, en principal et intérêts de consolidation, dues entre le 1er Janvier 1988 et le 30 Avril 1989 et non réglées, resultant des Accords de consolidation entre le Gouvernement de la République Italienne et le Gouvernement de la République de Côte

(1) Entrata in vigore: 17 aprile 1989.
Gli annessi non si pubblicano per motivi tecnici.

d'Ivoire conclus en application des Procès - Verbaux de Paris des 4 Mai 1984, 25 Juin 1985 et 27 Juin 1986 (Annexe C);
d) la consolidation des mêmes dettes indiquées au paragraphe c) de cet Article, en principal et intérêts de consolidation, échues et non réglées au 31 Décembre 1987 (Annexe D);
e) la consolidation des intérêts de retard accumulés au 31 décembre 1987 sur les dettes dont aux paragraphes b) et d) de cet Article, calculés aux taux d'intérêt indiqués à l'Article III de cet Accord (Annexe E).

Les montants indiqués dans les Annexes pourront être modifiés d'un commun accord entre les parties signataires du présent Accord.

ARTICLE II

1) Les sommes représentant 100% des montants en principal et 95% des montants en intérêts des dettes visées au précédent Article I seront remboursées et transferées par la Caisse Autonome d'Amortissement agissant pour le compte du Governement de la République de Côte d'Ivoire, ci-après denommée "Banque", à la "SACE", dans les devises indiquées dans les contrats et dans les conventions financières respectifs, en 8 versements semestriels égaux et successifs dont le premier sera payé le 28 Février 1995 et le dernier le 31 Août 1998.
2) Le paiement des 5% restant des intérêts des dettes visées au précédent Article I sera effectué à bonne date. En ce qui concerne les montants déjà échus et non payés à la date du présent Accord, ils seront réglés le plus tôt possible et au plus tard le 29 Février 1988.

ARTICLE III

Sur le montant total de chaque dette dont le paiement est reéchelonné aux termes du présent Accord, la "Banque" s'engage à rembourser et à transférer aux ayants droit en Italie les intérêts relatifs aux dettes en question à partir de la date d'échéance en ce qui concerne les dettes indiquées aux paragraphes a),b),c), et d) du précédent Article I et à partir du 1er Janvier 1988 en ce qui concerne les dettes indiquées au paragraphe e) du précédent Article I

jusqu'au réglement total des dettes mêmes, calculés au taux d'intérêt de 8,72 % p.a. pour ce qui concerne les dettes en Francs Français, de 12,05 %p.a. pour ce qui concerne les dettes en Lires Italiennes et de 7,52 % p.a. pour ce qui concerne les dettes en Dollars USA jusqu'à la date du 29 Février 1988. A partir du 1er Mars 1988, les intérêts seront calculés semestriellement sub la base des taux suivants:
- en ce qui concerne les dettes en Francs Français, au Libor à 6 mois coté le prémier jour de chaque période d'intérêts augmenté d'une marge de 0,10 point;
- en ce qui concerne les dettes en Dollars USA au Libor à 6 mois coté le prémier jour de chaque période d'intérêts augmenté d'une marge de 0,20 point;
- en ce qui concerne les dettes en Lires Italiennes au Taux officiel d'escompte en vigueur le prémier jour de chaque période d'intérêts augmenté d'une marge de 0,20 point.

Les intérêts seront payés dans les devises indiquées dans les contrats et conventions financières comme suit:
- en versements semestriels (28 Février - 31 Août) dont le premier échéant le 28 Février 1989 pour ce qui concerne les dettes indiquées au paragraphe 1) du précédent Article II;
- aux mêmes dates de paiement en ce qui concerne les dettes indiquées au paragraphe 2) du précédent Article II déjà échues et non payées à la date du présent Accord.

ARTICLE IV

Le présent Accord n'affecte en rien les liens juridiques prévus par le droit commun, ou les engagements souscrits par les parties pour les opérations auxquelles se réfèrent les dettes mentionnées à l'Article I et indiquées sur les liste annexées. En conséquence, aucune des dispositions du présent Accord ne saurait être invoquée pour justifier toute modification des clauses des dits contrats ou conventions financières, en particulier des clauses qui concernent les dispositions de paiement et les dates des échéances.

Toute modification des contrats ou conventions survenue après le 30 Juin 1983 ayant pour effet d'augmenter les engagements de la Côte d'Ivoire envers l'Italie sera considerée comme un nouvel engagement qui n'est pas couvert par le present Accord.

ARTICLE V
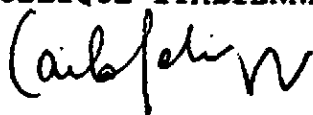
Le présent Accord entrera en vigueur à la date de sa signature.

En foi de quoi les soussignés Représentants dûment habilités ont signé le présent Accord.
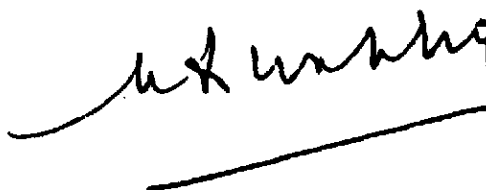
Fait à Rome en
deux exemplaires, en langue
francaise le
17 AVRIL 1989

POUR LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE ITALIENNE	POUR LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE DE COTE D'IVOIRE

TRADUZIONE NON UFFICIALE

ACCORDO DI CONSOLIDAMENTO TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA ED IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA DI COSTA D'AVORIO

Il Governo della Repubblica Italiana ed il Governo della Repubblica di Costa d'Avorio, nello spirito di amicizia e di cooperazione economica esistente tra i due Paesi ed in applicazione delle disposizioni del Processo Verbale firmato a Parigi il 18 Dicembre 1987 tra i Paesi partecipanti al "Club di Parigi" concernenti il consolidamento del debito della Costa d'Avorio, hanno convenuto quanto segue:

ARTICOLO I

Il presente Accordo concerne:

a) il consolidamento dei debiti, in capitale ed interessi contrattuali, del Governo della Costa d'Avorio o che beneficiano della sua garanzia nei confronti dell'Italia, dovuti entro il 1° gennaio 1988 ed il 30 aprile 1989 e non saldati, relativi alle forniture di beni e di servizi, alla esecuzione di lavori nonché ad operazioni finanziarie che prevedono un saldo scaglionato su un periodo superiore ad un anno, che sono stati oggetto di un contratto o di una Convenzione finanziaria stipulati anteriormente al 1° luglio 1983 e che beneficiano di una garanzia dello Stato italiano tramite la Sezione Speciale per l'Assicurazione del Credito all'Esportazione, in appresso denominata "SACE" (Annesso A);

b) il consolidamento degli stessi debiti indicati al paragrafo a) di questo Articolo, in capitale ed interessi contrattuali, scaduti e non saldati al 31 Dicembre 1987 (Annesso B);

c) il consolidamento dei debiti, in capitale ed interessi di consolidamento, dovuti entro il 1° gennaio 1988 ed il 30 aprile 1989 e non saldati, risultanti da Accordi di consolidamento tra il Governo della Repubblica Italiana ed il Governo della Repubblica di Costa d'Avorio stipulati in applicazione dei Processi-Verbali di Parigi del 4 maggio 1984, 25 giugno 1985 e 27 giugno 1986 (Annesso C);

d) il consolidamento degli stessi debiti indicati al paragrafo c) di questo Articolo, in capitale ed interessi di consolidamento, scaduti e non saldati al 31 dicembre 1987 (Annesso D);

e) il consolidamento degli interessi di mora accumulati al 31 dicembre 1987 sui debiti di cui ai paragrafi b) e d) di questo Articolo, calcolati in base ai tassi d'interesse indicati all'Articolo III di questo Accordo (Annesso E).

Gli importi indicati negli Annessi potranno essere modificati di comune accordo tra le parti firmatarie del presente Accordo.

ARTICOLO II

1) Gli importi che rappresentano il 100% dell'ammontare in capitale ed il 95% dell'ammontare in interessi dei debiti di cui al precedente Articolo I saranno rimborsati e trasferiti per mezzo della Cassa Autonoma di Ammortamento agente per conto del Governo della Repubblica di Costa d'Avorio, in appresso denominata "Banca" alla "SACE" nelle valute indicate nei rispettivi contratti e convenzioni finanziarie, in 8 rate semestrali uguali e consecutive la prima delle quali sara pagata il 28 febbraio 1995 e l'ultima il 31 Agosto 1998.

2) Il pagamento del rimanente 5% degli interessi dei debiti di cui al precedente Articolo I sara effettuato quanto prima. Per quanto concerne gli importi già scaduti e non saldati alla data del presente Accordo, essi saranno saldati il prima possibile e non oltre il 29 febbraio 1988.

ARTICOLO III

Sull'importo totale di ciascun debito il cui pagamento è riscaglionato ai sensi del presente Accordo, la "Banca" si impegna a rimborsare ed a trasferire agli aventi diritto in Italia gli interessi relativi ai debiti in questione a decorrere dalla data di scadenza per quanto concerne i debiti indicati nei paragrafi a),b),c), e d) del precedente Articolo I ed a decorrere dal

1° gennaio 1988 per quanto concerne i debiti indicati al paragrafo e) del precedente Articolo I fino al saldo totale degli stessi, calcolati ad un tasso d'interesse dell'8,72% annuo per quanto riguarda i debiti in franchi francesi, del 12,05 % annuo per quanto riguarda i debiti in lire italiane e del 7,52 % annuo per quanto riguarda i debiti in dollari USA fino alla data del 29 febbraio 1988. A decorrere dal 1° marzo 1988 gli interessi saranno calcolati semestralmente in base ai seguenti tassi:

i - per quanto riguarda i debiti in franchi francesi, al Libor a 6 mesi quotato il primo giorno di ogni periodo di interesse aumentato di un margine di 0,10 punto;

- per quanto riguarda i debiti in dollari USA, al Libor a 6 mesi quotato il primo giorno di ciascun periodo d'interessi aumentato di un margine di 0,20 punto;

- per quanto riguarda i debiti in lire italiane, al tasso ufficiale di sconto in vigore il primo giorno di ciascun periodo d'interessi aumentato di un margine di 0,20 punto.

Gli interessi saranno pagati nelle valute indicate nei contratti e convenzioni finanziarie come segue:

- in rate semestrali (28 febbraio-31 agosto) la prima delle quali a scadere il 28 febbraio 1989 per quanto riguarda i debiti indicati al paragrafo 1 del precedente Articolo II;

- alle stesse date di pagamento per quanto concerne i debiti indicati al paragrafo 2) del precedente Articolo II già scaduti e non saldati alla data del presente Accordo.

ARTICOLO IV

Il presente Accordo non pregiudica in alcun modo i vincoli legali previsti dal diritto comune, né gli impegni sottoscritti dalle parti per le operazioni cui si riferiscono i debiti menzionati all 'Articolo I ed indicati sulle liste in annesso. Di conseguenza, nessuna delle dispo-

sizioni del presente Accordo può essere invocata per giustificare qualsivoglia modifica delle clausole di detti contratti o convenzioni finanziarie, in particolare delle clausole relative alle disposizioni di pagamento ed alle date delle scadenze.

Ogni modifica dei contratti oppure delle convenzioni effettuata dopo il 30 giugno 1983 ed avente come effetto di incrementare gli impegni della Costa d'Avorio nei confronti dell'Italia, sara considerata come un nuovo impegno non coperto dal presente Accordo.

ARTICOLO V

Il presente Accordo entrerà in vigore alla data della sua firma.

In fede di che i Rappresentanti sottoscritti, debitamente abilitati, hanno firmato il presente Accordo.

Fatto a Roma
in due esemplari, in lingua francese
il

PER IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA	PER IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA DI COSTA D'AVORIO

67.

13 giugno 1989, Nairobi

Memorandum d'intesa tra il Governo italiano e il programma ambientale delle Nazioni Unite per la messa a disposizione di Junior Professional Officers (1)

WHEREAS The Italian Government wishes to collaborate with the United Nations Environment Programme (hereinafter referred to as UNEP) in order to promote economic, social and cultural development of Developing Countries according to the provisions of Art. 1 paragraph 2 of the Law 49/87 concerning the Italian co-operation with Developing Countries and to this end wishes to put at the disposal of UNEP Junior Professional Officers in the framework of a special Italian programme;

WHEREAS The Italian Law 49/87 concerning the Italian co-operation with Developing Countries specifically considers in the Art. 2 paragraph 3 letter d): the participation in the activities of International Organizations for Developing Countries and in the Art. 2 paragraph 3 letter d): the training of Italian Personnel for development co-operation activities;

WHEREAS UNEP welcomes the offer by the Italian Government to designate a certain number of Junior Professional Officers for assignment to development programmes and projects administered by UNEP;

WHEREAS The Italian Government and UNEP are confident that the obligations devolving upon each as a result of entering into this Memorandum will be fulfilled in a spirit of friendly co-operation and on the basis of mutual understanding;

NOW THEREFORE In consideration of the understandings and agreements specified hereafter, the parties have agreed as follows:

(1) Entrata in vigore: 13 giugno 1989.

Article 1
Elaboration and monitoring of the Programme and Recruitment Procedures

1.01 The Programme is structured in agreement between the Italian Government and UNEP and reports on the activities of the Junior Professional Officers will be provided by UNEP.
The recruitment procedures are agreed upon by the Italian Government and UNEP and in particular the selection of the candidates is made by a Joint Committee.
In any case the assignment of the selected candidates to their duty stations is subject to the final clearance by the Italian Government.

1.02 UNEP undertakes to submit to the Italian Government requests for Junior Professional Officers for which, in the opinion of UNEP, suitably qualified candidates may be found in Italy. Each request shall normally be in the form of a job description, giving, inter alia, the office to which he would be assigned and, if applicable, indicating whether the request has also been submitted to any other Government providing Junior Professional Officers for UNEP.

1.03 The Italian Government shall suggest candidates for only thos positions which it wishes specifically to fill. The Governme of Italy is not committed to the provision of Junior Professi Officers within any given period. The Italian Government sha suggest only persons who, to the best of its knowledge, are deemed qualified for the provision for which a description has been received; however, the Italian Government shall assu no responsibility whatever, for the suggested candidate after his/her acceptance by UNEP and during his/her tenure as a UNEP Junior Professional Officer.

1.04 UNEP's decision to accept (or reject) a candidate suggested by the Italian Government shall be final. In any event, UNEP shall inform the Italian Government as soon as possible of its decision on a candidate suggested by the Government.

Article 2
Offers and Extensions of Appointment

2.01 As soon as a person suggested as a Junior Professional Office by the Italian Government has been accepted by UNEP, UNEP sha submit an offer of appointment or extension of appointment under article 3.02, as the case may be, directly to the

successful candidate, and shall ensure that copies of all relevant correspondence are forwarded to the Italian Government.

2.02 Prior to the appointment of a Junior Professional Officer or to the extension of his/her assignment, an estimate of costs shall be sent to the Italian Government.

2.03 No appointment shall be made until after the Italian Government has acknowledged receipt of the estimate and unless the costs thus estimated are covered by the deposit of funds in advance by the Italian Government in the account mentic in article 4.02.

Article 3
Terms of Appointment

3.01 Having been accepted by UNEP and having agreed to the offer of appointment, a Junior Professional Officer shall be appointed by UNEP as a staff member of the Organization at a grade and level to be agreed upon by the Italian Government and UNEP.
The Junior Professional Officer shall, for the duration of his/her assignment with UNEP, be subject to the UNEP Staff Regulations and Rules, as indicated in his/her letter of appointment.
As international civil servants the Junior Professional Officers shall be subject to the authority of UNEP and shall be responsible to it in the exercise of their functions. Junior Professional Officers shall not seek or accept instructions in the performance of their duties from any government including their own or other authority external to UNEP.

3.02 Each Junior Professional Officer shall be assigned for an initial period of twelve months, but this period of service may be extended by mutual agreement between the Italian Government and UNEP.

3.03 The performance of each Junior Professional Officer shall be appraised by UNEP.

Article 4
Financial Agreement

4.01 The funds for the Programme will be provided by the Italian Government in accordance with the Italian Law 49/87 and in particular with the approval by the Committee of Directors (Comitato Direzionale) for the amounts above two billion Italian Lire or by the Director General of the Co-operation to Development for the amounts below two billion Italian Lire.

4.02 The Italian Government shall provide UNEP in advance with the funds necessary to enable it to meet the costs of the assignment of Junior Professional Officers under this Memorandum.
The Italian Government shall allocate and deposit, on an annual basis, a sum in US dollars for this purpose and shall inform UNEP accordingly.
All deposits to and payments from the account in currencies other than US dollars will be made on the basis of the United Nations' rate of exchange in effect on the date of payment.
Following a formal request from UNEP, the amount allocated shall be deposited in US dollars by the Italian Government in UNEP's account number.
Any accrued interest on the funds deposited under this agreement shall be credited to the funds themselves or as otherwise established by the Donor country.

4.03 UNEP shall, from the funds made available, meet all expenses connected with the assignment of Junior Professional Officers, including:
a) salaries and allowances payable under the Staff Regulations and other rules of UNEP;
b) transporation to and from the duty station and related costs and allowances;
c) travel to and from the duty station for authorized dependents of Junior Professional Officers and related costs and allowances;
d) insurance of Junior Professional Officers against sickness, invalidity and death, as well as contributions to the United Nations Joint Staff Pension Fund payable by the employing organization:

f) UNEP's normal servicing charge to cover the costs of its administrative services, being understood that it will not exceed the rate of 12 per cent of the foregoing expenditure (i.e. those mentioned in sub-paragraphs a), b), c), d), and e).

4.04 Should the sum deposited by the Italian Government in a given year be greater than the total sum actually expended by UNEP during the period, the unspent balance shall be carried over to the next year.

4.05 In no case shall UNEP expenditures for Junior Professional Officers exceed the amount deposited by the Italian Government.

4.06 UNEP shall submit to the Italian Government, not later than 31 May of each year, a statement of account showing the use of all funds expended for the implementation of this Memorandum during the proceding calendar year. Cost estimates shall be submitted to the Italian Government by UNEP, following the appointment of each candidate.

4.07 On termination of this Memorandum, UNEP will refund to the Italian Government any unspent balance remaining in the account; and the Italian Government will remit any amount due pursuant to Article 4.03 above.

Article 5

Supplementary Agreement and Arrangements

5.01 The terms and conditions of this Memorandum may be modified by exchange of letters between the Italian Government and UNEP (as may be found necessary) from time to time in the light of experience.

Article 6

Entry into force and duration of Memorandum

6.01 This Memorandum shall enter into force on the date of its signature.

6.02 This Memorandum shall remain in force until notice of termination in writing is given by either party to the other, and

shall terminate three months after receipt by the other party of such notice.
The provisions of this Memorandum shall survive its termination to the extent necessary for the orderly withdrawal and repatriation of Junior Professional Officers and the settlement of financial accounts between the Italian Government and UNEP.

IN WITNESS WHEREOF, the respective representative of the Italian Government and of the United Nations Environment Programme have signed this Memorandum.

Done in duplicate in ...NAIROBI.... on .13th June 1989

FOR:
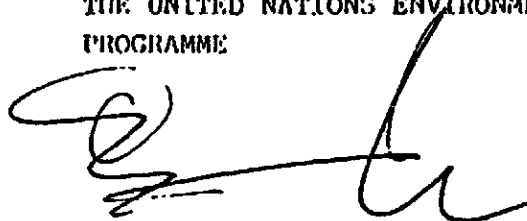
THE GOVERNMENT OF ITALY

Renato Volpini
Ambassador

THE UNITED NATIONS ENVIRONMENT PROGRAMME

Anthony T. Brough
Acting Assistance Executive Director
Office of the Environment Fund and Administration

TRADUZIONE NON UFFICIALE

MEMORANDUM D'INTESA TRA IL GOVERNO ITALIANO E IL PROGRAMMA AMBIENTALE DELLE NAZIONI UNITE PER LA MESSA A DISPOSIZIONE DI JUNIOR PROFESSIONAL OFFICERS

PREMESSO che il Governo Italiano desidera collaborare con il Programma Ambientale delle Nazioni Unite (qui di seguito denominato UNEP) al fine di promuovere lo sviluppo economico, sociale e culturale dei Paesi in via di sviluppo in conformità con le disposizioni dell'Art.1 paragrafo 2 della Legge 49/87 relativa alla cooperazione italiana con i Paesi in via di sviluppo ed a tal fine desidera mettere a disposizione dell'UNEP Junior Professional Officers nel quadro di uno speciale programma italiano;

PREMESSO che la Legge italiana 49/87 relativa alla cooperazione italiana con i Paesi in via di sviluppo prevede specificamente all'Art.2 paragrafo 3 lettera d): la partecipazione alle attività delle Organizzazioni Internazionali per i Paesi in via di sviluppo, ed all'Art. 2 paragrafo 3 lettera d): l'addestramento di personale italiano per Attività di Cooperazione allo Sviluppo;

PREMESSO che l'UNEP accoglie con favore l'offerta da parte del Governo italiano di designare un certo numero di Junior Professional Officers da assegnare a programmi ed a progetti di sviluppo amministrati dall'UNEP;

PREMESSO che il Governo Italiano e l'UNEP sono fiduciosi che gli obblighi che deriveranno ad entrambi come risultato della adesione al presente Memorandum saranno adempiuti in uno spirito di cooperazione amichevole e sulla base della comprensione reciproca;

CON IL PRESENTE ATTO, in considerazione delle intese e degli accordi specificati qui di seguito, le Parti hanno convenuto quanto segue:

Articolo 1

Elaborazione e monitoraggio del Programma

e procedure di ingaggio

1.01. Il Programma è strutturato sulla base di un accordo tra il Governo Italiano e l'UNEP, e l'UNEP fornirà relazioni sulle attività dei Junior Professional Officers.

Le procedure di ingaggio vengono concordate dal Governo Italiano e dall'UNEP ed, in particolare, la selezione dei candidati è compiuta da un Comitato Congiunto.

In ogni caso l'assegnazione dei candidati selezionati alle loro sedi di servizio è soggetta alla approvazione finale da parte del Governo Italiano.

1.02. L'UNEP si impegna a sottoporre al Governo Italiano richieste di Junior Professional Officers per soddisfare le quali, secondo l'UNEP, è possibile trovare in Italia candidati qualificati adatti. Ogni richiesta sarà normalmente presentata con una descrizione delle mansioni, specificando, tra l'altro, la carica a cui il JPO verrebbe assegnato e, se del caso, indicando se la richiesta sia stata anche sottoposta ad un qualsiasi altro Governo che fornisca Junior Professional Officers per l'UNEP.

1.03. Il Governo Italiano proporrà candidati solo per quei posti che desidera ricoprire specificamente. Il Governo Italiano non è impegnato a fornire Junior Professional Officers entro un determinato periodo di tempo. Il Governo Italiano proporrà solo persone che, in base a sue fondate informazioni, sono ritenute qualificate per le mansioni per le quali è stata ricevuta la descrizione; tuttavia, il Governo Italiano non si assumerà alcuna responsabilità per il candidato proposto dopo la sua accettazione da parte dell'UNEP e durante il suo incarico in qualità di Junior Professional Officer dell'UNEP.

1.04. La decisione dell'UNEP riguardo alla accettazione (o esclusione) di un candidato proposto dal Governo Italiano sarà finale. In ogni caso, l'UNEP provvederà ad informare il Governo Italiano appena possibile circa la sua decisione riguardante un candidato proposto dal Governo stesso.

Articolo 2

Offerte e proroghe dell'incarico

2.01. Non appena una persona proposta in qualità di Junior Professional Officer dal Governo Italiano sia stata accettata dall'UNEP, l'UNEP sottoporrà un'offerta di incarico o una proroga di incarico ai sensi dell'Art. 3.02, così come richiederanno le circostanze, direttamente al

candidato scelto, e si assicurerà che copie di tutta la corrispondenza pertinente vengano inoltrate al Governo Italiano.

2.02. Anteriormente alla nomina di un Junior Professional Officer o alla proroga del suo incarico, un preventivo dei costi sarà inviato al Governo Italiano.

2.03. Nessuna nomina sarà fatta fino a quando il Governo Italiano non abbia accusato ricevuta del preventivo ed i costi così preventivati e riconosciuti siano coperti da un versamento anticipato dei fondi da parte del Governo Italiano sul conto di cui all'Art. 4.02.

Articolo 3

Condizioni dell'incarico

3.01. Dopo essere stato accettato dall'UNEP ed aver comunicato il suo assenso all'offerta d'incarico, un Junior Professional Officer sarà nominato dall'UNEP membro del personale della Organizzazione, ad un grado e ad un livello da convenire tra il Governo Italiano e l'UNEP.

Il Junior Professional Officer, durante il suo incarico presso l'UNEP, sarà soggetto alle Norme ed ai Regolamenti del Personale dell'UNEP, come indicato nella sua lettera di nomina.

In qualità di funzionari pubblici internazionali, i Junior Professional Officers saranno subordinati all'autorità dell'UNEP e saranno responsabili verso lo stesso nell'esercizio delle loro funzioni. I Junior Professional Officers non chiederanno nè accetteranno istruzioni circa l'espletamento dei loro doveri da parte di alcun governo, ivi incluso il proprio, o da parte di qualsiasi altra autorità esterna all'UNEP.

3.02 Ogni Junior Professional Officer presterà la sua opera per un periodo iniziale di dodici mesi, ma questo periodo di servizio potrà essere esteso previo accordo reciproco tra il Governo Italiano e l'UNEP.

3.03. La resa professionale di ogni Junior Professional Officer sarà valutata dall'UNEP.

Articolo 4

Intese Finanziarie

4.01. I fondi per il Programma saranno forniti dal Governo Italiano in conformità con la Legge Italiana 49/87 ed, in particolare, previa approvazione del Comitato Direzionale per importi superiori a due miliardi di Lire Italiane o del Direttore Generale della Cooperazione allo Sviluppo per importi inferiori a due miliardi di Lire Italiane.

4.02. Il Governo Italiano fornirà anticipatamente all'UNEP i fondi necessari per consentirgli di affrontare i costi dell'assegnazione dei Junior Professional Officers ai sensi del presente Memorandum.

Il Governo Italiano stanzierà e depositerà, su base annuale, una somma in Dollari USA per questo fine e ne darà notizia all'UNEP.

Tutti i versamenti sul ed i pagamenti effettuati con il conto in divise che non siano Dollari USA, saranno effettuati sulla base del tasso di cambio delle Nazioni Unite in vigore alla data del pagamento.

Previa formale richiesta da parte dell'UNEP, la somma stanziata sarà depositata in Dollari USA dal Governo Italiano sul conto dell'UNEP.

Ogni interesse maturato sui fondi depositati ai sensi del presente Memorandum sarà accreditato sui fondi stessi o secondo le modalità altrimenti stabilite dal Paese donatore.

4.03. l'UNEP, con i fondi messi a disposizione , farà fronte a tutte le spese connesse all'assegnazione dei Junior Professional Officers, ivi inclusi:

(a) le retribuzioni e le indennità pagabili ai sensi dei Regolamenti del Personale e di altre Norme dell'UNEP;

(b) il trasporto per e dal luogo di prestazione del servizio ed i relativi costi e indennità;

(c) il viaggio per e dal luogo di prestazione del servizio per i familiari a carico autorizzati dei Junior Professional Officers ed i relativi costi e indennità;

(d) l'assicurazione dei Junior Professional Officers contro le malattie, l'invalidità e il decesso, nonché i contributi al Fondo Pensionistico Congiunto del Personale delle Nazioni Unite pagabili dall'organizzazione datore di lavoro;

(e) previa approvazione generale del Governo Italiano, i costi di viaggio entro la regione o il Paese di assegnazione, così come autorizzato dall'UNCHS in conformità alle necessità del progetto;

(f) il normale compenso per i servizi da parte dell'UNEP per coprire i costi dei suoi servizi amministrativi, restando inteso che lo stesso non supererà il tasso del 12 per cento delle spese summenzionate (cioè quelle di cui ai capoversi a), b), c), d) ed e).

4.04. Qualora la somma versata dal Governo Italiano in un determinato anno sia superiore alla somma totale effettivamente spesa dall'UNEP durante quel periodo, il saldo non speso sarà riportato all'anno successivo.

4.05. In nessun caso le spese dell'UNEP per i Junior Professional Officers supereranno la somma versata dal Governo Italiano.

4.06. l'UNEP sottoporrà al Governo Italiano, non più tardi del 31 maggio di ogni anno, un rendiconto che indichi l'utilizzo di tutti i fondi spesi per l'attuazione del

presente Memorandum durante l'anno civile precedente. I preventivi dei costi verranno presentati dall'UNEP al Governo Italiano dopo la nomina di ciascun candidato.

4.07. Al momento della cessazione del presente Memorandum, l'UNEP rimborserà al Governo Italiano il saldo non speso rimasto sul conto; ed il Governo Italiano rimetterà ogni importo dovuto in conformità al suddetto paragrafo 4.03.

Articolo 5

Accordi ed Intese Supplementari

5.01. I termini e le condizioni del presente Memorandum possono essere modificati mediante scambio di lettere tra il Governo Italiano e l'UNEP (se sarà ritenuto necessario) di volta in volta alla luce dell'esperienza.

Articolo 6

Entrata in vigore e durata dell'Accordo

6.01. Il presente Memorandum entrerà in vigore alla data della firma .

6.02. Il presente Memorandum rimarrà in vigore fino a quando una comunicazione della cessazione non verrà data per iscritto da una delle Parti all'altra, e cesserà tre mesi dopo l'avvenuta ricezione da parte dell'altra Parte di tale comunicazione.

Le disposizioni del presente Memorandum sopravviveranno alla sua cessazione nella misura necessaria ai fini di un regolare ritiro e rimpatrio dei Junior Professional Officers e del regolamento dei conti finanziari tra il Governo Italiano e l'UNEP.

IN FEDE DI CHE, i rispettivi rappresentanti del Governo Italiano e del Programma Ambientale delle Nazioni Unite hanno firmato il presente Memorandum.Fatto in duplice copia

il 13 giugno 1989 a Nairobi.

Per il Governo Italiano	Per il Programma Ambientale delle Nazioni Unite
Renato Volpini Ambasciatore	Anthony T. Brough Sostituto Direttore Esecutivo per l'Assistenza Ufficio del Fondo Ambientale e dell'Amministrazione

68.

26 giugno 1989, Roma

Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica della Sierra Leone (1)

The Government of the Republic of Italy and the Government of the Republic of Sierra Leone, in the spirit of friendship and economic cooperation existing between the two countries and on the basis of the Agreed Minute signed in Paris on 19th November, 1986 by the countries taking part in the Club of Paris meeting, have agreed as follows:

ARTICLE I

The present Agreement concerns the rescheduling of:
a)the commercial and financial obligations for both principal and contractual interest due to Italy from Sierra Leone, fallen due from July 1st, 1986 up to November 13th, 1987, and not yet settled, relating to contracts for the supply of goods and services and execution of works as well as to financial conventions concluded before July 1st, 1983-with an original maturity of more than one year-covered by Italian State insurance guarantee provided for under the Italian Law (Annex 1);
b)the obligations for both principal and contractual interest due from July 1st, 1986 up to November 13th,1987 and not yet settled, relating to Government Loan as per financial convention between the Government of the Republic of Sierra Leone and MEDIOCREDITO CENTRALE signed on February 4th, 1982 (Annex 2);
c)the obligations for both principal and interest due to the Sezione Speciale per l'Assicurazione del Credito all'Esportazione (hereinafter referred to as "SACE") from Sierra Leone fallen due from July 1st,1986 up to November 13th, 1987 and not yet settled, relating to the Consolidation Agreements between the Government of the Republic of Italy and the Government of the Republic of Sierra Leone concluded on January 27th, 1981 and on April 10th, 1987 according to Paris Club Agreed Minutes dated February 8th, 1980 and February 8th, 1984 (Annex 3);
d)the obligations for both principal and interest due to the MEDIOCREDITO CENTRALE from Sierra Leone fallen due from July 1st, 1986 up to November 13th, 1987 and not yet settled, relating to the Consolidation Agreement between the Government of the Republic of Italy

(1) Entrata in vigore: 26 giugno 1989.
Gli annessi non vengono pubblicati per motivi tecnici.

and the Government of the Republic of Sierra Leone concluded on April 10th, 1987 according to Paris Club Agreed Minute dated February 8th, 1984 (Annex 4);
e)the obligations described in paragraph a) above, fallen due before July 1st,1986 and not yet settled (Annex 5);
f) the obligations described in paragraph b) above, fallen due before July 1st, 1986 and not yet settled (Annex 6);
g)the obligations described in paragraph c) above, fallen due before July 1st, 1986 and not yet settled, (only) relating to the Consolidation Agreement betweeen the Govenment of the Republic of Italy and the Government of the Republic of Sierra Leone concluded on January 27th, 1981 according to Paris Club Agreed Minute dated February 8th, 1980 (Annex 7);
h)the late interest accrued as at June 30th, 1986 on obligations described in paragraph e) above, calculated at the rates of interest envisaged in the following Article III, paragraph i) (Annex 8);
i)the late interest accrued as at June 30th, 1986 on obligations described in paragraph f) above, calculated at the rate of interest envisaged in the following Article III, paragraph ii) (Annex 9);
j)the late interest accrued as at June 30th, 1986 on obligations described in paragraph g) above, calculated at the rates of interest envisaged in the following Article III, paragraph i) (Annex 10).

The above mentioned Annexes, which are part of the present Agreement, may be revised by mutual consent of the two Parties.

ARTICLE II

a) The obligations for both principal and contractual interest referred to in the previous Article I, a) and b) will be transferred - in the currencies established in the contracts or in the financial conventions - by the Bank of Sierra Leone, acting on behalf of the Government of the Republic of Sierra Leone (hereinafter referred to as "Bank") to the "SACE", as regards obligations envisaged in the previous Article I, a) and to the MEDIOCREDITO CENTRALE, as regards obligations envisaged in the previous Article I,b) in 10 equal and successive half-yearly instalments, the first of which shall fall due on August 31st, 1992.

b) The obligations for principal, interest and late interest referred to in the previous Article I,c),d) e), f),g), h),i) and j) will be transferred in the currencies established in the contracts or in the financial conventions by the "Bank" to the "SACE", as regards obligations envisaged in the previous Article I,c) e), g), h)and j) and to MEDIOCREDITO CENTRALE, as regards obligations envisaged in the previous Article I, d), f) and i) in 8 equal and successive half-yearly instalments, the first of which shall fall due on August 31st,1992.

ARTICLE III

The "Bank" undertakes to pay and to transfer to "SACE" and to MEDIOCREDITO CENTRALE respectively interest for deferred payment which shall be calculated on any obligation unpaid at the date of maturity.

Such interest shall accrue during the period from the date of maturity as regards obligations envisaged in the previous Article I a),b),c),d),e),f)and g) and from the 1st July, 1986 as regards obligations envisaged in the previous Article I h),i) and j) until the full settlement of the obligation and shall be calculated as follows:

i) as regards obligations envisaged in the previous Article I a), c), e), g)) h) and j) at the rate of 7,50% p.a. or of 11,80% p.a. as regards obligations respectively payable in U.S. Dollars and Italian Liras;

ii) as regards obligations envisaged in the previous Article I,b)d),f) and i) at the rate of 2,25% p.a.

The said interest shall be transferred - in the currencies established in the contracts or in the financial conventions - half yearly beginning on 28th February 1990.

It is understood that the interest due up to 30th June,1986 will be rescheduled according to the provisions established in the previous Article II,b).

ARTICLE IV

The present Agreement does not impair either legal ties established by common law, or contractual commitments entered into by the parties for the transactions to which Sierra Leone's obligations are referred to in Article 1 of this Agreement. Accordingly no provision of this Agreement can be invoked to justify any modification whatsoever of such contacts or financial arrangements particularly those concerning the conditions of payment and the dates of maturity.
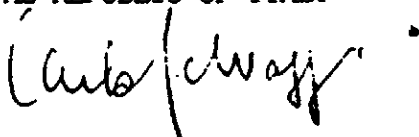
All modifications of the contracts or financial arrangements made after 30th June, 1983 and resulting in an increase in Sierra Leone's commitments towards Italy shall be considered as new commitments not covered by the present Agreement.

ARTICLE V

The present Agreement shall come into force on the date of signature.

Done in Rome on 26th June 1989, in duplicate in the English language, both copies being equally authentic.

FOR THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF ITALY

FOR THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF SIERRA LEONE

TRADUZIONE NON UFFICIALE

ACCORDO TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA E IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA DELLA SIERRA LEONE

Il Governo della Repubblica Italiana ed il Governo della Repubblica della Sierra Leone, nello spirito di amicizia e di cooperazione economica esistente tra i due Paesi, e sulla base del Processo Verbale firmato a Parigi il 19 novembre 1986 da parte dei Paesi partecipanti alla riunione del Club di Parigi, hanno concordato quanto segue:

ARTICOLO I

Il presente Accordo concerne il consolidamento:
a) dei debiti commerciali e finanziari per capitale e interessi contrattuali della Sierra Leone verso l'Italia in scadenza dal primo luglio 1986 al 13 novembre 1987 e non ancora pagati, derivanti da contratti per la fornitura di beni e servizi e per l'esecuzione di lavori, nonche' da accordi finanziari stipulati anteriormente al primo luglio 1983 -con regolamento dilazionato oltre un anno - assistiti da garanzia assicurativa dello Stato Italiano (Allegato 1);
b) dei debiti per capitale e interessi contrattuali in scadenza dal primo luglio 1986 al 13 novembre 1987 e non ancora pagati relativi al Credito Governativo di cui all'accordo finanziario tra il Governo della Repubblica della Sierra Leone e il MEDIOCREDITO CENTRALE, firmato il 4 febbraio 1982 (Allegato 2);
c) dei debiti per capitale e interessi dovuti dalla Sierra Leone alla Sezione Speciale per l'Assicurazione del Credito all'Esportazione (qui di seguito chiamata SACE), in scadenza dal primo luglio 1986 al 13 novembre 1987 e non ancora pagati, relativi agli Accordi di Consolidamento tra il Governo della Repubblica Italiana e il Governo della Repubblica della Sierra Leone, stipulati il 27 gennaio 1981 e il 10 aprile 1987 in applicazione dei Processi Verbali del Club di Parigi dell'8 febbraio 1980 e dell'8 febbraio 1984 (Allegato 3);
d) dei debiti per capitale e interessi dovuti dalla Sierra Leone al MEDIOCREDITO CENTRALE, in scadenza dal primo

luglio 1986 al 13 novembre 1987 e non ancora pagati relativi all'Accordo di Consolidamento tra il Governo della Repubblica Italiana e il Governo della Repubblica di Sierra Leone stipulato il 10 aprile 1987 in applicazione del Processo Verbale del Club di Parigi dell'8 febbraio 1984 (Allegato 4);

e) dei debiti di cui al precedente paragrafo a), scaduti anteriormente al primo luglio 1986 e non ancora pagati (Allegato 5);

f) dei debiti di cui al precedente paragrafo b), scaduti anteriormente al primo luglio 1986 e non ancora pagati (Allegato 6);

g) dei debiti di cui al precedente paragrafo c), scaduti anteriormente al primo luglio 1986 e non ancora pagati relativis(unicamente) all'Accordo di Consolidamento tra il Governo della Repubblica Italiana e il Governo della Repubblica della Sierra Leone stipulato il 27 gannio 1981 in applicazione del Processo Verbale del Club di Parigi dell'8 febbraio 1980 (Allegato 7);

h) degli interessi di ritardato regolamento maturati sino al 30 giugno 1986 sui debiti di cui al precedente paragrafo e), calcolati ai tassi d'interesse previsti nel seguente Articolo III, paragrafo i) (Allegato 9);

i) degli interessi di ritardato regolamento maturati sino al 30 giugno 1986 sui debiti di cui al precedente paragrafo f), calcolati al tasso d'interesse previsto nel seguente Articolo III, paragrafo ii) (Allegato 9).

j) degli interessi di ritardato regolamento maturati sino al 30 giugno 1986 sui debiti di cui al precedente paragrafo g), calcolati ai tassi d'interesse previsti nel seguente Articolo III, paragrafo i) (Allegato 10).

Gli Allegati summenzionati, che sono parte del presente Accordo, potranno essere modificati di comune accordo fra le due Parti.

ARTICOLO II

a) I debiti per capitale e interessi contrattuali indicati al precedente Articolo I, a) e b) verranno trasferiti -nelle valute stabilite nei contratti o nelle convenzioni

finanziarie- dalla banca della Sierra Leone, agente per conto del Governo della Repubblica della Sierra Leone (qui di seguito chiamata "Banca") alla SACE, per quanto riguarda i debiti previsti nel precedente Articolo I, a) e al MEDIOCREDITO CENTRALE, per quanto riguarda i debiti previsti nel precedente Articolo I,b) in 10 rate semestrali uguali e consecutive, la prima delle quali scadra' il 31 agosto 1992.
b) I debiti per capitale , interessi e interessi di ritardato regolamento indicati al precedente Articolo I, c),d),e), f), g),h),i), e j) verranno trasferiti nelle valute stabilite nei contratti o nelle convenzioni finanziarie dalla "Banca" alla "SACE", per quanto riguarda gli impegni previsti nel precedente Articolo I,c),e),g),h) e j)e al MEDIOCREDITO CENTRALE, per quanto riguarda gli impegni previsti nel precedente Articolo I,d)f), e i)in 8 rate semestrali uguali e consecutive, la prima delle quali scadra' il 31 agosto 1992.

ARTICOLO III

La "Banca" s'impegna a pagare e a trasferire alla "SACE" e al MEDIOCREDITO CENTRALE rispettivamente interessi su ciascun debito, oggetto del presente Accordo, non regolato alla data di scadenza.

Tali interessi matureranno dalla data di scadenza- per quanto riguarda i debiti previsti nel precedente Articolo I a),b),c),d),e),f), e g)- e dal primo luglio 1986 per quanto riguarda i debiti previsti nel precedente Articolo I h), i), e j) fino al regolamento del debito, e verranno calcolati come segue:
i) per quanto riguarda i debiti previsti nel precedente Articolo I a), c), e), g), h) e j) al tasso annuale del 7,5% o al tasso annuale dell'11,8% per quanto riguarda i debiti denominati rispettivamente in dollari U.S.A. e in lire italiane;
ii) per quanto riguarda i debiti previsti nel precedente Articolo I,b),d),f) e i) al tasso annuale del 2,25%.

Detti interessi verranno trasferiti- nelle valute stabilite nei contratti o nelle convenzioni finanziarie- semestralmente a decorrere dal 28 febbraio 1990.

Resta inteso che gli interessi maturati fino al 30 giugno 1986 verranno consolidati conformemente alle disposizioni stabilite nel precedente Articolo II,b).

ARTICOLO IV

Il presente Accordo non pregiudica i vincoli giuridici stabiliti dal diritto comune, ne' gli impegni contrattuali stipulati dalle Parti per le transazioni alle quali si riferiscono gli impegni della Sierra Leone nell'Articolo I del presente Accordo. Conseguentemente, nessuna disposizione del presente Accordo potra' essere invocata per giustificare una qualsiasi modifica di detti contratti o accordi finanziari, in particolare quelli concernenti le condizioni di pagamento e le date di scadenza.

Tutte le modifiche dei contratti o degli accordi finanziari intervenute successivamente al 30 giugno 1983 ed aventi per effetto un aumento degli impegni della Sierra Leone verso l'Italia saranno considerate come nuovi impegni non coperti dal presente Accordo.

ARTICOLO V

Il presente Accordo entrera' in vigore alla data della firma.

Fatto a Roma il 26 giugno 1989 in duplicato nella lingua inglese, entrambi i testi facenti ugualmente fede.

PER IL GOVERNO DELLA SREPUBBLICA ITALIANA	PER IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA DELLA SIERRA LEONE

69.

24-28 luglio 1989, Washington

Scambio di lettere costituente emendamento all'Accordo amministrativo tra Italia e IDA per il finanziamento di importazioni in Etiopia (1)

Ambasciata d'Italia
Washington

07256
July 24, 1989

I have the honor to refer to the understanding reached between our representatives relating to the Administration Agreement signed on November 3, 1988 for the financing of imports into the People's Democratic Republic of Ethiopia.

We wish to notify the Association that the Grant Agreement relating to the same purpose which we signed on October 17th, 1988 with the Government of Ethiopia has been modified as a result of having extended to Ethiopia a new grant. We will send you a copy of the agreement which will be signed with the Government of Ethiopia taking into consideration the new proceeds.

We therefore request that the Association take into account as per Article III of the Administration Agreement the modification of the Grant Agreement and thus fulfill its responsibilities under the provisions of the Grant Agreement and the Administration Agreement.

Mr. Edward V. K. Jaycox
Vice President
International Development Association
1818 H Street, NW
Washington, D.C.

(1) Entrata in vigore: 26 settembre 1989.

The additional funds of 2.500.000.000 Italian Liras are to be used solely in respect of the reasonable cost of importation of the construction materials and equipment produced in Italy for the building and equipping of a new Office of the State Committee for Foreign Economic Relations (O.S.C.F.E.R.). The additional funds will be deposited into the trust account opened at the Bank of Italy pursuant to Article II section 2.01 of the Grant Agreement.

The Association may withdraw from the trust account and pay to itself as administration fee an amount equivalent to two percent of the additional funds pursuant to Article I section 1.07 of the Administration Agreement.

Upon receipt of a letter from yourself indicating that the foregoing provisions are acceptable to the Association, the Government of the Republic of Italy will consider that this letter and your reply thereto constitute an amendment to the administration Agreement between ourselves and the Association.

Rinaldo Petrignani
Ambassador of Italy

The World Bank
INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCTION AND DEVELOPMENT
INTERNATIONAL DEVELOPMENT ASSOCIATION

1818 H Street, N.W.
Washington, D.C. 20433
U.S.A.

(202) 477-1234
Cable Address: INTBAFRAD
Cable Address: INDEVAS

July 28, 1989

His Excellency
Rinaldo Petrignani
Ambassador of Italy
Washington, D.C.
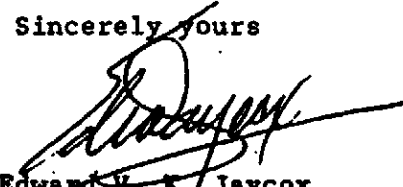
Dear Ambassador Petrignani,

Think you for your letter dated July 24, 1989 concerning the Italian Commodity Grant for Ethiopia, for the execution of which your Government and the World Bank signed an Administration Agreement on November 3, 1988.

As noted in your letter, we understand that your Government has decided to give Ethiopia an additional fund of 2,500,000,000 Italian liras to supplement the original grant of 49,200,000,000 Italian liras and that this will be effected through an amendment agreement which will be executed between your Government and Ethiopia shortly. We understand further that your Government would like the World Bank to administer this additional funding.

I am pleased to advise you that the World Bank agrees to administer this additional funding under the same terms and conditions as set forth in the above-mentioned Administration Agreement.

Sincerely yours

Edward V. K. Jaycox
Vice President, Africa Region

TRADUZIONE NON UFFICIALE.

24 luglio, 1989

Sig. Edward V.K. Jaycox
Vice Presidente
Associazione Internazionale per lo Sviluppo
1818 H Street, NW
Washington, D.C.

Ho l'onore di fare riferimento all'intesa raggiunta tra i nostri rappresentanti relativa all'Accordo di Amministrazione firmato il 3 novembre 1988 per il finanziamento delle importazioni nella Repubblica Democratica Popolare d'Etiopia.

Desideriamo informare l'Associazione che l'Accordo per la concessione di un dono per il medesimo obiettivo, da noi firmato il 17 ottobre 1988 con il Governo d'Etiopia, è stato modificato a seguito della concessione all'Etiopia di un nuovo dono. Vi invieremo una copia dell'accordo che verrà firmato con il Governo di Etiopia alla luce del nuovo finanziamento.

Chiediamo, pertanto che l'Associazione - conformemente all'Articolo III dell'Accordo di Amministrazione - prenda in considerazione la modifica dell'Accordo e che ottemperi così ai propri impegni ai sensi delle disposizioni dell'Accordo e dell'Accordo di Amministrazione.

L'importo aggiuntivo di 2.500.000.000 di Lire va utilizzato unicamente rispetto ai costo ragionevole di importazione dei materiali da costruzione e delle apparecchiature prodotte in Italia per la costruzione e l'equipaggiamento di un nuovo Ufficio del Comitato di Stato per i Rapporti Economici con l'Estero (U.C.S.R.E.E.). L'importo aggiuntivo verrà depositato sul conto fiduciario aperto presso la Banca d'Italia in conformità all'Articolo II sezione 2.01 dell'Accordo.

L'Associazione potrà prelevare dal conto fiduciario e pagare a se stessa per spese amministrative un importo equivalente al due % dell'importo aggiuntivo, conformemente all'Articolo II sezione 1.07 dell'Accordo di Amministrazione.

All'atto di ricevimento di una lettera da parte Sua che indichi che le disposizioni summenzionate sono accettabili per l'Associazione, il Governo della Repubblica Italiana considererà che la presente lettera e la Sua risposta alla medesima costituiscono un emendamento all'Accordo di Amministrazione tra noi e l'Associazione.

Rinaldo Petrignani
Ambasciatore d'Italia

28 luglio 1989

Sua Eccellenza
Rinaldo Petrignani
Ambasciatore d'Italia
Washington, D.C.

Caro Ambasciatore Petrignani,

La ringrazio per la Sua lettera del 24 luglio 1989 concernente l'Accordo per la concessione da parte dell'Italia di un dono da destinarsi al finanziamento di beni essenziali per l'Etiopia, per l'esecuzione del quale il Suo Governo e la Banca Mondiale hanno firmato un Accordo di Amministrazione il 3 novembre 1988.

Prendiamo atto che il Suo Governo - come evidenziato nella Sua lettera - ha deciso di accordare all'Etiopia un importo aggiuntivo di L.500.000.000 di Lire per integrare il dono originario di 49.200.000.000 di Lire, e che ciò verrà fatto mediante un emendamento all'accordo da stipulare nell'immediato futuro tra il Suo Governo e l'Etiopia. Prendiamo altresì atto che il Suo Governo desidera che sia la Banca Mondiale ad amministrare questo credito aggiuntivo.

Sono lieto di comunicarLe che la Banca Mondiale accetta di amministrare questo credito aggiuntivo alle stesse condizioni stabilite nel summenzionato Accordo di Amministrazione.

Edward V.K.Jaycox
Vice Presidente, Area Africana

70.

22 agosto 1989, Addis Abeba

Scambio di lettere che modifica il Grant Agreement per il finanziamento dei beni essenziali del 7 ottobre 1988 tra Italia ed Etiopia (1)

Ambasciata d'Italia
L'Ambasciatore

Addis Ababa, 22 AGO. 1989
Prot. N°. 00946/U.T.L.

Excellency,

with reference to the Grant Agreement between the Government of the Republic of Italy and the People's Democratic Republic of Ethiopia for the financing of essential goods signed on October 17th, 1988 in the amount of 49.200.000.000 Italian Liras and as per article VI - Amendments, of the same Agreement which provides for modifications by way of exchange of letters between the parties concerned, I have the honour of informing You that the Government of Italy agrees effective from to-day as follows:

1) Schedule 1 - Annex - eligible goods, point 1 add:
- spices, seeds and edible oils;
- rubber and tyres;
- insecticide and aerosol.

2) Schedule 2 - Italian Special Account - point 1 C): modify "Authorized Allocation" to the amount of 24.000.000.000 Italian Liras.

The Grant Agreement is hereby amended accordingly while all the rest remains unchanged.

The Association as administrator of the grant has been consulted as required in Article VI of the same Agreement and occurs.

H.E. Comrade Tadesse Gebre-Kidan
Minister of Foreign Trade
People's Democratic Republic of Ethiopia
Addis Ababa

---

(1) Entrata in vigore: 22 agosto 1989.

Please confirm in writing the Agreement for Your Government on the contents of this letter.

Please accept, Excellency, the assurances of my highest consideration.

(Sergio Angeletti)

የኢትዮጵያ ሕዝባዊ ዲሞክራሲያዊ ሪፐብሊክ
የውጭ ንግድ ሚኒስቴር
ፖስታ ሣጥን ቁጥር 2559
ስልክ ቁ. 51 10 66 - 51 12 18 - 51 16 36 - 51 18 76
ቴሌክስ EMFTRADE 21320

PEOPLE'S DEMOCRATIC REPUBLIC OF ETHIOPA
MINISTRY OF FOREIGN TRADE
P. O. Box 2559
Tel. No. 51 10 66 - 51 12 18 - 51 16 36 - 51 18 76
Telex: EMFTRADE 21320

ቁጥር
Ref. No. FC-A3-2/105

2 AUG 1989 ቀን 19 ዓ. ም.

His Excellency
Ambassador Sergio Angeletti
Italian Embassy
Addis Ababa

Dear Mr. Ambassador,

I have received Your letter to-day in which You informed me of the following:

"Excellency,

with reference to the Grant Agreement between the Government of the Republic of Italy and the People's Democratic Republic of Ethiopia for the financing of essential goods signed on October 17th, 1988 in the amount of 49.200.000.000 Italian Liras and as per Article VI - Amendments, of the same Agreement which provides for modifications by way of exchange of letters between the parties concerned, I have the honour of informing You that the Government of Italy agrees effective from to-day as follows:

1) Schedule 1 - Annex - eligible goods, point 1- add:

- spices, seeds and edible oils;
- rubber and tyres;
- insecticide and aerosol.

2) Schedule 2 - Italian Special Account - point 1 C): modify "Authorized Allocation" to the amount of 24.000.000.000 Italian Liras.

The Grant Agreement is hereby amended accordingly while all the rest remains unchanged.

The Association as administrator of the grant has been consulted as required in Article VI of the same Agreement and occurs.

Please confirm in writing the Agreement for Your Government on the contents of this letter.
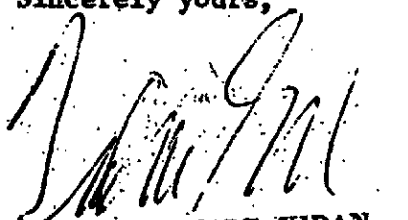
Please accept, Excellency, the assurance of my highest consideration."

I have the honour to inform You, on behalf of the Government of the People's Democratic Republic of Ethiopia, that I agree.

Please accept, Mr. Ambassador, the assurance of my highest consideration.

People's Democratic Republic of Ethiopia
Ministry of Foreign Trade

Sincerely yours,

TADESSE GEBRE KIDAN
MINISTER

TRADUZIONE NON UFFICIALE

Addis Abeba, 22 agosto 1989
prot.n.00946/U.T.L..

Eccellenza,

con riferimento all'Accordo tra il Governo della Repubblica Italiana e la Repubblica Democratica Popolare di Etiopia per la concessione di un dono da destinarsi al finanziamento di beni essenziali firmato il 17 ottobre 1988 per un importo di 49.200.000.000 di Lire italiane, ed in conformità all'Articolo VI in materia di Emendamenti dell'Accordo medesimo, che stabilisce che le modifiche avvengano mediante scambio di lettere tra le Parti interessate, ho l'onore di informarla che il Governo italiano conviene - a partire da oggi- quanto segue:

1) Tabella 1 - Allegato - Beni ammessi, comma 1, aggiungere:
- spezie, sementi e olii commestibili;

- gomme e pneumatici;
- insetticidi e aerosol.

2) Tabella 2 - Conto Speciale Italiano - comma 1 C) modificare lo "Stanziamento Autorizzato" portandolo ad un importo di 24.000.000.000. di Lire italiane.

Con la presente l'Accordo viene pertanto emendato, mentre tutto il resto rimane immutato.

L'Associazione - in qualità di amministratore del Dono - è stata consultata come disposto nell'Articolo VI dell'Accordo medesimo e concorda.

La prego di confermare per iscritto l'assenso del suo Governo sul contenuto della presente lettera.

Voglia accettare, Eccellenza, i sensi della mia più alta considerazione.

Sergio Angeletti

S.E. Tadesse Gebre Kidan
Ministro del Commercio con l'Estero
Repubblica Democratica Popolare d'Etiopia
Addis Abeba .

Sua Eccellenza 22 agosto 1989
Ambasciatore Sergio Angeletti
AMBASCIATA d'ITALIA
ADDIS ABEBA

Caro Ambasciatore,
Ho ricevuto la sua lettera oggi del seguente tenore:
"Eccellenza,

con riferimento all'Accordo tra il Governo della Repubblica Italiana e la Repubblica Democratica Popolare di Etiopia per la concessione di un dono da destinarsi al finanziamento di beni essenziali firmato il 17 ottobre 1988 per un importo di 49.200.000.000 di Lire italiane, ed in conformità all'Articolo VI in materia di Emendamenti dell'Accordo medesimo, che stabilisce che le modifiche avvengano mediante scambio di lettere tra le Parti interessate, ho l'onore di informarla che il Governo italiano conviene - a partire da oggi - quanto segue:

1) Tabella 1 - Allegato - Beni ammessi, comma 1, aggiungere:
- spezie, sementi e olii commestibili;
- gomme e pneumatici;
- insetticidi ed aerosol.

2) Tabella 2 - Conto Speciale Italiano - comma 1 c): modificare lo "Stanziamento Autorizzato" portandolo ad un importo di 24.000.000.000 di Lire italiane.

Con la presente l'Accordo viene pertanto emendato, mentre tutto il resto rimane immutato.

L'Associazione - in qualità di amministratore del Dono -è stata consultata come disposto nell'Articolo Vi dell'Accordo medesimo e concorda.

La prego di confermare per iscritto l'assenso del suo Governo sul contenuto della presente lettera.

Voglia accettare, Eccellenza, i sensi della mia più alta considerazione.

Ho l'onore di informarLa, a nome del Governo della Repubblica Democratica Popolare di Etiopia, che convengo con quanto sopra.

Voglia accettare, Signor Ambasciatore, i sensi della mia più alta considerazione.

Tadesse Gebre Kidan
Ministro

71.

26 settembre 1989, Addis Abeba

Dono al Governo etiopico per il finanziamento di materiali ed attrezzature per l'ufficio del comitato di Stato per le relazioni economiche con l'estero (O.C.S.F.E.R.) (1)

WHEREAS, Italy and Ethiopia have entered into a Grant Agreement dated October 17, 1988 for the purpose of financing essential goods produced in Italy in the amount of fortynine billion two hundred million Italian liras (hereinafter called the Grant Agreement);

WHEREAS, Italy and the International Development Association have entered into an Administration Agreement dated November 3,1988 relating to the same purpose (hereinafter called the Administration Agreement);

WHEREAS, as part of its bilateral cooperation program with Ethiopia, Italy has committed certain grant funds to finance certain projects and programs in Ethiopia to be selected by Ethiopia and Italy;

WHEREAS, Italy and Ethiopia wish to apply a portion of such funds for the purposes of financing a grant from Italy to Ethiopia in a maximum amount of 2.500.000.000 (twobillionfivehundredmillion) Italian liras to assist in the financing of the importation into Ethiopia of certain construction materials and equipment for the building and
1* equipping of a new Office building for the State Committee for Foreign Economic Relations (O.S.C.F.E.R.) produced in Italy, on the terms and conditions set forth in the Grant Agreement;

NOW THEREFORE the parties hereto hereby agree as follows:

ARTICLE I

The Grant

Section 1.01. Italy agrees to extend the Grant in a maximum amount of two billion five hundred million Italian liras (2.500.000.000) to Ethiopia, on the terms and conditions

To be read as follows:
1* equipping of a new building for the Office of the State Committee for

(1) Entrata in vigore: 26 settembre 1989.

set forth or referred to in the Grant Agreement, to assist in financing imports to be made into Ethiopia of certain construction materials and equipment produced in Italy for the
2* building and equipping of a new Office building for the State Committee for Foreign Economic Relations (hereinafter called
3* O.C.S.F.E.R.).

Section 1.02. The original amount of the Grant Agreement (49.200.000.000 Italian liras) may not be used to finance goods to be imported for O.S.C.F.E.R..

ARTICLE II

Administration of the Grant

Section 2.01. The proceeds of the Grant shall be deposited by Italy into the trust account opened at the Bank of Italy pursuant to Article II - section 2.01 of the Grant Agreement and shall be held and administered by the Association as Administrator in accordance with the terms of the Administration Agreement and the Grant Agreement.

ARTICLE III

Withdrawal and Use of the Grant

Section 3.01. The proceeds of the Grant may be withdrawn for expenditures made in respect of the (a) reasonable cost of importation to be made into Ethiopia of goods produced in Italy for O.S.C.F.E.R., related transportation when applicable, eligible for financing as per the list of "eligible goods" stated in section 3.03 and (b) defrayal of the administration and other expenses that maybe incurred by the Association under the Administration Agreement and as pursuant to Article III section 3.01 (g) of the Grant Agreement.

Section 3.02. The following modifications to the terms of the Grant Agreement shall apply for the purposes of this Agreement:

2* building and equipping of a new building for the Office of the State
3* O.S.C.F.E.R.).

1) the "authorized allocation" referred to in Schedule 2 paragraph 1.c) shall be 2.500.000.000 Italian Liras which is to be withdrawn in one single transaction, once deposited, from the "T-Account";

2) the grant shall be deposited into an Italian Special Account which will be denominated "O.S.C.F.E.R." at the same Italian commercial bank which maintains the Italian Special Account for the Grant Agreement and shall be regulated by the same terms and conditions. Any interest accruing to Ethiopia on the funds deposited for "O.S.C.F.E.R." shall be credited to a separate account maintained by Ethiopia for this purposes at the same bank. The amount standing in the above interest account shall be used to finance additional imports for "O.S.C.F.E.R.".

Section 3.03. The "eligible goods" to be financed pursuant to section 3.01 are the following:

- doors
- glazing
- finishing
- hand rail
- electrical material
- P.V.C. fittings
- kitchen equipment
- conference apparatus
- windows
- curtain walls
- passenger lift
- reinforcement bars
- G.S. pipe fittings
- fixtures and pipes

The specifications of the "eligible goods" are herewith attached as Annex I.

Section 3.04. Paragraph 1 of Schedule 1 of the Grant Agreement is amended accordingly:

Category	Amount of Grant Allocated (Expressed in Italian Liras for 1988	% of Expen-ditures Financed
1) Eligible goods (including consultants and miscel-laneous ser-vices asso-ciated there-with)	50.174.000.000	100%

2) Procurement and auditing services	492.000.000	100%
3) Association's administration fee	1.034.000.000	100%

TOTAL	51.700.000.000	

There are no other amendments to be made in the Grant Agreement.

IN WITNESS WHEREOF, the parties hereto, acting through their representatives thereunto duly authroized, jhave caused this Agreement to be signed in their respectives names in two english languages original each having equal value.

GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF ITALY

By....................................

PEOPLE's DEMOCRATIC REPUBLIC OF ETHIOPIA

By....................................

Done in Addis Abeba on 26th September 1989.

TRADUZIONE NON UFFICIALE

DONO AL GOVERNO ETIOPICO PER IL FINANZIAMENTO DI MATERIALI ED ATTREZZATURE PER L'UFFICIO DEL COMITATO DI STATO PER LE RELAZIONI ECONOMICHE CON L'ESTERO (O.C.S.F.E.R.)

CONSIDERANDO che l'Italia e l'Etiopia hanno stipulato il 17 ottobre 1988 un Accordo per la concessione di un dono da destinarsi al finanziamento di beni essenziali prodotti in Italia per un ammontare di quarantanove miliardi due cento milioni di lire italiane (in appresso denominato l'Accordo),

CONSIDERANDO che l'Italia e l'Associazione Internazionale per lo Sviluppo hanno stipulato un Accordo di Amministrazione in data 3 novembre 1988 relativo allo stesso scopo (in appresso denominato Accordo di Amministrazione),

CONSIDERANDO che nell'ambito della sua cooperazione bilaterale con l'Etiopia, l'Italia ha impegnato alcuni fondi per finanziare determinati progetti e programmi in Etiopia, che dovranno essere selezionati dall'Etiopia e dall'Italia,

CONSIDERANDO che l'Italia e l'Etiopia desiderano stanziare parte dei fondi per il finanziamento di un dono dell'Italia all'Etiopia per un importo massimo di 2.500.000.000 (due miliardi cinquecento milioni) di lire italiane per il finanziamento dell'importazione in Etiopia di alcuni materiali da costruzione e di attrezzature destinate alla costruzione ed all'equipaggiamento di un nuovo immobile per l'Ufficio del Comitato di Stato per gli AffariEsteri Economici (OSCFER) prodotte in Italia, secondo i termini e le condizioni stabilite nell'Accordo;

PERTANTO le parti al presente Accordo hanno convenuto quanto segue:

ARTICOLO I
Il dono

Sezione 1.01. L'Italia conviene di accordare all'Etiopia un dono per un importo massimo di due miliardi cinque cento milioni di lire italiane (2.500.000.000) all'Etiopia, secondo i termini e le condizioni stabilite o menzionate nell'Accordo, per il finanziamento di importazioni in Etiopia di alcuni materiali da costruzione e di attrezzature prodotte in Italia per la costruzione ed equipaggiamento di un nuovo immobile per l'Ufficio del Comitato di Stato per gli Affari Esteri Economici(in appresso denominato OSCFER). Leggere come segue:

Sezione 1.02 L'importo originario dell'Accordo per la concessione del dono da destinarsi al finanziamento di beni essenziali prodotti in Italia (49.200.000.000 di lire italiane) non può essere usato per finanziare le merci che dovranno essere importate per l'OSCFER.

ARTICOLO II

Amministrazione del Dono

Sezione 2.01. I fondi del dono saranno depositati dall'Italia sul conto fiduciario aperto presso la Banca d'Italia in conformità con l'Articolo II-sezione 2.01 dell'Accordo e saranno detenuti ed amministrati dall'Associazione in qualità di Amministratore in conformità con i termini dell'Accordo di Amministrazione e dell'Accordo.

ARTICOLO III

Prelievo ed utilizzazione del dono

Sezione 3.01. I fondi del dono possono essere prelevati ed utilizzati per finanziare spese effettuate per:a) le importazioni in Etiopia a costi ragionevoli a favore dell'OSCFER delle merci prodotte in Italia ed ammesse al finanziamento in base alla lista di "beni ammessi" elencati nella sezione 3.03 nonchè, se del caso, i relativi trasporti;b) il pagamento delle spese di amministrazione e di altre spese in cui l'Associazione potrebbe incorrere n base all'Accordo di Amministrazione ed in conformità con l'Articolo III - sezione 3.01 (g) dell'Accordo.

Sezione 3.02. Le seguenti modifiche all'Accordo per la concessione del dono da uestianrsi al finanziamento di beni essenziali prodotti in Italia (49.200.000.000 di lire italiane) si applicheranno ai fini del presente Accordo:

1)) Lo stanziamento autorizzato" di cui alla Tabella 2 paragrafo 1.c) sarà di 2.500.000.000 di lire da prelevarsi in un'unica transazione, dopo che sarà depositata, dal "Conto-T";, O

2) il dono sarà depositato in un Conto speciale Italianc che sarà denominato "OCSFER" nella stessa banca commerciale italiana che detiene il Conto speciale Italiano per l'Accordo e sarà regolamentato dagli stessi termini e dalle stesse condizioni. Ogni interesse che matura a favore dell'Etiopia sui fondi depositati per l'OCSFER sarà accreditato in un conto separato detenuto a tal fine dall'Etiopia presso la stessa Banca. L'importo presente nei summenzionato conto interessi sarà utilizzato per finanziare importazioni supplementari per l'"OCSFER".

Sezione 3.03 I "beni ammessi" che dovranno essere finanziati in conformità con la sezione 3.01 sono i seguenti:

-porte
-vetri
-rifiniture
-corrimano
-materiale elettrico
-acessori di PVC
-attrezzature di cucine
-equipaggiamento per conferenze
- finestre
- tende
- ascensori per passeggeri
- sbarre di rinforzo
- accessori per tubi G.S.
- pensili e tubi

La specificazione dei "beni ammessi" è annessa al presente Accordo con la denominazione ANNESSO I.

Sezione 3.04 Il paragrafo 1 della Tabella 1 dell'Accordo è modificato di conseguenza:

Categoria	Ammontare del dono (in lire italiane per il 1988)	% di spese finanziate
1) merci ammesse (compresi servizi connessi di consulenza e vari)	50.174.000.000	100%
2) servizi di approvigionamento e di verifica dei conti	492.000.000	100%
3) emolumenti dell'Associazione per l'Amministrazione	1.034.000.000	100%

Non vi sono altri emendamenti da apportare all'Accordo.

IN FEDE DI CHE le parti al presente Accordo, tramite i loro rappresentanti a cio debitamente autorizzati, hanno fatto si che questo Accordo fosse firmato a loro rispettivo nome in due originali ciascuno in lingua inglese, e ciascuno facente ugualmente fede.

72.

11 settembre 1989, New Delhi

Memorandum d'intesa tra il Governo dell'India ed il Governo italiano riguardante «Il progetto per la realizzazione di un centro professionale polivalente HI.TEC Vocational Training» (1)

The Government of India and the Government of Italy within the framework of the Italo-Indian agreement of technical cooperation signed on February 27, 1981 and according to the Italian Law n. 49 dated February 26, 1987, wishing to realize a multipurpose Vocational Training Centre in New Delhi.

HAVE AGREED AS FOLLOWS:

ARTICLE 1

The Centre will have as objective the undertaking of commercial production alongwith the training of qualified manpower and middle management technicians in the field of mechanics, pneumatics and industrial electronic.

The Centre will be built in New Delhi, at Okhla industrial area.

ARTICLE 2

In order to reach the prefixed goal, the Centre will be equipped with the following laboratories:

- CAD/CAM LABORATORY
- C.N.C. WORKSHOP
- MECHANICAL METROLOGY AND TECHNOLOGICAL LABORATORY
- INDUSTRIAL ELECTRONIC LABORATORY
- DIGITAL ELECTRONIC LABORATORY
- PNEUMATICS AND OLEODYNAMICS LABORATORY
- ELECTRICAL INSTALLATION LABORATORY

and will have the goal to train qualified personnel in the following courses:

- CAD/CAM operator
- Automated production technician

(1) Entrata in vigore: 11 settembre 1989.
Gli allegati non si pubblicano per motivi tecnici.

- NC/MT operator/programmer
- Digital electronics expert
- Industrial electronics expert
- Pneumatic/hydraulic maintenance technician
- Metrology laboratory technician
- Electrical installation expert.

ARTICLE 3

The Indian Government designates "Hi-Tech. Vocational Training Centre" Delhi as National Executing Agency called Indian Agency responsible for the implementation of its obligations under this Memorandum of Understanding.

The Italian Government designates ITALIAN M3T S.p.A. as the National Executing Agency responsible for the implementation of its obligations under this Memorandum.

ARTICLE 4

Italian Contribution

The Italian party contributes to the realization of the project with the following supply:

4.1. BASIC ENGINEERING

The basic engineering consists of the working out as following:

a) General plan of the Centre
scale drawing 1:500

b) Plans, sections prospects of the single laboratories
scale drawings 1:100

c) Basical technical specifications for the civil works and utilities
(paving, machine foundation compressed air, electrical power, industrial water)

d) Technological lay-out of the single laboratories
Lay-out of the machines foundations of the single laboratories

Lay-out of the machines utilities of the single laboratories
(only connection points)
scale drawings 1:50.

4.2. EQUIPMENT

All the equipment which will be supplied for the carrying out of didactic activities are listed in the annex "A".

It is foreseen the spare parts supply pertinent to the machines and equipments.

The overall equipment shall be shipped C.I.F. Bombay.

4.3. SUPERVISING THE ASSEMBLY, TESTING AND START UP OF THE EQUIPMENT

The machines and equipment of the Centre must be installed, tested an started up *in loco*.

These activities will be realized by the technicians of the supplying manufacturers of the machines.

The manufacturers technicians will work during this phase in close contact with the local instructors, providing additional training on the machinery.

4.4. TRAINING IN ITALY

The training in Italy will be realized in English language for a group of 12 Indian instructors for a total period of 46, 6 m/m. The course will be divided into three phases:

1. acquisition of specific knowledge and professional skills in the field.
2. acquisition of teaching methodology and training activity design.
3. elaboration of teaching materials to support course management.

Air ticket, room and board, insurance, internal transportation teaching aids(pocket money) will be borne by the Italian party.

4.5. TECHNICAL DIDACTIC ASSISTANCE

The programme calls for 2 years of technical and didactic assistance in India for a period of 48 m/m.

The two expert technicians will be sent to cover the following areas:

a) General and teaching coordination;

The activities of this expert will be:

- to cooperate with the directorate of the Centre for the contacts with local organizations interested in the Centre activities
- to keep contacts of the project general coordination with the Italian organisms and the Italian Executive Agency
- to cooperate with the Directorate of the Centre on the activities didactics management in respect of the Delhi Administration procedures
- to take care in accordance with the counter-party the programming of training in the activities and subjects of his competence

- to periodically verify the methodology and contents of didactic activities;
- to coordinate in accordance with the counter-party the teaching aids elaboration

b) Assistance for the mechanical and electronic part;
The activities of this expert will be:

- to cooperate with the Directorate of the Centre as regards technical maintenance aspects and operative problems.

Air ticket, room and board, insurance, internal transportation will be borne by the Italian party.

4.6. The contribution for the listed activities and equipment borne by the Italian party amounts to 7.521.700.000 = Italian Lire.

ARTICLE 5

Indian contribution

The Indian party contributes to the realization of the project with the following supply / activities:

5.1. LAND AND URBANIZATION WORKS

The land is located at Okhla Industrial Area, Delhi.
The total area of the land is approximately 21.000 sq.mtrs.

5.2. CIVIL WORKS AND WORKS DEPARTMENT

The Indian Party will provide for developing the detail engineering and realizing the training centre building, with offices, classrooms and laboratories and will supply the necessary materials for the installation of the equipment and machinery listed in the annex "A".

The Indian Party will also provide for the installation of an air conditioned plant for the numerical control machines tools workshop and electronic equipment, and will provide for the correct installation of the networks, according to the necessities of the single laboratories.

5.3. CUSTOMS CLEARANCE / TRANSPORTATION

As soon as the equipment will arrive in Bombay the Indian party will provide for the customs clearance in Bombay and the transportation to Delhi including the cost of labour, and all the other necessary costs.

5.4. ASSISTANCE TO ASSEMBLY

During the assembly the Indian Party will provide for suitable support of local technical personnel, and hoisting equipment necessary for the installation and assembly operations accomplishment.

5.5. STAFF

To appoint the required managerial, teaching, secretarial, auxiliary and technical staff in accordance with the requirements. The Indian staff will be formed by managerial, teaching, secretarial, auxiliary and will assure the correct working of the Centre.

5.6. TRAINING IN ITALY

A group of 12 Indian instructors will be sent to Italy with fellowships grants for a period of 46, 6 m/m considering that:

During the training activities will be necessary to group the instructors into two areas:

- mechanical automation
- electronic automation

The necessary number of instructors to adequately cover the various activities of the two areas is 8 for the mechanical area and 4 for the electronic area.

The instructors in the mechanical area must be graduated in mechanical engineering while the instructors in the electronics area must be graduated in the electronic engineering.

Both groups will have a sound basic knowledge of computer science.

5.7. CONSUMABLES MATERIALS OF CENTRE

The Indian party will provide for the supply of the consumable materials necessary for the working of the didactic activities and to the installed equipment maintenance.

ARTICLE 6

The two Governments will examine the activities of respective executing agencies through half yearly reports.

ARTICLE 7

Status of Italian experts

7.1. The facilities concerning the Italian personnel (and their families) working in the framework of the project object of the present Memorandum will be ruled by the Indo-Italian Technical Cooperation Agreement signed in New Delhi on February 27, 1981 and extended by Exchange of Letters on February 24, 1987.

ARTICLE 8

Other agreements

8.1. All the machinery, equipment and drawings will be supplied by the Italian party in metric version.

8.2. The implementation time table (annex "B") was prepared considering the date of the order given by the Italian Foreign Ministry to ITALIAN N3T for the execution of the programme as the starting date of activity.

8.3. All the equipment supplied by the Italian party will become the property of "HI-TECH. VOCATIONAL TRAINING CENTRE" immediately on their receipt in the Centre.

The Indian manager of the Centre, the local teachers and the Italian experts will be responsible for the working of the same equipment.

8.4. Half yearly inspections will be made by a Coordination Committee consisting of representatives from Delhi Administration, "HI-TECH VOCATIONAL TRAINING CENTRE, the Italian executing Agency, the Italian Embassy in New Delhi and Government of India, Ministry of Industry.

ARTICLE 9

Both Governments and their designated executing agencies shall ensure that this Memorandum of Understanding is carried out with due diligence and efficiency and each Party shall provide the other with any information that may be considered necessary for the implementation of the Project.

ARTICLE 10

This Memorandum of Understanding shall enter into force on the date of signature and shall expire upon completion of the project or on any date mutually agreed upon by the two Governments.

This Memorandum and its annexes may be amended at any time with the mutual consent of both Governments in consultation with their respective Executing Agencies by Exchange of Letters.

IN WITNESS WHEREOF the undersigned being duly authorised by their respective Governments have hereto signed this Memorandum of Understanding and affixed thereto their seals.

Done at New Delhi on the 11th day of September of the year 1989 A.D. in two originals each in English and Hindi languages. Both the texts being equally authentic. In case of doubt the English text shall prevail.

FOR THE GOVERNMENT OF ITALY	FOR AND ON BEHALF OF THE PRESIDENT OF INDIA IN HIS EXECUTIVE CAPACITY
(RENIERI PAULUCCI DI CALBOLI) AMBASSADOR EXTRAORDINARY AND PLENIPOTENTIARY	(DALIP MEHTA) JOINT SECRETARY MINISTRY OF FINANCE

TRADUZIONE NON UFFICIALE

MEMORANDUM D'INTESA TRA IL GOVERNO DELL'INDIA ED IL GOVERNO ITALIANO riguardante "IL PROGETTO PER LA REALIZZAZIONE DI UN CENTRO PROFESSIONALE POLIVALENTE HI.TEC VOCATIONAL TRAINING".

Il Governo Indiano ed il Governo Italiano, nell'ambito dell'accordo di cooperazione tecnica Italo-indiana, sottoscritto il 27 febbraio 1981, ed ai sensi della Legge n.49 del 26 febbraio 1987, desiderando realizzare un Centro di Formazione Professionale Polivalente a Nuova Delhi...."

HANNO CONVENUTO QUANTO SEGUE

Articolo 1

Il Centro avrà la finalità di intraprendere una produzione commerciale assieme all'addestramento di mano d'opera qualificata e di tecnici quadri intermedi nel settore della meccanica, dei penumatici, e dell'industria elettronica.

Il Centro sarà costruito a Nuova Dehli, nella zona industriale di Okhla.

Articolo 2

Al fine di raggiungere lo scopo prefissato, il Centro sarà dotato dei seguenti laboratori:

LABORATORIO CAD-CAM
OFFICINA C.N.C.
LABORATORIO DI TECNOLOGIA E METROLOGIA MECCANICA
LABORATORIO DI ELETTRONICA INDUSTRIALE
LABORATORIO DI ELETTRONICA DIGITALE
LABORATORIO DI PENUMATICA ED OLEODINAMICA
LABORATORIO DI INSTALLAZIONI ELETTRICHE

ed avrà la funzione di formare personale qualificato nelle specializzazioni appresso indicate:
-Operatore di CAD-CAM
-Tecnico di produzione su macchine utensili a C.N.
-Operatore programmatore NC/NT
-Esperto di elettronica digitale
-Esperto in elettronica industriale
- Tecnico manutenzione pneumatica ed idraulica
-Tecnico laboratorio metrologia
-Esperto installazioni elettriche

Articolo 3

Il Governo Indiano designa il "Centro di Formazione Professionale ad Alta Tecnologia" di Delhi come Agenzia di Esecuzione Nazionale denominata Agenzia Indiana, responsabile per l'attuazione dei suoi obblighi in base al presente Memorandum d'intesa.

Il Governo Italiano designa la ITALIAN M3T S.p.a. come l'Agenzia Nazionale di Esecuzione responsabile per l'attuazione dei suoi obblighi in base al presente Memorandum.

Articolo 4
Contributo Italiano

La Parte Italiana contribuisce alla realizzazione del progetto con il seguente apporto:

4.1 INGEGNERIA DI BASE
L'ingegneria di base consiste nella definizione degli elaborati progettuali appresso indicati:

a) Pianta generale del Centro
scala 1 : 500

b) Pianta, sezione e prospetti dei singoli laboratori
scala 1: 100

c) specifiche tecniche di base per le opere civili, per i servizi (pavimenti, fondazioni delle macchine, aria compressa, potenza elettrica, acqua industriale)

d) Lay-out tecnologico dei singoli laboratori
Lay-out delle fondazioni delle macchine dei singoli laboratori
Lay-out dei servizi dei singoli laboratori
(solo punti di connessione)
scala 1 : 50

4.2. ATTREZZATURE
Tutte le attrezzature che saranno fornite per l'esecuzione delle attività didattiche sono elencate nell'Annesso "A".

Si prevede la fornitura di parti di ricambio attinenti alle macchine ed alle attrezzature.

Le attrezzature globali saranno spedite via mare C.I.F. Bombay.

4.3 SUPERVISIONE DEL MONTAGGIO, COLLAUDO E MESSA IN ATTIVITA' DELLE ATTREZZATURE

L e macchine e le attrezzature del Centro saranno installate, collaudate e messe in funzione in loco.
Tali attività saranno eseguite dai tecnici dei fabbricanti che forniscono i macchinari.

I tecnici dei fabbricanti lavoreranno, in questa fase, in stretto contatto con gli istruttori locali, fornendo un addestramento supplementare per quanto riguarda il macchinario.

4.4 ADDESTRAMENTO IN ITALIA

L'addestramento in Italia sarà realizzato in lingua inglese per un gruppo di 12 istruttori indiani per un periodo di 46.6 mesi/uomo.
Il Corso sarà diviso in 3 fasi:
1. acquisizione di conoscenze ed abilità professionali specifiche del settore
2. acquisizione di metodologie didattiche e di progettazione di attività formative
3. elaborazione di materiale didattico di supporto alla gestione dei corsi.

I biglietti aerei, il vitto ed alloggio,, l'assicurazione, i mezzi di trasporto interni, i sussidi(argent de poche) saranno a carico della parte Italiana.

4.5 ASSISTENZA TECNICA DIDATTICA
Il programma prevede due anni di assistenza tecnica e didattica in India per un periodo di 48 mesi/uomo. Due esperti tecnici saranno inviati per coprire le seguenti aree:

a) _Coordinamento generale e didattico_

Le attività di questo esperto saranno di:

-cooperare con la direzione del Centro per quanto riguarda i contatti con le Organizzazioni locali interessate alle attività del Centro,
- mantenere i contatti, ai fini del coordinamento generale del progetto, con gli organismi italiani e l'Agenzia Italiana di Esecuzione;
- cooperare con la Direzione del centro per quanto riguarda la gestione delle attività didattiche in relazione alle procedure amministrative di Delhi;

- provvedere, in conformità con la controparte, alla programmazione dell'addestramento per le attività e le questioni di sua competenza;
- verificare periodicamente la metodologia ed il contenuto di attività didattiche;
- coordinare in conformità con la controparte, l'elaborazione dei sussidi all'insegnamento.

b)<u>Assistenza per la parte meccanica ed elettronica:</u>;

Le funzioni di questo esperto saranno di:

- cooperare con la Direzione del Centro per quanto riguarda gli aspetti di manutenzione tecnica ed i problemi operativi.

I biglietti aerei, il vitto ed alloggio, l'assicurazione, i trasporti interni saranno a carico della Parte Italiana.

4.6 Il contributo per le attività e le attrezzature elencate, a carico della parte Italiana, ammonta a 7.521.700.000 Lire italiane

Articolo 5
Contributo Indiano

La Parte indiana contribuisce alla realizzazione del progetto con le seguenti forniture/attività:

5.1 <u>Terreno ed oneri di urbanizzazione</u>
Il terreno è ubicato nella parte industriale di Okhla, Delhi. La superficie totale del terreno è di circa 21.000 m.q."

5.2 <u>Uffcio dei lavori e delle opere civili</u>
La Parte Indiana provvederà a sviluppare l'ingegneria di dettaglio ed a realizzare la costruzione dell'edificio che ospiterà il Centro di formazione con relativi uffici, aule e laboratori; cosi' pure provvederà a fornire i materiali necessari all'installazione delle attrezzature e dei macchinari elencati nell'annesso "A". Sarà ugualmente a carico della parte indiana l'installazione dell'aria condizionata per i laboratori di macchine utensili a controllo numerico e di elettronica e la corretta installazione delle reti dei servizi, secondo le necessità dei singoli laboratori.

5.3 <u>Sdoganamento/ trasporto</u>
Non appena le attrezzature giungeranno a Bombay , la parte Indiana provvederà allo sdoganamento a Bombay ed al trasporto a Delhi compreso il costo della mano d'opera e tutti gli altri costi necessari.

5.4 <u>Assistenza al montaggio</u>
Durante il montaggio la Parte Indiana provvederà ad un supporto adeguato del personale tecnico locale, ed alle attrezzature di sollevamento necessarie per l'adempimento delle operazioni di installazione e di montaggio.

5.5 Personale
Dovrà essere designato il necessario personale direttivo, didattico, di segreteria, ausiliario e tecnico in conformità con le esigenze. Il personale indiano sarà formato da personale direttivo, didattico, di segreteria ed ausiliario, ed assicuererà un funzionamento corretto del Centro.

5.6 Addestramento in Italia
Un gruppo di 12 istruttori indiani sarà inviato in Italia con borse di studio per un periodo di 46,6 mesi/uomo, in considerazone del fatto che:

Durante le attività di formazione sarà necessario raggruppare gli istruttori in due aree:
- automazione meccanica;
- automazione elettronica

Il numero di istruttori necessario a coprire le diverse attività delle due aree è di 8 per la parte meccanica e 4 per la parte elettronica.

Entrambi i gruppi devono avere una conoscenza basica di informatica.

5.7 Materiale consumabile del Centro

La Parte Italiana provvederà alla fornitura dei materiali consumabili necessari per il funzionamento delle attività didattiche e per la manutenzione delle atrezzature installate.

Articolo 6
Entrambe i Governi controlleranno le attività delle riespettive Agenzie di esecuzione per mezzo di rapporti semestrali.

Articolo 7
Posizione degli esperti italiani

7.1 Le agevolazioni concernenti il personale Italiano (e le loro famiglie) che lavorano nell'ambito del progetto che è oggetto del presente Memorandum saranno regolamentate dall'Accordo di Cooperazione Tecnica Indo-Italiana firmato a Nuova Delhi il 27 febbraio 1981 e prorogato per mezzo di Scambio di lettere il 24 Febbraio 1987.

Articolo 8

Altri accordi

8.1 Tutte le attrezzature, macchinari e disegni saranno forniti dalla Parte Italiana con misure metriche.

8.2 La tabella per i tempi di realizzazione (Annesso "B") è stata preparata tenendo conto della data dell'ordine trasmesso dal Ministero degli Affari Esteri italiano all'Italian M3T per l'esecuzione del programma, la quale data sarà considerata come data d'inizio dell'attività.

8.3 Tutte le attrezzature fornite dalla parte Italiana diverranno proprietà del "Centro di Formazione Professionale HI-TEC" immediatamente all'atto della loro ricezione da parte del Centro.

Il Direttore Indiano del Centro, gli insegnanti locali e gli esperti italiani saranno responsabili del funzionamento delle stesse attrezzature.

8.4 Ispezioni semestrali saranno effettuate da un Comitato di Coordinamento formato da rappresentanti dell'Amministrazione di Delhi, dal "CENTRO DI FORMAZIONE PROFESSIONALE AD ALTA TECNOLOGIA", dell'Agenzia di Esecuzione Italiana,dell'Ambasciata Italiana a Nuova Delhi e del Governo Indiano, Ministero dell'Industria.

Articolo 9

Entrambi i Governi e le loro Agenzie di Esecuzione designate assicureranno che questo Memorandum d'Intesa sia attuato con la dovuta diligenza ed efficacia, e ciascuna Parte fornirà all'altrra ogni informazione che possa essere considerata necessaria per l'attuazione del Progetto.

Articolo 10

Questo Memorandum d'Intesa entrerà in vigore alla data della firma e scadrà quando il progetto sarà stato completato oppure ad ogni data concordata per reciproco accordo tra i due Governi.

Questo Memorandum ed i suoi Annessi possono essere emendati in ogni tempo con il consenso reciproco di entrambi i Governi in consultazione con le loro rispettive Agenzie di Esecuzione per mezzo di Scambio di Lettere.

IN FEDE DI CHE i sottoscritti, debitamente auterizzati dai loro rispettivi Governi hanno qui firmato il presente Memorandum d'Intesa e vi hanno apposto i loro sigilli.

FATTO a Nuova Delhi l'11 Settembre dell'anno 1989 in due originali, ciascuno in lingua inglese ed hindi, entrambi i testi essendo ugualmente autentici, In caso di controversia prevarrà il testo inglese.

PER IL GOVERNO ITALIANO

(RINIERI PAULUCCI DI CALBOLI)
AMBASCIATORE STRAORDINARIO E
PLENIPOTENZIARIO

PER IL PRESIDENTE
DELL'INDIA NELLA SUA
CAPACITA' ESECUTIVA
(DALIP MEHTA)
SEGRETARIO AGGIUNTO
MINISTERO DELLE FINANZE

73.

4 ottobre 1989, Montevideo

Protocollo esecutivo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica orientale dell'Uruguay (1)

riguardante il

Progetto per la realizzazione di un "Centro di Formazione per il Disegno Industriale".

Il Governo della Repubblica Orientale dell'Uruguay e il Governo della Repubblica Italiana, nell'ambito dell'accordo di cooperazione tecnica sottoscritto dai due Paesi il 4 settembre 1987 e ai sensi della legge italiana n. 49 del 26 febbraio 1987, relativa alla nuova disciplina della Cooperazione Italiana allo Sviluppo, desiderando realizzare un Centro di Formazione per il Disegno Industriale e la Comunicazione Visiva, hanno concordato quanto segue:

ART. 1
(Finalità)

Il Centro avrà come obiettivo principale la formazione di progettisti nei vari settori dell'industria uruguaiana, con conseguente innalzamento del livello tecnico e qualitativo del prodotto manifatturiero locale e l'avviamento di un processo di razionalizzazione della produzione industriale.
Il Centro sarà ubicato a Montevideo nei locali dell'ex carcere Miguelete, appositamente ristrutturato dalla Parte Uruguaiana.

ART. 2
(Caratteristiche dell'istituzione)

2.1. Al fine di consentire il raggiungimento dell'obiettivo prefissato verrà attivato nel Centro un corso quadriennale, a livello parauniversitario, costituito da un primo biennio a carattere propedeutico e da un secondo biennio di specializzazione.

(1) Entrata in vigore: 4 ottobre 1989.

2.2. Il superamento degli esami previsti dal Piano di studi quadriennale permetterà il conseguimento del diploma di "Designer".

2.3. Oltre ai locali per le attività di insegnamento teorico e grafico, il Centro disporrà, per le attività tecnico-pratiche, dei seguenti laboratori attrezzati:
-fotografia,
-serigrafia,
-preparazione e stampa offset,
-preparazione testo e immagini,
-allestimento e packaging,
-informatica,
-preparazione dei prototipi (legno, metalli, ceramica, tessuto, pietre semipreziose).

ART. 3
(Programmazione delle attività)

3.1. Per garantire il compimento degli obiettivi previsti dal Progetto, il Direttore uruguaiano e il Condirettore italiano predisporranno la Programmazione annuale di lavoro, nella quale verranno determinati gli obiettivi specifici, relativi a ciascun periodo, come pure le attività generali del Centro, le attività del personale esperto italiano e del personale uruguaiano, la programmazione dei vari corsi con modalità e tempi di attuazione, le previsioni di materiale didattico di consumo per l'approvigionamento dei laboratori.

3.2. Nell'ambito dello spirito della Cooperazione bilaterale e compatibilmente con la programmazione didattica del Centro, il Direttore uruguaiano e il Condirettore italiano, con la preventiva autorizzazione delle rispettive autorità, potranno organizzare anche corsi monografici, seminari, conferenze e altre attività paradidattiche finalizzate ad una maggiore diffusione di aspetti specifici delle culture di entrambi i Paesi, ma sempre attinenti agli obiettivi e ai profili didattici dell'istituzione, senza che ciò comporti oneri aggiuntivi per la parte italiana.

3.3. Gli esperti italiani svolgeranno attività di formazione al personale docente uruguaiano, parteciperanno alla elaborazione dei programmi per le rispettive discipline, predisporranno il materiale didattico necessario.

ART. 4
(Enti esecutori)

Le parti convengono che il Centro sia alle dirette dipendenze del Ministero uruguaiano dell'Educazione e della Cultura.
Il Governo italiano su indicazione del Governo uruguaiano, designa il Centro Analisi Sociale Progetti quale organismo nazionale responsabile per l'esecuzione delle attività previste dal presente Protocollo d'Intesa.

ART. 5
(Contributo italiano)

La parte italiana contribuirà alla realizzazione del progetto con le seguenti attività/forniture:

5.1. **Progettazione tecnica**

Progettazione della ristrutturazione del Centro, con definizione degli elaborati progettuali e consulenza alla direzione dei lavori uruguaiana per la realizzazione delle opere civili;

5.2. **Forniture**

Definizione, acquisto e invio CIF delle attrezzature e dei sussidi didattici necessari allo svolgimento delle attività dei singoli laboratori del centro, per un valore complessivo di un miliardo di lire italiane.

5.3. **Training in Italia**

La parte italiana concederà dieci borse di studio; di sei mesi cadauna, ad altrettanti docenti uruguaiani per un corso di perfezionamento in Italia, da utilizzarsi durante il primo anno di attività.
Le borse saranno comprensive di viaggio aereo, assicurazione, soggiorno in Italia, trasporti interni e sussidi didattici.
La selezione del personale uruguaiano sarà effettuata congiuntamente dalle due parti, sulla base di criteri stabiliti dalle parti medesime.

5.4. **Assistenza tecnico-didattica**

L'attività di formazione dei docenti uruguaiani, sarà assicurata attraverso l'invio di quattro esperti italiani, uno dei quali, per un periodo di 24 mesi, avrà la funzione di Coordinatore del progetto e l'incarico di Condirettore del Centro; gli altri tre esperti saranno impegnati per complessive 36 mensilità.

Le attività del predetto personale saranno integrate da corsi monografici e seminari, tenuti da docenti italiani, per complessivi 6 mesi/uomo.
L'attività di formazione comprenderà anche la preparazione di sussidi didattici di base, di materiale audiovisivo, e l'elaborazione dei programmi curriculari dei corsi.
I costi degli esperti, comprensivi di remunerazione, viaggi aerei e assicurazione, saranno interamente a carico della parte italiana.

ART. 6
(Contributo uruguaiano)

La parte uruguaiana contribuirà alla realizzazione del progetto con le seguenti attività/forniture:

6.1. Personale

L'organico uruguaiano sarà costituito dal personale direttivo, docente, amministrativo e ausiliario necessario al buon funzionamento del Centro.
La selezione del predetto personale sarà effettuata come già indicato nel precedente punto 5.3.
Tra il personale selezionato saranno individuati dieci docenti da inviare in Italia per il corso di perfezionamento. Al rientro in Uruguay detti docenti resteranno a disposizione del Centro per un periodo minimo di 24 mesi.

6.2. Opere civili

Sulla base delle indicazioni e dei lay-out forniti dal Centro Analisi Sociale Progetti, la parte uruguaiana provvederà alla ristrutturazione dell'edificio Miguelete.

6.3. Dogana e trasporti
All'arrivo in loco delle attrezzature fornite dall'Italia, la parte uruguaiana provvederà allo sdoganamento e al trasporto delle stesse fino ai locali del Centro.

6.4. Assistenza al montaggio
L'assemblaggio delle attrezzature sarà assicurato da un idoneo supporto di personale tecnico locale.

6.5. Materiale di consumo

La parte locale provvederà a fornire tutto il materiale di consumo necessario allo svolgimento delle attività didattiche e alla manutenzione delle attrezzature istallate nei laboratori.

ART. 7
(Conduzione del Centro)

7.1. Le parti convengono che la conduzione del Centro, in particolare per quanto attiene agli aspetti amministrativi, venga effettuata da un Direttore uruguaiano.

7.2. La conduzione e il coordinamento dell'attività didattica, saranno di competenza di un Condirettore italiano, il quale sarà responsabile anche della formazione del personale docente locale.
In queste attività il Condirettore italiano sarà coadiuvato dal Direttore uruguaiano.

ART. 8
(Inizio e durata del Progetto)

Si conviene che i corsi didattici previsti potranno avere inizio soltanto a seguito di comprovata esecuzione delle seguenti attività:
- ristrutturazione di tutti i locali del Centro previsti per le attività didattiche e di supporto;
- istallazione e avviamento delle attrezzature previste per i diversi laboratori;
- nomina del Direttore uruguaiano, del Condirettore italiano, di un numero sufficiente di docenti e del personale tecnico e amministrativo di supporto.

L'assistenza tecnico-didattica italiana in Uruguay avrà una durata di 24 mesi, a partire dalla data di inizio dei corsi previsti dal Progetto.

ART. 9
(Personale)

9.1. Il personale uruguaiano e gli esperti italiani svolgeranno le proprie funzioni alle dirette dipendenze rispettivamente del Direttore uruguaiano e del Condirettore italiano, sulla base delle attività previste dalla programmazione del Progetto.

9.2. Il personale dei due Paesi potrà usufruire di congedo ordinario soltanto nei periodi previsti dal calendario scolastico locale.

9.3. Per gli esperti italiani, inoltre, la durata complessiva del predetto congedo ordinario sarà regolamentata dalle disposizioni di legge vigenti in Italia.

ART. 10
(Status degli esperti italiani)

Ai sensi dell'art. 7 dell'Accordo di Cooperazione Tecnica del 4 settembre 1987, il Governo uruguaiano si impegna a:

10.1. facilitare al personale italiano e ai suoi familiari le procedure amministrative per l'ottenimento di visti e permessi di residenza. L'Ambasciata italiana notificherà al Ministero degli Affari Esteri uruguaiano i nominativi degli esperti che opereranno nel progetto e dei rispettivi familiari.

10.2. Assicurare che il trattamento accordato al personale italiano e ai loro familiari non sia inferiore a quello concesso al personale di assistenza tecnica mandato in Uruguay da Organismi Internazionali.

10.3. Garantire al personale italiano l'esenzione da tasse doganali, imposte e altri oneri connessi a effetti personali al momento dell'arrivo in Uruguay, incluso un veicolo importato in Uruguay per esclusivo uso personale in conformità al regime ivi stabilito per i funzionari tecnico amministrativi e permettere di riesportare i menzionati effetti e beni al termine della permanenza in Uruguay del personale medesimo;

10.4. Esentare il personale italiano da tasse e imposte sulla retribuzione e gli emolumenti loro corrisposti dalla Parte italiana per i servizi resi in Uruguay relativi al presente accordo.

10.5. Informare immediatamente l'Ambasciata italiana a Montevideo in caso di arresto o detenzione, per qualsiasi ragione, del personale italiano o membri delle loro famiglie o in caso di azione criminale perseguibile contro di loro.

ART. 11
(Disposizioni varie)

11.1. Al termine del programma tutte le attrezzature e i sussidi didattici forniti dalla parte italiana diventeranno di proprietà del Centro.

11.2. Resta inteso che durante lo svolgimento del programma le predette attrezzature dovranno rimanere nei locali del Centro dove sono state espressamente destinate; il Direttore uruguaiano, congiuntamente al Condirettore italiano, avranno la responsabilità del buon funzionamento delle attrezzature in questione.

11.3. Nel caso che la parte uruguaiana consideri necessario dotare il Centro di attrezzature addizionali, dovrà consultare il Condirettore italiano.

ART. 12

Verifiche semestrali verranno effettuate da un apposito Comitato di Coordinamento, costituito da un rappresentante del Ministero dell'Educazione e della Cultura uruguaiano, dal Direttore uruguaiano del Centro, da un funzionario della Rappresentanza Diplomatica italiana in Uruguay e dal Condirettore italiano.

ART. 13
(Controversie)

Eventuali controversie che possano sorgere durante l'attuazione del Programma devono essere preventivamente sottoposte all'esame del Comitato di cui al precedente Art. 12. Qualora non fosse possibile dirimerle in tale sede, le eventuali controversie saranno dal Comitato sottoposte ai relativi Governi per la risoluzione in via diplomatica.

ART. 14
(Entrata in vigore e durata del programma)

Il presente Protocollo entrerà in vigore al momento della firma ed avrà durata triennale. Esso sarà rinnovato tacitamente per l'ulteriore eventuale periodo necessario alla completa esecuzione del Programma, salvo denuncia scritta di una delle Parti, da inoltrare con preavviso di almeno sei mesi.

Firmato a Montevideo, Repubblica Orientale dell'Uruguay, in data quattro ottobre millenovecentottantanove, in due versioni originali, una in linlingua italiana e una in lingua spagnola,entrambe ugualmente valide.

PER IL GOVERNO
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PER IL GOVERNO DELLA
REPUBBLICA ORIENTALE DELL'URUGUAY

74.

9 ottobre 1989, Londra

Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord per la collaborazione nell'utilizzo della sorgente di neutroni per spallazione Isis per ricerche di materia condensata (1)

Il Governo della Repubblica Italiana e il Governo del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord;

Nel desiderio di incoraggiare una maggiore e proficua collaborazione scientifica tra i loro Paesi;

Riconoscendo in particolare l'importanza della spettroscopia e della diffrazione neutronica per la ricerca di materia condensata;

Consapevoli che la sorgente di neutroni per spallazione - ISIS - presso il Rutherford Appleton Laboratory del Science and Engineering Research Council, a Chilton R.U., rappresenta l'impianto pulsato di neutroni più avanzato del mondo, in quanto offre opportunità uniche per la ricerca di materia condensata usando fasci di neutroni e muoni;

Considerando lo sviluppo nella collaborazione internazionale nell'utilizzazione dell'impianto a seguito del Memorandum d'Intesa firmato nel 1985;

Considerando la collaborazione sviluppata nell'ambito del Protocollo firmato nel 1985 tra il Consiglio Nazionale delle Richerche e il Science and Engineering Research Council;

Nel desiderio di assicurare agli scienziati dei loro Paesi un futuro accesso all'impianto;

(1) Entrata in vigore: 9 ottobre 1989.

Riconoscendo i vantaggi che deriveranno dalla collaborazione internazionale nello sfruttamento dell'impianto;

Hanno convenuto quanto segue:

ARTICOLO 1

L'Accordo regola la collaborazione nell'utilizzo della. Sorgente di neutroni per spallazione ISIS; nell'Annesso al presente Accordo si dà una descrizione tecnica dell'impianto.

ARTICOLO 2

L'obiettivo dell'Accordo è assicurare agli scienziati italiani l'accesso ad ISIS allo scopo di svolgere la ricerca sulle proprietà della materia condensata usando fasci di neutroni e muoni.

ARTICOLO 3

Le Parti dell'Accordo dovranno fare del loro meglio per difendere la preminenza dell'impianto e per sviluppare nuovi metodi per la ricerca di fasci neutronici, migliorando in tal modo la qualità del programma di ricerca. Esse dovranno incoraggiare lo studio e lo sviluppo di altre tecniche che possano essere effettuabili con ISIS, ivi inclusa l'utilizzazione e lo sviluppo dell'impianto di muoni.

ARTICOLO 4

Gli scienziati italiani potranno essere rappresentati nei relativi Comitati ISIS, in particolare il Comitato

Consultivo Scientifico ISIS, che prende in esame le questioni scientifiche e tecniche relative allo utilizzo dell'impianto, ivi inclusa la valutazione di proposte spermimentali e l'assegnazione del tempo macchina.

ARTICOLO 5

Il Science and Engineering Research Council e la corrispondente Agenzia o Agenzie italiane dovranno concludere accordi separati che stabiliscano le procedure di collaborazione e che includano i contributi finanziari da pagare. Il Consiglio Nazionale delle Ricerche e il Science and Engineering Research Council possono convenire di collaborare nel contesto dell'Accordo, firmato il 29 novembre 1985, opportunamente integrato, relativo a ricerche neutroniche, usando la sorgente di neutroni per spallazione.

ARTICOLO 6

L'Accordo è aperto all'adesione da parte di paesi terzi.
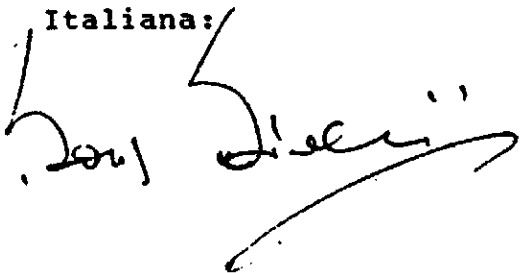
ARTICOLO 7

Il presente Accordo entrerà in vigore dopo la firma e avrà durata fino al 31 dicembre 1992. L'Accordo sarà rivisto nel 1991, momento in cui si prenderà in esame la proroga.
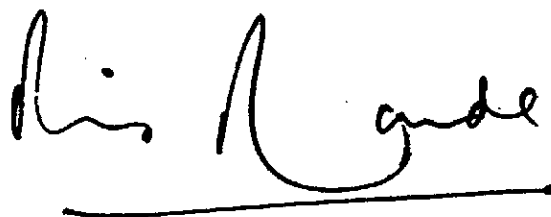
A testimonianza di quanto sopra i firmatari, debitamente autorizzati a ciò dai loro rispettivi Governi, hanno sottoscritto il presente Accordo.

Fatto in duplice copia a Londra il 9 Ottobre dell'anno 1989. Scritto in italiano e in inglese, i due testi facenti ugualmente fede.

Per il Governo della Repubblica Italiana:

Per il Governo del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord:

ANNESSO

DESCRIZIONE SCHEMATICA DEGLI IMPIANTI DISPONIBILI PER GLI UTILIZZATORI PRESSO L'ISIS

Introduzione

1) L'ISIS è un impianto pulsato per spallazione che produce fasci di neutroni (ed anche fasci di muoni) per la ricerca di materia condensata, situato al Rutherford Appleton Laboratory del Science and Engineering Research Council del Regno Unito, nell'Oxfordshire, Inghilterra.

2) L'impianto consiste in un acceleratore di protoni ad alta intensità che alimenta una stazione targhetta per la produzione di neutroni, e in una serie di strumenti per urti di neutroni con relative attrezzature. Il fascio di protoni serve anche, indipendentemente, un impianto di fasci di muoni.

Acceleratore

3) Il sistema acceleratore comprende un iniettore linac accoppiato ad un sincrotrone di protoni a rapido ciclaggio. I parametri di progetto sono i seguenti:

Energia di iniezione di protoni	70	MeV
Energia finale di protoni	800	MeV
Lunghezza di impulso dei protoni	0,4	microsec
Frequenza di impulso	50	Hz
Intensità di protoni	$2,5.10^{13}$	protoni per impulso

Questi parametri corrispondono ad una corrente di protoni di 200 microamps.

4) Nell'immediato futuro si ha intenzione di operare ad una corrente di protoni media di circa 100 microamps, e di aumentare la efficienza del sistema acceleratore a più del

90%. Successivamente la corrente di protoni sarà aumentata fino al suo massimo livello di operatività.

5) L'attuale energia di protoni è 750 MeV; dopo un periodo di attività si presume che sarà elevata a 800 MeV.

Stazione targhetta

6) La stazione targhetta comprende un insieme di targhette di uranio-238; un sistema di multimoderatori e riflettori; un massiccio schermaggio da radiazioni; uscite di fasci di neutroni con relativi collimatori e otturatori dei fasci.

7) Ci sono quattro sistemi di moderatori di neutroni e cioè:

300K	H_2O
300K	H_2O
100K	CH_4
20K	H_2

8) Lo schermaggio, insieme alla collimazione delle uscite dei fasci ed agli otturatori, assicura che vengano prodotti fasci puri con bassi livelli di radiazioni estranee nell'area sperimentale.

Strumentazione

9) Gli strumenti per diffusione di neutroni sono sistemati intorno alla stazione targhetta in un'ampia sala sperimentale.

10) Attualmente ci sono dieci macchine per neutroni completamente messe a disposizione degli utilizzatori. C'è una macchina in preparazione, e due macchine in corso di costruzione o di commissionamento. C'è inoltre l'impianto di muoni.

11) Le attuali 13 macchine per neutroni sono le seguenti:

STRUMENTO		MODERATORE	SITUAZIONE	APPLICAZIONI SCIENTIFICHE
Spettrometro a riflessione critica	CRISP	H_2	Disponibile	Struttura di superficie, magnetismo di interfacce e superfice.
Spettrometro electron volt	eVS	H_2O	In preparazione	Livelli di energia elettronica. Eccitazioni in cristalli. Moto di particella singola in sistemi quantistici.
Spettrometro ad alta energia trasferita	HET	H_2O	Disponibile	Eccitazioni magnetiche e vibrazionali. Scattering Brillouin. Moto di particella singola in sistemi quantistici.
Diffrattometro per polveri ad alta risoluzione	HRPD	CH_4	Disponibile	Determinazione strutturale per grande cella unitaria. Transizioni di Fase. Effetti di allargamento di riga.
Spettrometro ad alta risoluzione per scattering quasi elastico ed inelastico	IRIS	H_2	Disponibile	Moto diffusivo rotazionale e traslazionale in sistemi molecolari. Tunnelling quantistico.
Diffrattometro per liquidi e amorfi	LAD	CH_4	Disponibile	Strutture di liquidi e solidi amorfi. Solidi cristallini.
Strumento scattering a piccolo angolo	LOQ	H_2	Disponibile	Strutture biologiche, macro-molecolari e altre su grande scala.

STRUMENTO		MODERATORE	SITUAZIONE	APPLICAZIONI SCIENTIFICHE
Strumento a rotore multiangolo	MARI	CH_4	In costruzione	Eccitazioni in sistemi cristallini e amorfi, spettroscopia magnetica e molecolare.
Spettrometro a neutroni polarizzati	POLARIS	H_2O	Disponibile	Strutture magnetiche.
Spettrometro per eccitazioni collettive coerenti	PRISMA	CH_4	Disponibile	Eccitazioni collettive di fonone e magnone in cristalli singoli.
Diffratometro a neutroni a piccolo angolo per campioni amorfi e liquidi	SANDALS	CH_4	In costruzione	Fattori di struttura di sistemi fluidi, amorfi e biologici.
Diffrattometro a cristallo singolo	SXD	H_2O	Disponibile	Determinazione della struttura di cristalli singoli.
Spettrometro ad analizzatore cristallino focalizzato nel tempo	TFXA	H_2O	Disponibile	Spettroscopia molecolare. Scienza delle superfici.

12) L'impianto per muoni è attrezzato per la ricerca di MSR usando misure trasversali, longitudinali e a campo zero. Possono essere prodotti fasci di muoni sia positivi che negativi.

13) E' fornito per tutte le macchine un sistema comprensivo per l'acquisizione e riduzione dei dati. Esso dà allo sperimentatore le seguenti possibilità:

a) la facoltà di iniziare e controllare il corso di un esperimento o sequenza di esperimenti. Ciò include la registrazione di dati da qualsiasi sistema che controlla il sistema campione;
b) un andamento a visualizzazione grafica dei dati di corrente con le possibilità di normalizzazione e sottrazione del fondo;
c) la facoltà di conservare copie di dati osservati e di mantenere aggiornati i cataloghi sia di dati grezzi che di dati parzialmente analizzati. Questi cataloghi sono fatti in modo che l'utilizzatore possa interrogarli in modo interattivo;
d) la facoltà di fondere un numero di serie di dati in una misura composita;
e) possibilità di manipolazione e presentazione grafica dei dati in una forma più interpretabile. Per esempio, le intensità osservate in funzione di tempo ed angolo possono essere trasformate semplicemente in una funzione d'urto che dipende dalla quantità di moto e dall'energia trasferita;
f) disponibilità di dati grezzi e ridotti su un mezzo di trasferimento compatibile con il calcolatore privato dello sperimentatore.

Nella sala di sperimentazione verrà sistemato un centro di calcolo contenente terminali grafici, stampanti, plotter grafici. Verrà sistemata anche una seconda stazione di lavoro in un vicino edificio per uffici.

75.

10 ottobre 1989, Vienna

Accordo tra il Governo italiano e l'organizzazione per lo sviluppo industriale delle Nazioni Unite concernente le intese relative alla prima consultazione dell'organizzazione per lo sviluppo industriale delle Nazioni Unite sulle imprese su piccola e media scala comprese le cooperative (1)

WHEREAS the Government of Italy ("the Government") has informed the United Nations Industrial Development Organization ("the UNIDO") that the Government would host the Organization's First Consultation on Small- and Medium-Scale Enterprises including Co-operatives ("the Consultation");

WHEREAS the General Assembly of the United Nations, in paragraph 5 of section I of its resolution 40/243 of 18 December 1985, decided that sessions of United Nations bodies may be held away from their established headquarters when the Government issuing the invitation for a session to be held within its territory has agreed to defray, after consultation with the Secretary-General of the United Nations as to their nature and possible extent, the actual additional costs directly or indirectly involved;

NOW THEREFORE, the UNIDO and the Government hereby agree as follows:

<u>Article I</u>
<u>Date and place of the Consultation</u>

The Consultation shall be held at Bari from 9 to 13 October 1989.

(1) Entrata in vigore: 10 ottobre 1989.

Article II
Attendance at the Consultation

1. In accordance with the Rules of Procedure for the System of Consultations (ID/B/258) adopted by the Permanent Committee of the Industrial Development Board of the UNIDO, at its sixteenth session held in May 1982, the Consultation shall be open to participation by participants or observers from:

(a) States members of the UNIDO or the United Nations

(b) Interested international, intergovernmental and non-governmental organizations

2. The Director-General of UNIDO shall designate the officials of the UNIDO required for the Consultation.

3. The public meetings of the Consultation shall be open to representatives of information media accredited by the UNIDO at its discretion after consultation with the Government.

Article III
Police protection

The Government shall furnish such police protection as may be required to ensure the effective functioning of the Consultation in an atmosphere of security and tranquility free from interference of any kind. While such police services shall be under the direct supervision and control of a senior officer provided by the Government, this officer shall work in close co-operation with a designated senior official of the UNIDO.

Article IV
Financial arrangements

1. The Government, in addition to the financial obligations provided for elsewhere in this Agreement shall in accordance with General Assembly resolution 40/243, Section I, paragraph 5, bear the actual additional costs directly or indirectly involved in holding the Consultation in Italy rather than at the established headquarters of UNIDO at Vienna. Such costs, which are provisionally estimated at approximately US$ 499.840, shall include, but not be restricted to, the actual additional costs of travel and staff entitlements of the UNIDO officials assigned to plan for or attend the Consultation, as well as the costs of shipping any necessary equipment and supplies. Arrangements for the travel of UNIDO officials required to plan for or service the Consultation and for the shipment of any necessary equipment and supplies shall be made by the UNIDO Secretariat in accordance with the Staff Regulations and Rules of the UNIDO and its related administrative practices regarding travel standards, baggage allowances, subsistence payments and terminal expenses.

2. The Government has, by letter of 29 May 1989, authorized UNIDO to charge to the Italian Contribution to the Industrial Development Fund the UNIDO the sum of US$ 499.840, representing the total estimated costs referred to in paragraph 1. If necessary, the Government shall authorize UNIDO to charge further sums as requested by the UNIDO so that the latter will not at any time have to finance temporarily from its cash resources the extra costs that are the responsibility of the Government.

3. The funds required by paragraph 2 shall be used only to pay the obligations of the UNIDO in respect of the Consultation.

4. After the Consultation the UNIDO shall give the Government a detailed set of accounts showing the actual additional costs incurred by the UNIDO and to be borne by the Government pursuant to paragraph 1. These costs shall be expressed in United States dollars, using the United Nations official rate of exchange at the time the payments are made. UNIDO, on the basis of this detailed set of accounts, shall remit to the Industrial Development Fund any funds unspent out of the funds required by paragraph 2. Should the actual additional costs exceed the funds drawn by UNIDO in accordance with paras. 1 and 2, the Government shall authorize UNIDO to draw from the Italian Contribution to the Industrial Development Fund the outstanding balance through a project revision within one month of the receipt of the detailed accounts. The final accounts shall be subject to audit as provided in the Financial Regulations and Rules of UNIDO, and the final adjustment of accounts shall be subject to any observations which may arise from the audit carried out by the External Auditor for UNIDO, whose determination shall be accepted as final by both UNIDO and the Government.

Article V
Liability

1. The Government shall be responsible for dealing with any action, claim or other demand against the UNIDO or its officials and arising out of:

(a) Injury to persons or damage to or loss of property in the premises made available to

UNIDO under its contract with ICEPS of 27 July 1989 or in premises under the control of the Government;

(b) The employment for the Consultation of the personnel provided to UNIDO under its contract with ICEPS of 27 July 1989.

2. The Government shall indemnify and hold harmless the UNIDO and its officials in respect of any such action, claim or other demand.

Article VI
Privileges and immunities

1. The Convention on the Privileges and Immunities of the Specialized Agencies, adopted by the General Assembly of the United Nations on 21 November 1947, including Annex XVII, to which Italy is a party, shall be applicable in respect of the Consultation. In particular, the participants referred to in article II, paragraph 1 (a), above, shall enjoy the privileges and immunities provided under article V of the Convention, the officials of the UNIDO performing functions in connexion with the Consultation referred to in article II, paragraph 2, above, shall enjoy the privileges and immunities provided under articles VI and VIII of the Convention and any experts on mission for the UNIDO in connexion with the Consultation shall enjoy the privileges and immunities provided in Annex XVII to and article VIII of the Convention.

2. The representatives or observers referred to in article II, paragraph 1 (b), above, shall enjoy immunity from legal process in respect of words spoken or written and any act performed by them in connexion with their participation in the Consultation.

3. The personnel recruited by UNIDO and the personnel made available to UNIDO under its contract with ICEPS of 27 July 1989 (including, inter alia, conference and information clerks, telephone operators, ushers, messengers and document distribution clerks) shall enjoy immunity from legal process in respect of words spoken or written and any act performed by them in their official capacity in connexion with the Consultation.

4. Without prejudice to the preceding paragraphs of the present article, all persons performing functions in connexion with the Consultation, including those referred to in paragraph 3 above and all those participating in the Consultation, shall enjoy the privileges, immunities and facilities necessary for the independent exercise of their functions in connexion with the Consultation.

5. All persons referred to in article II shall have the right of entry into and exit from Italy, and no impediment shall be imposed on their transit to and from the conference area. They shall be granted facilities for speedy travel. Visas and entry permits, where required, shall be granted free of charge, as speedily as possible and not later than two weeks before the date of the opening of the Consultation, provided the application for the visa is made at least three weeks before the opening of the Consultation; if the application is made later, the visa shall be granted not later than three days from the receipt of the application. Arrangements shall also be made to ensure that visas for the duration of the Consultation are delivered at the airport or other specified points of entry to participants who were unable to obtain them prior to their arrival. Exit permits, where required, shall be granted free of charge, as speedily as possible, and in any case not later than three days before the closing of the Consultation.

6. For the purpose of the Convention on the Privileges and Immunities of the Specialized Agencies, the conference premises made available to UNIDO under its contract with ICEPS of 27 July 1989 shall be deemed to constitute premises of the UNIDO in the sense of section 5 of the Convention and access thereto shall be subject to the authority and control of the UNIDO. The premises shall be inviolable for the duration of the Consultation, including the preparatory stage and the winding up.

7. All persons referred to in article II, above, shall have the right to take out of Italy at the time of their departure, without any restriction, any unexpended portions of the funds they brought into Italy in connexion with the Consultation.

8. The Government shall allow the temporary importation, tax- and duty-free, of all equipment, including technical equipment accompanying representatives of information media, and shall waive import duties and taxes on supplies necessary for the Consultation. It shall issue without delay any necessary import and export permits for this purpose.

Article VII
Settlement of disputes

Any dispute between the UNIDO and the Government concerning the interpretation or application of this Agreement that is not settled by negotiation or other agreed mode of settlement shall be referred at the request of either party for final decision to a tribunal of three arbitrators, one to be named by the Director-General of the UNIDO, one to be named by the Government and the third, who shall be the chairman, to be chosen by the first two; if either party fails to

appoint an arbitrator within 60 days of the appointment by the other party, or if these two arbitrators shall fail to agree on the third arbitrator within 60 days of their appointment, the President of the International Court of Justice may make any necessary appointments at the request of either party. However, any such dispute that involves a question regulated by the Convention on the Privileges and Immunities of the Specialized Agencies shall be dealt with in accordance with section 32 of that Convention.

Article VIII
Final provisions

1. This agreement may be modified by written agreement between the UNIDO and the Government.

2. This Agreement shall enter into force immediately upon signature by the Parties and shall remain in force for the duration of the Consultation and for such a period thereafter as is necessary for all matters relating to any of its provisions to be settled.

SIGNED this 10 day of October 1989, at Vienna in two copies in English.

FOR THE GOVERNMENT OF ITALY:

Corrado Taliani
Ambassador Extraordinary and Plenipotentiary
Permanent Representative of Italy to UNIDO

FOR THE UNITED NATIONS INDUSTRIAL DEVELOPMENT ORGANIZATION:

Anatoli Vassiliev
Officer-in-Charge

TRADUZIONE NON UFFICIALE

ACCORDO TRA IL GOVERNO ITALIANO
E L'ORGANIZZAZIONE PER LO SVILUPPO INDUSTRIALE DELLE NAZIONI UNITE
CONCERNENTE IE INTESE RELATIVE ALLA PRIMA CONSULTAZIONE DELL'ORGA+
NIZZAZIONE PER LO SVILUPPO INDUSTRIALE DELLE NAZIONI UNITE
SULLE IMPRESE SU PICCOLA E MEDIA SCALA COMPRESE LE COOPERATIVE

==

CONSIDERANDO che il Governo Italiano ("il Governo") ha informato l'Organizzazione per lo Sviluppo Industriale delle Nazioni Unite ("l'UNIDO") che il Governo avrebbe ospitato la prima Consultazione dell'Organizzazione sulle Imprese su piccola e media scala comprese le Cooperative ("la Consultazione");

CONSIDERANDO che l'Assemblea Generale delle Nazioni Unite, al paragrafo 5 della I Sezione della sua Risoluzione 40/243 del 18 Dicembre 1985, ha deciso che sessioni di organismi delle Nazioni Unite possono aver luogo in luoghi diversi dalla loro sede ufficiale qualora il Governo che invia la convocazione per una sessione che deve svolgersi sul suo territorio, abbia convenuto di sostenere i costi effettivi supplementari implicati direttamente o indirettamente, dopo essersi consultato con il Segretario Generale delle Nazioni Unite relativamente alla natura ed eventuale misura di tali costi;

PERTANTO, l'UNIDO ed il Governo convengono con il presente Accordo quanto segue:

ARTICOLO I

Data e luogo della consultazione

La consultazione avra luogo a Bari dal 9 al 13 Ottobre 1989.

ARTICOLO II

Partecipanti alla Consultazione

1. In conformita con il Regolamento Interno del Sistema di Consultazioni (ID/B/258) adottato dal Comitato Permanente del Consiglio di Sviluppo Industriale dell UNIDO, nella sua sedicesima sessione svoltasi nel Maggio del 1982, la Consultazione sara aperta alla partecipazione di partecipanti od osservatori provenienti da:

(a) Stati membri dell'UNIDO o delle Nazioni Unite

(b) Organizzazioni interessate internazionali, intergovernative e non governative

2. Il Direttore-Generale dell'UNIDO designerà i funzionari dell'UNIDO necessari per la Consultazione.

3. Le riunioni pubbliche della Consultazione saranno aperte ai rappresentanti dei mass-media accreditati dall'UNIDO come riterrà opprtuno, dopo consultazioni con il Governo.

ARTICOLO III

Protezione di polizia

Il Governo fornira la protezione di polizia che potra essere necessaria per garantire il funzionamento effettivo della Consultazione in una atmosfera di sicurezza e di tranquillità senza interferenze di sorta.
Tali servizi di polizia saranno sotto la supervisione diretta ed il controllo di un funzionario di grado superiore designato dal Governo, e tale ufficiale operera in stretta cooperazione con un funzionario di grado superiore dell'UNIDO

ARTICOLO IV

Intese finanziarie

1. Il Governo, oltre agli obblighi finanziari stabiliti altrove in questo Accordo, prendera a carico, in conformità con la Risoluzione dell'Assemblea Generale 40/243, Sezione I, paragrafo 5, i costi effettivi supplementari implicati direttamente o indirettamente per il fatto che la Consultazione si svolge in Italia piuttosto che presso la sede ufficiale dell'UNIDO a Vienna. Tali costi, la cui valutazione provvisoria è di circa $ US 499.840 includeranno, ma senza necessariamente limitarsi ad essi, i costi supplementari effettivi di viaggio e quelli relativi alle autorizzazioni in materia di personale dei funzionari dell'UNIDO incaricati di pianificare o di partecipare alla Consultazione, nonché i costi per la spedizione via mare di ogni necessaria attrezzatura e fornitura.

Le intese concernenti il viaggio dei funzionari dell'UNIDO designati a pianificare la Consultazione o provvedere ai suoi servizi, nonche la spedizione di ogni necessaria attrezzatura e fornitura dovranno essere effettuate dal Segretariato dell'UNIDO in conformità con le Regole ed i Regolamenti del Personale dell'UNIDO e le prassi amministrative relative concernenti le modalità standard di viaggio, l'indennità bagaglio, le diarie e spese finali.

2. Con lettera del 29 Maggio 1989, il Governo ha autorizzato l'UNIDO ad addebitare al contributo Italiano al Fondo di sviluppo industriale presso l'UNIDO, la somma di $ US 499.840, che rappresenta i costi totali previsti di cui al par.1. Se necessario, il Governo autorizzerà l'UNIDO ad addebitare ulteriori somme eventualmente richieste dall'UNIDO, in modo che quest'ultima non debba in alcun momento finanziare temporaneamente, con le sue risorse di denaro liquido, costi supplementari la cui responsabilità spetta al Governo.

3. I fondi richiesti dal paragrafo 2 saranno utilizzati unicamente per pagare gli obblighi dell'UNIDO per quanto riguarda la Consultazione.

4. Dopo la Consultazione, l'UNIDO darà al Governo l'insieme dettagliato dei conti indicanti i costi supplementari effettivi sostenuti dall'UNIDO e che devono essere a carico del Governo in conformità con il paragrafo 1. Tali costi saranno espressi in dollari USA, al tasso di cambio ufficiale delle Nazioni Unite al momento in cui i pagamenti vengono fatti. L'UNIDO, in base a questo insieme dettagliato di conti, consegnera al Fondo di sviluppo industriale ogni fondo che non e stato speso sui fondi previsti dal par.2. Qualora i costi effettivi supplementari dovessero superare i fondi prelevati dall'UNIDO in conformità con i paragrafi 1 e 2, il Governo autorizzerà l'UNIDO a prelevare dal Contributo italiano al Fondo per lo sviluppo industriale il saldo insoluto, per mezzo di una revisione del piano entro un mese dalla ricezione dei conti dettagliati. I conti finali saranno sottoposti a verifica contabile come previsto nei Regolamenti e Regole Finanziarie dell'UNIDO e la quadratura definitiva dei conti sara sottoposta a qualsiasi osservazione che possa derivare dalla verifica svolta dai revisori dei conti esterni dell'UNIDO, la cui decisione sara accettata come definitiva sia dall'UNIDO che dal Governo.

Articolo V

Responsabilità

1. Il Governo avra la responsabilità di trattare qualsiasi azione, ricorso o altra pretesa contro l'UNIDO oppure i suoi funzionari a seguito :

a) di danni alle persone oppure danni o perdita di beni nei locali messi a disposizione dell'UNIDO ai sensi del suo contratto con l'ICEPS del 27 luglio 1989, oppure in locali soggetti al controllo del Governo;

b) dell'ingaggio per la consultazione del personale fornito all'UNIDO in base al suo contratto con l'ICEPS il 27 luglio 1989.

2. Il Governo risarcira e non riterrà responsabili l'UNIDO ed i suoi funzionari per qualsiasi azione ricorso o altra pretesa.

ARTICOLO VI

Privilegi ed Immunità

1. La Convenzione sui Privilegi e le Immunità delle Agenzie Specializzate, adottata dall 'Assemblea Generale delle Nazioni Unite il 21 Novembre 1947, compreso l'Annesso XVII, di cui l'Italia è Parte, sarà applicabile per quanto riguarda la Consultazione. In particolare, i partecipanti di cui allo articolo II, paragrafo 1(a) precedente, godranno dei privilegi e delle immunità previste all'articolo V della Convenzione; i funzionari dell'UNIDO che esercitano funzioni in relazione alla Consultazione di cui all'Articolo II, paragrafo 2 precedente, godranno dei privilegi e delle immunità previste agli articoli VI ed VIII della Convenzione ed ogni esperto in missione per l'UNIDO in connessione con la Consultazione, godrà dei privilegi e delle immunità previste all'Annesso XVII ed all'articolo VIII della Convenzione.

2. I rappresentanti oppure gli osservatori di cui all'articolo II, par.1(b) precedente, godranno dell'immunità da ogni azione legale per quanto riguarda le parole dette o scritte ed ogni atto da essi effettuato attinente alla loro partecipazione alla Consultazione.

3. Il personale ingaggiato dall'UNIDO ed il personale mezzo a disposizione dell'UNIDO ai sensi del suo contratto con l'ICEB il 27 luglio 1989 (compresi, tra l'altro, gli addetti alla conferenza ed alle informazioni, i centralinisti, gli uscieri i commessi e gli impiegati incaricati di distribuire i documenti) godrà dell'immunità da ogni azione legale per le parole da esso dette o scritte o per ogni atto da esso effettuato nelle sue funzioni ufficiali connesse con la Consultazione.

4. Fatto salvo il precedente paragrafo del presente articolo, tutte le persone che esercitano funzioni connesse con la Consultazione, comprese quelle di cui al paragrafo 3 precedente, e quelle che partecipano alla Consultazione, godranno dei privilegi, immunità ed agevolazioni necessarie per l'esercizio indipendente delle loro funzioni attinenti alla Consultazione.

5. Tutte le persone di cui all'Articolo II avranno il diritto di entrare e di uscire dall'Italia e nessun ostacolo dovra essere posto al loro transito verso e proveniente dalla zona della Conferenza. Esse avranno diritto ad ottenereagevolazioni per un viaggio rapido . I visti ed i permessi di entrata, se necessari, saranno concessi gratuitamente, il piu rapidamente possibile e non oltre due settimane prima della data di apertura della Consultazione, sempre che la domanda per il visto sia stata presentata almeno tre settimane prima dell'apertura della Consultazione; se lå domanda e stata presentata in data successiva, il visto sara concesso non piu tardi di tre giorni dalla data di ricevimento della domanda. Saranno anche stipulàte intese per garantire che i visti per tutta la durata della Consultazione siano rilasciati all'aroporto o in altri punti di ingresso specificati ai partecipanti che non hanno potuto ottenerli precedentemente al loro arrivo. I pereessi di uscita, se necessari , saranno concessi gratuitamente il piu rapidamente possibile ed in ogni caso non piu tardi di 3 giorni prima della chiusura della Consultazione.

6. Ai fini della Convenzione sui Privilegi ed Immunità delle Agenzie Specializzate, i locali della Conferenza messi a disposizione dell'UNIDO in base al suo contratto con l'ICEPS del 27 luglio 1989,saranno considerati come locali dell'UNIDO ai sensi della Parte 5 della Convezione

e l'accesso ad essi sara soggetto all'autorità ed al controllo dell'UNIDO. I locali saranno inviolabili per la durata della Consultazione, compresa la fase di preparazione e di chitsulal

7. Tutte le persone di cui all'articolo II precedente, avranno il diritto d portar fuori dall'Italia, all'atto della loro partenza, ogni porzione non spesa dei fondi da essi portati in Italia in connessione con la Consultazione.

8. Il Governo autorizzerà l'importazione temporanea, senza tasse o imposte, di tutte le attrezzature, comprese le attrezzature tecniche di accompagnamento dei rappresentanti dei mezzi di informazione, e sospendera' i dazi di importazione e le tasse sulle forniture necessarie per la Consultazione. Esso rilascerà senza indugio tutti permessi d'importazione e d'esportazione necessari a tal fine.

Articolo VII

Composizione delle controversie

Ogni controversia tra l'UNIDO ed il Governo relativa alla interpretazione o all applicazione di questo Accordo che non sia risolta per via negoziale o altro modo concordato di composizione, sara deferita su richiesta dell'una o dell'altra parte (o di entrambi) per la decisione definitiva ad un tribunale di tre arbitri, di cui uno sara nominato dal Direttore Generale dell'UNIDO, uno sara nominato dal Governo ed il terzo, che sara il presidente, sara scelto dai primi due; se l'una o l'altra

parte non nomina un arbitro entro 60 giorni dalla nomina dell'altra Parte, oppure se questi due arbitri non riescono a mettersi d'accordo per quanto riguarda il terzo arbitro entro 60 giorni dalla loro nomina, il Presidente della Corte Internazionale di Giustizia potra procedere ad ogni nomina necessaria dietro richiesta dell'altra Parte. Tuttavia, ogni controversia la quale implichi una questione regolamentata dalla Convenzione sui Privilegi e le Immunita delle Agenzie Specializzate sara trattata in conformità con la sezione 32 di questa Convenzione.

Articolo VIII

Disposizioni finali

1. Questo accordo può essere modificato per mezzo di un accordo scritto tra l'UNIDO ed il Governo.

2. Questo Accordo entrerà in vigore immediatamente all'atto della firma delle Parti e rimarra in vigore per la durata della Consultazione e per ogni periodo successivo che sia necessario per sistemare ogni questione attinente a qualsiasi sua disposizione.

Firmato il 10 Ottobre 1989 a Vienna in due copie in lingua inglese.

PER IL GOVERNO ITALIANO PER L'UNIDO

76.

10 ottobre 1989, Ginevra

Memorandum d'intesa tra il Governo italiano e l'Organizzazione Meteorologica Mondiale per la messa a disposizione di esperti associati (1)

CONSIDERATO che il Governo italiano desidera collaborare con l'Organizzazione Meteorologica Mondiale (qui di seguito indicata come OMM) al fine di promuovere lo sviluppo economico, sociale e culturale dei Paesi in via Sviluppo conformemente all'Art. 1 comma 2 della Legge 49/87 relativa alla cooperazione italiana con i Paesi in via di Sviluppo e a tal fine desidera mettere a disposizione dell'OMM Esperti Associati nel quadro di un Programma speciale italiano;

CONSIDERATO che la Legge italiana 49/87 concernente la cooperazione italiana con i Paesi in via di Sviluppo considera specificatamente all'Art. 2 comma 3 lettera b): la partecipazione alle attività di Organizzazioni Internazionali impegnate nella cooperazione con i Paesi in via di Sviluppo e all'Art. 2 comma 3 lettera d): la formazione di personale italiano destinato a svolgere attività di cooperazione allo sviluppo;

CONSIDERATO che l'OMM accetta l'offerta del Governo italiano di designare un certo numero di Esperti Associati affinché vengano assegnati ai programmi di sviluppo e ai progetti gestiti dall'OMM;

CONSIDERATO che il Governo italiano e l'OMM sono fiduciosi che gli obblighi su di essi ricadenti a seguito della stipula del presente Memorandum saranno adempiuti in uno spirito di amichevole cooperazione e sulla base di una reciproca comprensione;

ORA PERTANTO in considerazione di quanto sopra, le Parti hanno concordato i termini e le condizioni del presente Memorandum, qui di seguito indicati:

Articolo 1

Elaborazione e monitoraggio del Programma e procedure di assunzione

1.01 Il Programma è strutturato di comune accordo tra il Governo italiano e l'OMM la quale fornirà rapporti sulle attività degli Esperti Associati.

Le procedure di assunzione sono concordate tra il Governo italiano e l'OMM. In particolare la selezione dei candidati viene effettuata da una Commissione mista.

In ogni caso l'assegnazione da parte dell'OMM dei candidati selezionati nei paesi di destinazione è soggetta all'approvazione finale del Governo italiano.

(1) Entrata in vigore: 10 ottobre 1989.

1.02 L'OMM si impegna a presentare al Governo italiano le richieste riguardanti i posti di Esperto Associato per i quali, a giudizio dell'OMM, si possano reperire adeguate candidature in Italia. Ogni richiesta verrà di norma presentata sotto forma di descrizione del tipo di incarico (job description) che dovrà specificare, inter alia, l'Ufficio al quale il candidato sarebbe assegnato e, se del caso, indicare se la richiesta sia già stata presentata a qualsiasi altro Governo che fornisca Esperti Associati all'OMM.

1.03 Il Governo italiano presenterà candidati solo per quegli incarichi che esso desideri specificatamente ricoprire. Il Governo italiano non è tenuto a fornire Esperti Associati entro termini prestabiliti. Il Governo italiano indicherà esclusivamente candidati che - per quanto di sua conoscenza - sono ritenuti qualificati a ricoprire l'incarico per il quale è stata ricevuta la relativa descrizione; tuttavia il Governo italiano non si assume alcuna responsabilità per il candidato suggerito dopo che questi/questa sia stato/a accettato/a dall'OMM e nel corso della sua attività come Esperto Associato dell'OMM.

1.04 La decisione dell'OMM di accettare (o respingere) un candidato suggerito dal Governo italiano sarà definitiva. In ogni caso, l'OMM informerà il Governo italiano al più presto possibile della sua decisione relativa ad un candidato suggerito dal Governo.

Articolo 2

Offerta e rinnovo degli Incarichi

2.01 Non appena la persona presentata quale Esperto Associato dal Governo italiano viene accettata dall'OMM e dal Governo del Paese di destinazione (ove necessario), l'OMM presenterà un offerta di incarico o di rinnovo dell'incarico, a seconda del caso, in base all'Art. 3.04, direttamente al candidato prescelto avendo cura che copia di tutta la relativa corrispondenza venga inviata al Governo italiano.

2.02 Prima della nomina di un Esperto Associato o del rinnovo del suo incarico, l'OMM invierà un preventivo della relativa spesa al Governo italiano.

2.03 Non si darà corso ad alcuna nomina o rinnovo di incarico se non dopo che il Governo italiano abbia accusato ricevuta del relativo preventivo di spesa e dopo che la spesa così preventivata e riconosciuta sia coperta in anticipo dal deposito dei relativi fondi. da parte del Governo italiano sul conto bancario menzionato all'Art. 4.04.

Articolo 3

Modalità della nomina

3.01 Dopo essere stato accettato dall'OMM ed aver a sua volta accettato l'incarico, l'Esperto Associato verrà nominato dall'OMM quale funzionario facente parte dell'Organizzazione al grado e al livello che dovranno essere concordati fra il Governo italiano e l'OMM.

3.02 L'Esperto Associato sarà, per la durata del suo incarico presso l'OMM, soggetto ai Regolamenti ed alle Disposizioni riguardanti il Personale assegnato a Progetti di Assistenza Tecnica, come indicato nella lettera di nomina.

3.03 Quale Funzionario Pubblico Internazionale, l'Esperto Associato sarà soggetto all'autorità dell'OMM e sarà responsabile verso di essa nell'esercizio delle sue funzioni. L'Esperto Associato non ricercherà ne accetterà istruzioni nell'espletamento delle sue funzioni da parte di alcun governo ivi compreso il proprio o da altra autorità esterna all OMM

3.04 Ogni Esperto Associato verrà assunto per un periodo iniziale di dodici mesi, ma tale periodo di servizio potrà essere prolungato di comune accordo fra il Governo italiano, l'OMM, l'Esperto Associato ed il Governo del Paese di destinazione (ove necessario).

3.05 Le prestazioni professionali di ciascun Esperto Associato saranno valutate dall'OMM.

Articolo 4

Accordi Finanziari

4.01 I fondi per il finanziamento del Programma saranno messi a disposizione dal Governo italiano in conformità alla Legge italiana 49/87 ed in particolare sulla base dell'approvazione del Comitato Direzionale per le somme superiori ai due miliardi di Lire italiane o del Direttore Generale per la Cooperazione allo Sviluppo per le somme inferiori ai due miliardi di Lire italiane.

4.02 Il Governo italiano provvederà in anticipo a fornire all'OMM il fondi necessari per coprire le spese relative all'assegnazione degli Esperti Associati nel quadro del presente Memorandum.

4.03 A tal fine il Governo italiano, su base annuale, stanzierà e depositerà una somma in dollari USA e ne informerà di conseguenza l'OMM.

4.04 A seguito di richiesta formale da parte dell'OMM la somma stanziata verrà depositata in dollari USA dal Governo italiano sul conto bancario dell'OMM No. 183334.30.10 presso la Lloyds Bank PLC, 1, Place Bel-Air, Ginevra.

4.05 Tutti i depositi e i pagamenti dal conto in valuta diversa dal dollaro USA saranno eseguiti in base al tasso di cambio delle Nazioni Unite in vigore il giorno del deposito o del pagamento.

4.06 Tutti gli interessi maturati sui fondi depositati nel quadro del presente Memorandum saranno accreditati sui fondi stessi o utilizzati diversamente come stabilito dal Paese donatore previa consultazione con l'OMM.

4.07 L'OMM, con i fondi resi disponibili dal Governo italiano, sosterrà tutte le spese derivati dall'assunzione di Esperti Associati, ivi inclusi:

(a) le retribuzioni e le indennità da pagarsi in virtù dei Regolamenti e delle dispozioni dell'OMM, riguardanti il Personale assegnato a Progetti di Assistenza Tecnica e per la partecipazione al Fondo comune delle Nazioni Unite per le Pensioni (UN Joint Staff Pension Fund);

(b) il trasporto per e dal posto di lavoro degli Esperti Associati e le spese e le indennità relative in conformità ai Regolamenti e alle disposizioni riguardanti il Personale dell'OMM di cui alla lettera (a);

(c) il viaggio da e verso il posto di lavoro per le persone a carico autorizzate degli Esperti Associati, nonchè le spese e le indennità relative in confor mità ai Regolamenti e alle disposizioni riguardanti il Personale dell'OMM di cui alla lettera (a);

(d) l'assicurazione degli Esperti Associati per malattia, invalidità e morte, oltre che i contributi a favore del Fondo di Previdenza sociale dell'OMM;

(e) previa approvazione di ordine generale da parte del Governo italiano, le spese di viaggio all'interno della regione o del paese di assegnazione, autorizzate dall'OMM secondo le necessità del progetto;

(f) le spese di viaggio del rappresentante dell'OMM alla Commissione mista menzionata all'Art. 1.01;

(g) i normali oneri di servizio dell'OMM per coprire i costi dei propri servizi amministrativi, restando inteso che questi non supereranno il 12% delle spese anzidette (cioè quelle sopramenzionate dalla lettera (a) alla lettera (f).

4.08 Qualora la somma depositata dal Governo italiano in un dato anno superi la somma totale effettivamente spesa dall'OMM nello stesso periodo, l'ammontare non speso verrà transferito all'anno successivo.

4.09 In nessun caso, l'OMM assumerà impegni finanziari superiori alla somma depositata dal Governo italiano nel quadro del presente Memorandum, a prescindere dall'applicazione dell'Art. 4.11.

4.10 L'OMM presenterà al Governo italiano, non più tardi del 31 maggio di ogni anno, un resoconto che illustri l'impiego di tutti i fondi spesi per l'esecuzione del presente Memorandum nel corso del precedente anno solare. Non si darà luogo ad alcuna specifica revisione contabile. L'attestazione del revisore dei conti dell'OMM sarà valida anche per tali fondi.

4.11 Al termine del presente Memorandum, l'OMM restituirà al Governo italiano eventuali residui non spesi giacenti sul conto, e il Governo italiano verserà eventuali somme dovute in virtù dell'Art. 4.07 di cui sopra.

Articolo 5

Accordo ed intese supplementari

5.01 Le disposizioni del presente Memorandum potranno essere modificate tramite scambio di lettere tra il Governo italiano e l'OMM (secondo quanto ritenuto necessario et consensualmente concordato) di volta in volta alla luce dell'esperienza. Tale scambio di corrispondenza sarà considerato parte integrante del presente Memorandum.

Articolo 6

Entrata in vigore e durata del Memorandum
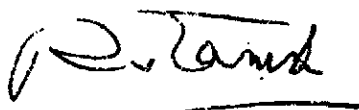
6.01 Il presente Memorandum entrerà in vigore alla data della sua firma da entrambe le Parti.

6.02 Il presente Memorandum resterà in vigore fino a che una della Parti non comunicherà per iscritto all'altra la volontà di porvi fine, e terminerà tre mesi dopo che tale communicazione sia stata ricevuta dall'altra Parte.

6.03 Le disposizioni del presente Memorandum resteranno in vigore oltre il termine dello stesso nella misura necessaria ad un regolare rientro ed al rimpatrio degli Esperti Associati ed alla liquidazione dei conti finanziari tra il Governo italiano e l'OMM.

IN FEDE DI CHE, i rispettivi rappresentanti del Governo italiano e dell'Organizzazione Meteorologica Mondiale hanno firmato il presente Memorandum.

Redatto in duplice copia a GINEVRA il 10 ottobre 1989, in lingua inglese ed in lingua italiana, entrambi i testi facenti egualmente fede.

Per il Governo italiano

Roberto Franceschi
Ambasciatore

Per l'Organizzazione Meteorologica Mondiale

G.O.P. Obasi
Segretario Generale

77.

17 ottobre 1989, Roma

Protocollo addizionale all'Accordo di cooperazione tecnica tra la Repubblica italiana e la Repubblica federativa del Brasile nel campo dei trasporti (1)

Il Governo della Repubblica Italiana
ed il Governo della Repubblica Federativa del Brasile
(d'ora in avanti denominati Parti Contraenti),

considerando l'interesse reciproco all'incremento della cooperazione nel campo dei trasporti,

considerato che con l'Accordo di Cooperazione Economica ed Industriale del ~~20~~ 18 ottobre 1982 la Repubblica Italiana e la Repubblica Federativa del Brasile hanno espresso la loro volontà di intensificare la reciproca cooperazione negli specifici settori,

considerato che con l'Accordo di Cooperazione Tecnica 30 ottobre 1972 la Repubblica Italiana e la Repubblica Federativa del Brasile hanno concordato specifiche modalità di intervento in settori attinenti l'attuazione di programmi di cooperazione economico-industriale,

convengono quanto segue:

ARTICOLO I

Le Parti contraenti promuoveranno la cooperazione tra di loro nel campo dei trasporti, riguardo ai suoi aspetti economici e tecnologici, in base ai principi di mutui benefici, uguaglianza e reciprocità.

(1) Entrata in vigore: 17 ottobre 1989.

ARTICOLO II

Gli enti responsabili del presente Protocollo Addizionale saranno, per la parte italiana l'Ufficio Affari Internazionali - Gabinetto del Ministero dei Trasporti e, per la parte brasiliana, la Segreteria per gli Affari Internazionali del Ministero dei Trasporti - SCAI, quale coordinatore, e l'Azienda Brasiliana di Pianificazione di Trasporti - GEIPOT, quale esecutore.

ARTICOLO III

Le Parti contraenti stimoleranno la prestazione reciproca, da parte degli enti esecutori del presente Protocollo Addizionale e degli enti ad essi vincolati, di servizi di consulenza e ingegneria di progetti nel campo dei trasporti, da attuarsi nei loro territori, in conformità alla rispettiva legislazione nazionale e mediante contratti specifici.

ARTICOLO IV

La cooperazione tra le Parti contraenti si svolgerà mediante lo scambio di informazioni e documentazione, missioni tecniche e "stages" di esperti, nonchè altre forme di cooperazione, da concordarsi tra gli enti esecutori del presente Protocollo Addizionale.

ARTICOLO V

1. Le informazioni scambiate tra gli enti esecutori o ad essi vincolati potranno essere trasferite a terzi soltanto mediante consenso per iscritto dall'ente fornitore dell'informazione. Tra gli enti esecutori e gli enti ad essi vincolati è libera l'utilizzazione delle menzionate informazioni.

2. Lo scambio di informazioni previsto dal presente Protocollo Addizionale non comprenderà la concessione o trasferimento di licenza di brevetti, quali che essi siano, anche in utilizzo, e non inciderà su qualsiasi altro diritto di proprieta' di brevetto dell'ente esecutore che detiene l'informazione.

ARTICOLO VI

Per l'attuazione del presente Protocollo Addizionale, sarà stabilito un gruppo misto di lavoro, che si riunirà alternativamente in Brasile o in Italia, allo scopo di definire i programmi di cooperazione e valutare le rispettive attività. Le decisioni del gruppo misto di lavoro saranno controfirmate dalla Commissione Mista di Cooperazione Tecnica Italia-Brasile. La data e il locale delle riunioni saranno stabiliti dai Presidenti del gruppo misto.

ARTICOLO VII

I nomi e curricoli dei tecnici ed esperti scambiati tra le Parti, agli effetti dell'attuazione del presente Protocollo Addizionale, dovranno essere sottoposti, dall'ente che li invia, alla previa approvazione dell ente che li riceve.

ARTICOLO VIII

Gli impegni di cooperazione che discendono dal presente Protocollo e che rientrano nell'ambito degli strumenti previsti dalla normativa italiana sulla cooperazione allo sviluppo, dovranno attuarsi con le procedure di cui alla normativa italiana in materia ed essere ricompresi negli schemi di programmazione e nei plafonds finanziari relativi alla cooperazione italo-brasiliana.

ARTICOLO IX

Il presente Protocollo Addizionale entrerà in vigore alla data della sua firma.

ARTICOLO X

1. Il presente Protocollo Addizionale avrà durata di cinque anni e sarà automaticamente prorogato per periodi successivi di uguale durata, salvo se una delle parti
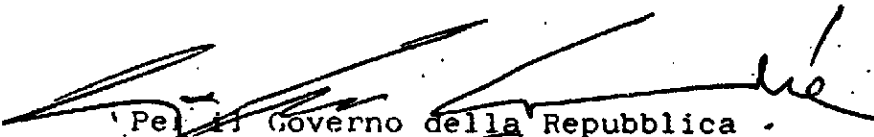
comunicherà all'altra, tramite nota diplomatica, la propria decisione di non rinnovarlo, con anticipo di sei mesi sulla data di scadenza.

2. La denuncia del presente Protocollo Addizionale non influirà sullo sviluppo dei programmi, progetti e contratti in esecuzione, previsti dal presente Protocollo Addizionale, salvochè le Parti contraenti non concordino diversamente.

Fatto a Roma il giorno 17 ottobre 1989 in due esemplari, nelle lingue italiana e portoghese, entrambi i testi facenti ugualmente fede.

Per il Governo della Repubblica Italiana
De Michelis

Per il Governo della Repubblica Federativa del Brasile

78.

30 ottobre 1989, Amman

Accordo tra Italia e Giordania relativo all'istituzione di una Commissione mista tra i due Paesi (1)

The Government of the Republic of Italy and the Government of the Hashemite Kingdom of Jordan, referred to as the "Two parties", recognizing the friendly relations existing between the two countries and willing to further enhance the existing relations between them have agreed as follows:

Article I

The two parties shall seek to encourage, promote and develop mutual cooperation in the economic, technical and trade sectors.

Article II

The two parties shall, within the laws and regulations enforced in their respective countries, facilitate cooperation between the interested institutions and enterprises of the two countries, as well as the conclusion of contracts and joint-ventures between public and private enterprises through appropriate promotional measures. The two parties will encourage expansion and diversification of trade between them.

Article III

The two parties may conclude, when necessary, supplementary arrangements to facilitate economic, technical and trade cooperation envisaged in this agreement.

Article IV

A joint Commission composed of representatives of both Governments shall meet alternatively when it is found necessary in Jordan and in Italy. It will meet according to the pertinent administrative

(1) Entrata in vigore: 30 ottobre 1989.

regulations of each country to follow up the cooperation possibilities considered by the implementation of this Agreement. The delegations will be headed by members of the two Governments. The said Commission may seek the services of any expert deemed necessary.
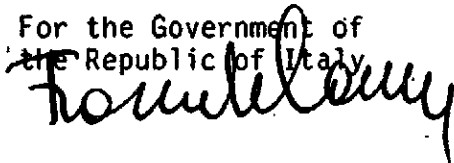
Article V
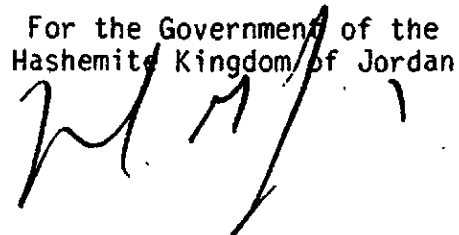
The present Agreement does not affect the obligations of either of the parties as a result of their belonging to economic Communities or Unions, Regional and sub-regional groups.

Article VI

This Agreement shall come into force as of the date of its signature and shall remain valid for a period of five years. At the expiry of the period the Agreement shall be automatically renewed for a similar period, unless one of the parties notifies in writing his intention to terminate it six months prior to the expiry date.

Done at Amman on October 30 1989 in duplicate, in the English language.

For the Government of the Republic of Italy

For the Government of the Hashemite Kingdom of Jordan

TRADUZIONE NON UFFICIALE

ACCORDO

Il Governo della Repubblica Italiana e il Governo del Regno Hashemita di Giordania, qui di seguito denominati le "due Parti", consapevoli dei rapporti amichevoli esistenti tra i due Paesi e desiderosi di incrementare ulteriormente detti rapporti, hanno convenuto quanto segue:

ARTICOLO I

Le due Parti cercheranno di incoraggiare, promuovere e sviluppare la cooperazione reciproca nei settori economico, tecnico e commerciale.

ARTICOLO II

Le due Parti, nell'ambito delle leggi e dei regolamenti vigenti nei rispettivi Paesi, faciliteranno la cooperazione tra le istituzioni e le imprese interessate dei due Paesi, nonché la stipula di contratti e la creazione di joint-ventures tra imprese pubbliche e private attraverso misure promozionali adeguate. Le due Parti incoraggeranno l'espansione e la diversificazione degli scambi commerciali tra di loro.

ARTICOLO III

Le due Parti potranno stipulare, qualora necessario, intese suppletive per facilitare la cooperazione economica, tecnica e commerciale prevista dal presente Accordo.

ARTICOLO IV

Una Commissione mista composta da rappresentanti di entrambi i Governi si riunirà - ove ritenuto necessario - alternativamente in Giordania e in Italia, conformemente ai regolamenti amministrativi pertinenti di ciascun Paese, al fine di dare un seguito alle possibilità di cooperazione previste dall'attuazione del presente Accordo. Le delegazioni saranno guidate da membri dei due Governi. Detta Commissione potrà avvalersi dei servizi di esperti, se ritenuto necessario.

ARTICOLO V

Il presente Accordo non tocca gli obblighi delle Parti derivanti dalla loro appartenenza a Comunità o Unioni economiche, gruppi regionali e sub-regionali.

ARTICOLO VI

Il presente Accordo entrera in vigore alla data della sua firma e rimarra valido per un periodo di cinque anni. Alla scadenza di detto periodo, l'Accordo verra automaticamente rinnovato per lo stesso periodo, a meno che una delle Parti non comunichi per iscritto la sua intenzione di denunciarlo sei mesi prima della data di scadenza.

Fatto as Amman il 20 ottobre 1989 in dupilce copia in lingua inglese.

Per il Governo della Repubblica Italiana

Per il Governo del Regno Hashemita di Giordania

79.

9-10 novembre 1989, Buenos Aires

Scambio di note tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica argentina per la concessione di un «commodity aid» inserito nel programma di emergenza di aiuto all'Argentina (1)

L'Ambasciatore d'Italia

Buenos Aires, 9 novembre 1989

Signor Ministro,

desidero far riferimento alle recenti intese italo-argentine per confermarLe la disponibilitá del mio Governo ad aderire alla richiesta urgente di aiuti di emergenza anche mediante una partecipazione al "Programma di finanziamento delle importazioni".

A tal fine, il Governo italiano concederá un finanziamento in credito di aiuto pari a 84 miliardi di lire, da erogarsi - senza soluzione di continuitá - in tre "tranches" successive, ognuna delle quali di 28 miliardi di lire.

I suddetti fondi potranno essere utilizzati anche per finanziare i costi di trasporto e di assicurazione relativi ai beni importati.

Le condizioni del credito di aiuto saranno le seguenti:

- periodo di rimborso in venti anni, di cui cinque di grazia;
- tasso d'interesse dell'1,75 per cento.

S.E. il Ministro degli Affari Esteri e del Culto
Dr. Domingo CAVALLO
Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto
BUENOS AIRES

(1) Entrata in vigore: 10 novembre 1989.

Lo schema operativo del programma di cooperazione sará il seguente:

1 - le due parti concorderanno le operazioni da ammettere al finanziamento;

2 - il Ministero degli Esteri argentino trasmetterá, per il tramite dell' Ambasciata d' Italia a Buenos Aires, al Ministero degli Esteri italiano un elenco delle operazioni da finanziare, indicando per ciascuna operazione la denominazione e la quantitá del bene da importare, il valore in lire italiane dell' operazione, la impresa italiana esportatrice (con l' indirizzo completo), l'importatore argentino (con l'indirizzo completo) nonché una fattura pro-forma od un contratto valido.

Ho ora l'onore di proporre che, qualora quanto precede sia accettato dal Governo argentino, la presente e la risposta affermativa di Vostra Eccellenza costituiscano un accordo, che entrerá in vigore dalla data della lettera di risposta.

La conclusione di tale accordo permetterá di avviare le procedure di legge per rendere disponibile il credito di aiuto.

La prego di gradire, Signor Ministro, i sensi della mia piú alta considerazione.

Ludovico Incisa di Camerana

Ludovico Incisa di Camerana

Ministro de Relaciones Exteriores y Culto

Buenos Aires, 10 de noviembre de 1989.-

Señor Embajador:

Tengo el honor de dirigirme a Vuestra Excelencia en relación a su nota del 9 de noviembre de 1989, que textualmente dice:

" Señor Ministro:

Deseo referirme a los recientes entendimientos ítalo-argentinos para confirmarle la disponibilidad de mi Gobierno en adhesión a la urgente solicitud de ayuda de emergencia, aún también mediante una participación en el "Programa de Financiación de las Importaciones".

A tal fin, el Gobierno italiano concederá una financiación con crédito de ayuda de 84 mil millones de liras, a ser erogadas sin solución de continuidad en tres tramos sucesivos, cada uno de 28 mil millones de liras.

Los fondos indicados podrán ser utilizados también para financiar los costos de transporte y de seguros de los bienes a importar. Las condiciones del crédito de ayuda serán las siguientes:

- período de repago de veinte años, con cinco de gracia;
- tasa de interés del 1,75% anual.

A S.E. el señor Embajador
de la República Italiana
D. Ludovico INCISA DI CAMERANA
S. / D.

El esquema operativo del programa de cooperación será el siguiente:

1) Las dos partes concordarán las operaciones que serán admitidas para esta financiación.

2) El Ministerio argentino de Relaciones Exteriores transmitirá, a través de la Embajada de Italia en Buenos Aires, al Ministerio italiano de Asuntos Exteriores, un listado de las operaciones a ser financiadas, indicando en cada operación la denominación y la cantidad de bienes a importar, el valor en liras italianas de la operación, la empresa italiana exportadora (con su domicilio completo), el importador argentino (con su domicilio completo), y la factura pro-forma o contrato válido.

Tengo, entonces, el honor de proponer que, siempre que lo que precede sea confirmado por el Gobierno argentino, la presente y la respuesta afirmativa de Su Excelencia constituyan un acuerdo, que entrará en vigor en la fecha de la nota de respuesta.

La conclusión de tal acuerdo permitirá poner en marcha los procedimientos legales para poder disponer del crédito de ayuda.

Le ruego acepte, Señor Ministro, las seguridades de mi más alta consideración. "

Al respecto, y al manifestar a Vuestra Excelencia la conformidad de mi Gobierno con los términos de la Nota antes transcripta, me es grato poner en su conocimiento que aquella y la presente Nota constituyen un Acuerdo entre nuestros dos Gobiernos, que entra en vigor en el día de hoy.

Saludo a Vuestra Excelencia con mi consideración más distinguida.

TRADUZIONE NON UFFICIALE

IL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI E
DEL CULTO

Buenos Aires, 10 novembre 1989

Signor Ambasciatore,

ho l'onore di dirigermi a Vostra Eccellenza in relazione alla sua Nota del 9 novembre 1989, che recita testualmente:

" (omissis)"

Al riguardo; e nel manifestare a Vostra Eccellenza l'accettazione del mio Governo dei termini contenuti nella Nota sopra trascritta, mi é gradito farle conoscere che la Nota di cui sopra e la presente Nota costituiscono un Accordo tra i nostri due Governi, che entra in vigore in data odierna.

Con la più alta considerazione saluto Vostra Eccellenza.

(firma)

80.

15 novembre 1989, Dakar

Protocollo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Capoverde per la realizzazione di un programma di sviluppo della frutticoltura nazionale (1)

Il Governo della Repubblica Italiana ed il Governo della Repubblica di Capo Verde, nell'ambito dell'Accordo di cooperazione tecnica del 14 maggio 1980, realizzeranno congiuntamente un programma di sviluppo della frutticoltura nelle isole di Santiago, S. Antao, S. Vicente, Maio, Boa Vista, S. Nicolau.

ARTICOLO I

Il Governo italiano, rappresentato dalla Direzione Generale per la Cooperazione allo Sviluppo del Ministero degli Affari Esteri quale responsabile degli obblighi che comporta questo programma, ne affida la realizzazione alla Organizzazione Non Governativa (ONG) COSPE - Cooperazione per lo Sviluppo dei Paesi Emergenti di Firenze.

rapporti tra il Governo italiano e la suddetta ONG sono regolati dalle leggi italiane.

Per parte sua il Governo di Capo Verde rappresentato dal Ministero del Piano e della Cooperazione affida la realizzazione del programma al Ministero di Sviluppo Rurale e Pesca - MDRP, attraverso la Direzione Generale del Fomento Agrario - DGFA.

ARTICOLO II

Sulla base del documento del Progetto del settembre 1987, il programma intende contribuire allo Sviluppo della Frutticoltura nazionale perseguendo i seguenti obiettivi :

(1) Entrata in vigore: 15 novembre 1989.

6 - Libreria - Suppl. ord. alla G.U. n. 25.

obiettivi generali

- aumentare la produzione frutticola;

- contribuire alla protezione del suolo dalla erosione, attraverso l'aumento della vegetazione;

- favorire una maggiore occupazione;

- contribuire allo sviluppo delle zone più carenti.

obiettivi specifici

Il programma si propone obiettivi specifici su 4 livelli:

a) a livello produttivo, l'obiettivo è quello di avviare un programma di produzione di piante da frutto nelle isole di S. Antao, di S. Vicente, di S. Nicolau, di Boa Vista, di Maio;

b) a livello divulgativo, creare un collegamento concreto ed efficace con il Servizio di Divulgazione Rurale (SNER);

c) a livello partecipativo, fornire l'assistenza tecnica necessaria, nel graduale trasferimento della responsabilità ai tecnici capoverdiani;

d) a livello di ricerca, svolgimento di una indagine per la selezione del materiale locale e l'introduzione di nuove specie in vista dell'avvio di un programma di commercializzazione orto-frutticola.

ARTICOLO III

Il Governo italiano, attraverso la ONG COSPE si impegna a

- fornire i veicoli, le attrezzature ed i materiali indispensabili alla realizzazione del programma; le risorse finanziarie per il funzionamento del progetto; il personale tecnico italiano di supporto, come da progetto allegato.

A R T I C O L O IV

Il Governo di Capo Verde si impegna a fornire ·

- il personale tecnico ausiliario necessario per la realizzazione del programma, come da progetto allegato, includendo inoltre i quattro tecnici che parteciparono allo stage frutticolo in Italia, durante la prima fase del progetto;

- permettere il collegamento ed il coordinamento tra la Direzione Generale dell'Estensione Rurale ed il progetto;

- mettere a disposizione del progetto le aree necessarie alla costruzione dei vivai a S. Antao, Maio, Boa Vista, S. Nicolau, e S. Vicente;

- garantire al personale italiano del progetto lo statuto di cooperante i cui diritti e obblighi sono stabiliti nel Protocollo aggiuntivo all'Accordo di Cooperazione tecnica tra i due Governi;

- autorizzare presso una Banca del Capo Verde l'apertura di un conto su cui verranno accreditati i fondi da utilizzare in loco per la realizzazione del programma.

A R T I C O L O V

I contributi erogati dal Governo italiano per la realizzazione del programma saranno amministrati dalla ONG COSPE, che dovrà rendere annualmente conto alla Direzione Generale per la Cooperazione allo Sviluppo del Ministero degli Affari Esteri.

A R T I C O L O VI

Il Governo di Capo Verde potrà richiedere al Governo della Repubblica italiana, motivandolo, il rimpatrio del personale italiano il cui comportamento giustifichi una tale misura.

ARTICOLO VII

Il Governo capoverdiano di riterrà responsabile per i danni causati a terzi dal "personale italiano in servizio di cooperazione" nel quadro del presente accordo.

Il personale italiano è esonerato da ogni responsabilità civile e penale derivante da atti od omissioni commessi nell'adempimento dei propri compiti ufficiali, a meno che questi atti od omissioni siano effettuati con dolo o colpa grave.

Il Governo di Capo Verde si impegna a comunicare immediatamente all'Ambasciata d'Italia a Dakar l'arresto o la detenzione di personale italiano, specificando i motivi e consentendo a rappresentanti ufficiali italiani di visitare ed assistere detto personale.

ARTICOLO VIII

Il programma prevede una durata di due anni.

Una volta all'anno la Direzione Generale per la Cooperazione allo Sviluppo per la parte italiana ed il Ministero del Piano e della Cooperazione per la parte capoverdiana effettueranno una valutazione dello stato di avanzamento del programma ed approveranno il piano di lavoro per l'anno successivo.

ARTICOLO IX

Le eventuali modifiche od estensioni del programma dovranno essere definite di comune accordo tra le parti citate all'articolo precedente.

ARTICOLO X

Al termine del programma le opere realizzate e le attrezzature inviate attraverso la cooperazione italiana resteranno di proprietà del Governo di Capo Verde.

ARTICOLO XI

Il presente Protocollo sarà efficace dal momento della sua firma e resterà in vigore per un periodo di due anni tacitamente rinnovabile a meno che una delle due parti non lo denunci con un preavviso di sei mesi.

Fatto a Dakar il 15 novembre 1989

in lingua italiana ed in lingua portoghese, i due testi facenti ugualmente fede.

PER IL GOVERNO DELLA
REPUBBLICA ITALIANA

Maurizio Moreno
Ambasciatore d'Italia
in Capo Verde

PER IL GOVERNO DELLA
REPUBBLICA DI CAPO VERDE

José Brito

Ministro Delegato del
Piano e della Cooperazione
di Capo Verde

81.

30 novembre 1989, Roma

Memorandum d'intesa tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo dell'Unione delle Repubbliche Socialiste Sovietiche sulla cooperazione nella lotta contro l'abuso di stupefacenti e sostanze psicotrope e contro il loro traffico illecito (1)

Il Governo della Repubblica Italiana ed il Governo dell'Unione delle Repubbliche Socialiste Sovietiche,

attenendosi ai fini e ai principi delle convenzioni internazionali nel campo del controllo degli stupefacenti e delle sostanze psicotrope nonchè alle decisioni in materia dell'Organizzazione delle Nazioni Unite, dei suoi organi specializzati e fori,

esprimendo la preoccupazione per l'aumento nel mondo dell'abuso di stupefacenti e sostanze psicotrope e del loro traffico illecito,

riconoscendo l'importanza della cooperazione tra gli Stati al fine della prevenzione efficace e dell'eliminazione di un pericolosissimo fenomeno sociale quale l'abuso di stupefacenti e sostanze psicotrope,

desiderando cooperare in ogni modo possibile nel settore della prevenzione dell'abuso di stupefacenti e delle sostanze psicotrope, della prevenzione e dell'eliminazione del loro traffico illecito, dell'identificazione e del perseguimento delle persone implicate in tale traffico,

hanno convenuto quanto segue:

Articolo 1

Gli organi competenti delle due Parti coopereranno, conformemente alle legislazioni nazionali, per quanto riguarda la repressione del traffico illecito di stupefacenti e sostanze psicotrope attraverso il territorio di ciascuna Parte oppure dal territorio dell'una al territorio dell'altra Parte e, a tal fine, in particolare,

1) si accorderanno per lo scambio operativo di informazioni relative a fatti accertati o a tentativi di traffico illecito di stupefacenti e sostanze psicotrope da o verso il territorio di ciascuna Parte;

2) esamineranno le possibilità di utilizzare metodi di consegne controllate o altri metodi simili;

3) si scambieranno informazioni sui mezzi adoperati per l'occultamento delle partite illecite di stupefacenti e sostanze psicotrope all'atto di attraversare la frontiera e sui metodi del loro ritrovamento e svolgeranno a tale fine incontri di lavoro;

(1) Entrata in vigore: 30 novembre 1989.

4) si scambieranno informazioni sulle persone individuate come trasportatori in modo illecito di stupefacenti e sostanze psicotrope e sugli itinerari utilizzati per il trasporto di tali stupefacenti e sostanze;
5) si scambieranno specialisti al fine di esaminare le tecnologie e metodolpgie di rilevazione delle spedizioni illecite di stupefacenti e sostanze psicotrope.

Articolo 2

Gli organi competenti delle due Parti coopereranno, in conformità alla propria legislazione nazionale, per quanto riguarda le questioni di mutuo interesse sull'organizzazione della lotta contro il traffico illecito di stupefacenti e sostanze psicotrope e, a tal fine, in particolare,
1) si scambieranno informazioni sulle forme e sui metodi di rilevazione delle fonti di provenienza degli stupefacenti e delle sostanze psicotrope nel traffico illecito e sulle misure relative all'interdizione della loro diffusione; sulla metodologia di identificazione delle persone che usano illecitamente stupefacenti o sostanze psicotrope e sui metodi per la loro registrazione; sull'organizzazione del servizio operativo concernente la identificazione degli spacciatori di stupefacenti e sostanze psicotrope;
2) si scambieranno i risultati delle indagini sociologiche in merito alle linee di tendenza per ciò che concerne l abuso di stupefacenti e sostanze psicotrope e del loro traffico illecito;
3) si forniranno i campioni di nuovi stupefacenti e sostanze psicotrope e di altre sostanze pericolose sia di origine vegetale che sintetiche, che costituiscono oggetto di abuso;
4) organizzeranno uno scambio di specialisti e corsi di tirocinio per i propri collaboratori al fine di perfezionare il loro livello professionale in materia di lotta contro il traffico illecito di stupefacenti e sostanze psicotrope;
5) effettueranno incontri di lavoro congiunti in questa materia.

Articolo 3

I dicasteri e gli Enti preposti alla sanità pubblica delle due Parti realizzeranno la cooperazione nel campo della profilassi e della cura delle tossicodipendenze e della riabilitazione dei tossicodipendenti.

Articolo 4

I Ministeri degli Esteri delle due Parti svolgeranno, previo accordo reciproco, in caso di necessità, consultazioni allo scopo di coordinare e di aumentare l'efficacia della cooperazione prevista dagli articoli 1, 2 e 3 del presente Memorandum.

Articolo 5

Le disposizioni del presente Memorandum non impediranno alle Parti di trovare o incoraggiare altre forme e metodi reciprocamente accettabili di cooperazione nella lotta contro l'abuso di stupefacenti e sostanze psicotrope e del loro traffico illecito.

Articolo 6

Le disposizioni del presente Memorandum non derogano ad alcun accordo, presente o futuro tra le due Parti nel campo della lotta contro l'abuso di stupefacenti e sostanze psicotrope e contro il loro traffico illecito

Articolo 7

Il presente Memorandum entrerà in vigore alla data della sua firma e sarà valido per 5 anni. Decorso tale periodo esso rimarrà in vigore indefinitamente, salvo denuncia effettuata da una delle due parti con preavviso di sei mesi.

Fatto a ....Roma.... il .30.XI.1989 in duplice esemplare, nelle lingue italiana e russa, entrambi i testi facenti egualmente fede.

Per il Governo della Repubblica Italiana
De Michelis

Per il Governo dell'Unione delle Repubbliche Socialiste Sovietiche
[signature]

82.

30 novembre 1989, Roma

Dichiarazione congiunta tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo dell'Unione delle Repubbliche Socialiste Sovietiche sulla cooperazione nel campo della riconversione dell'industria bellica (1)

Il Governo della Repubblica Italiana ed il Governo dell'Unione delle Repubbliche Socialiste Sovietiche

- considerando che l'auspicato conseguimento di significativi progressi nel processo di disarmo e l'avvento di una crescente stabilità a livelli più bassi di forze e di armamenti aprono la prospettiva di un riorientamento di risorse economiche e tecnologiche a fini civili

- desiderosi di facilitare l'utilizzazione delle proprie esperienze, studi e conoscenze nel campo della riconversione della produzione militare a beneficio di un aumento del generale benessere

- hanno convenuto di svolgere appropriate consultazioni con l'obiettivo di un comune approfondimento delle conoscenze tecniche relative ai problemi della riconversione

- hanno in tale contesto deciso di facilitare uno scambio di esperienze tra i servizi governativi, industrie e ditte interessate dei due Paesi, anche per quanto riguarda la ricerca di prodotti alternativi, principalmente di beni di largo consumo e relative prospettive di commercializzazione, le questioni di carattere sociale e la riqualificazione della mano d'opera

- hanno infine previsto di costituire un gruppo di lavoro, composto di esperti del settore per approfondire detti temi.

Fatto a Roma, il 30 novembre 1989 in due esemplari nelle lingue italiana e russa, entrambi i testi facenti egualmente fede.

Per il Governo della Repubblica Italiana

Per il Governo dell'Unione delle Repubbliche Socialiste Sovietiche

(1) Entrata in vigore: 30 novembre 1989.

83.

30 novembre 1989, Roma

Protocollo del primo programma di collaborazione nel quadro dell'accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo dell'Unione delle Repubbliche Socialiste Sovietiche sulla esplorazione e sull'uso dello spazio extra atmosferico a scopi pacifici del 14 ottobre 1988. (1)

In applicazione dell'Accordo di collaborazione tra il Governo della Repubblica Italiana ed il Governo dell'Unione delle Repubbliche Socialiste Sovietiche sulla esplorazione e sull'uso dello spazio extra-atmosferico a scopi pacifici, (Accordo di collaborazione spaziale) firmato a Mosca in data 14 ottobre 1988, i rappresentanti dell'Agenzia Spaziale Italiana da un lato e dell'Accademia delle Scienze dell'URSS (Intercosmos) e di Glavcosmos dell'URSS dall'altro, rispettivamente designati dalle Parti contraenti dell'Accordo summenzionato, quali organismi responsabili per la realizzazione pratica dei progetti di cooperazione previsti dall'Accordo stesso,

in ottemperanza a quanto previsto al punto 1.6 del Protocollo della quinta sessione della Commissione mista per la cooperazione scientifica e tecnica tra la Repubblica Italiana e l'Unione delle Repubbliche Socialiste Sovietiche (Mosca 5-10 Dicembre 1988);

preso atto con soddisfazione dei contatti gia' avviati a livelli scientifico e tecnico da parte di istituti ed organismi scientifici, miranti alla promozione della cooperazione spaziale bilaterale in alcuni dei settori specificati nell'art. 2 dell'Accordo di collaborazione spaziale;

considerato l'esame congiunto dei progetti che ad avviso di ambedue le Parti potranno essere sviluppati nell'ambito dell'accordo di collaborazione spaziale

HANNO CONCORDATO

il seguente elenco di progetti come primo programma di collaborazione spaziale in conformita' dell'Accordo summenzionato di collaborazione spaziale:
1) Partecipare alla missione Spectrum Roengten Gamma con contributi a:

a) Telescopio Europeo per Astronomia Raggi X (JET-X).
Lo strumento JET X, che prevede anche una consistente partecipazione Europea, e' costituito da due telescopi identici ad incidenza radente con risoluzione angolare dell'ordine di 20'' ed un monitor ottico.

b) Polarimetro per raggi X.

c) Esperimento di Immagine a Grande Area (MART).

(1) Entrata in vigore: 30 novembre 1989.

d) L'ASI si impegna a valutare di rendere disponibili specchi e rivelatori sviluppati nell'ambito del progetto SAX.

Le Parti riconoscono che il progetto Spectrum Roengten Gamma ha raggiunto a livello internazionale una fase di definizione che consentira' lo sviluppo delle fasi C/D in tempi brevi (sviluppo e forniture dei modelli di ingegneria e di volo).

Partecipanti da parte italiana:

- Osservatorio Astronomico di Brera-Merate
- Istituto di Fisica Cosmica e Tecnologie relative - Milano
- Dipartimento di Fisica - Università' di Milano
- Istituto dell'Osservatorio Astronomico - Universita' di Roma La Sapienza
- Istituto di Fisica Cosmica ed Applicazioni dell'Informatica - Palermo
- Istituto di Astrofisica Spaziale - Frascati - Roma.

Partecipanti per parte sovietica:

- Istituto di Ricerca Spaziale dell'Accademia delle Scienze dell'URSS
- Istituto fisico-tecnico Joffe (Leningrado)
- Osservatorio Astronomico principale dell'Accademia delle Scienze dell'URSS (Pulkovo)
- Istituto Astronomico statale Sternberg dell'Universita' di Mosca (Mosca)
- Istituto Astronomico dell'Accademia delle Scienze della Repubblica Sovietica di Uzbekistan (Tashkent)
- Osservatorio Astrofisico di Abastuman dell'Accademia delle Scienze della Repubblica Sovietica di Georgia (Tbilissi)
- Istituto di Fisica dell'Accademia delle Scienze della Repubblica sovietica di Azerbajdjan (Baku)
- Istituto di Astrofisica e di Fisica dell'atmosfera dell'Accademia delle Scienze di Estonia (Tartu)

2) Esperimento OPERA (Onde di Plasma e Radiazioni Auroreali) da imbarcare nella missione magnetosferica Interbol e missione Relict - 2 previste per il 1992/93 per misurare i campi elettrici da 0-200 KHz nella magnetosfera. In particolare l'esperimento e' costituito da sei sensori (due per ogni componente) con relativo preamplificatore, dell'elettronica analogica, dell'elettronica digitale (Data Processing Unit) e l'interfaccia con il satellite. Essenziale e' anche il Ground Support Equipment che permette il controllo dell'apparato a terra e l'acquisizione dei dati in tempo reale.

Partecipanti per Parte italiana:

- Istituto di Fisica dello Spazio Interplanetario - Frascati - Roma

Partecipanti per parte Sovietica:

- Istituto di Ricerca Spaziale dell'Accademia delle Scienze dell'URSS
- Istituto fisico-meccanico dell'Accademia delle Scienze della Repubblica sovietica di Ukraina.

3) Realizzazione di un telescopio per raggi ultravioletti nell'ambito della missione sovietica UFT 170 prevista dopo il 1995. Tale missione che puo' portare un rilevante contributo nei settori della fisica stellare, della fisica del mezzo interstellare, nonche' dell'astronomia extragalattica, prevede l'utilizzo di un telescopio con diametro dello specchio primario di 1,70 metri in orbita altamente ellittica per spettroscopia ed immagini nell'ultravioletto ottico.

Partecipanti per parte Italiana:

- Osservatorio Astronomico di Arcetri
- Osservatorio Astronomico di Catania
- Istituto di Fisica cosmica e Tecnologie Relative Milano
- Gruppo Nazionale Astronomico del CNR

Partecipanti per parte Sovietica:

- Osservatorio di Astrofisica di Crimea dell'Accademia delle Scienze dell'URSS
- Consiglio Astronomico dell'Accademia delle Scienze dell'URSS
- Istituto di Ricerca Spaziale dell'Accademia delle Scienze dell'URSS

4) Partecipazione all'esplorazione di Marte nell'ambito del programma MARS 94, mediante i seguenti contributi:

a) esperimento PFS (Planetary Fourier Spectrometry)
   L'esperimento PFS intende misurare lo spettro infrarosso dell'atmosfera e della superficie di Marte dalla piattaforma orbitante prevista nella missione Mars 94 nel campo spettrale 1-50 micron; i principali scopi scientifici dell'esperimento sono:

- ottenere una descrizione tridimensionale dei valori della pressione e temperatura dell'atmosfera di Marte (parte diurna e notturna) con conseguente distribuzione dei venti;
- ottenere una mappa bidimensionale della pressione al suolo e una topografia relativa della superficie;
- studiare le abbondanze relative (a tre dimensioni) di CO_2, CO, H_2O e altri componenti minori dell'atmosfera;
- studiare le proprieta' ottiche e termofisiche del suolo;
- studiare le proprieta' degli aerosol, specie durante le tempeste di sabbia frequenti sul pianeta anche su scala planetaria.

b)Esperimento OMEGA VIMS

Questo esperimento che consiste in uno spettrometro infrarosso e' dedicato allo studio della superficie del pianeta e si pone come obiettivo l'identificazione della natura chimica mineralogica della superficie di Marte. Scopo dell'esperimento e' anche la identificazione della regione da cui in futuro prelevare campioni minerali in una missione "sample return".

L'esperimento OMEGA VIMS intende realizzare immagini multispettrali nel visibile e infrarosso vicino con una risoluzione spaziale dell'ordine di 300 - 500 metri sulla superficie del pianeta e una risoluzione spettrale 1/dl=250.

Partecipanti per parte Italiana:

- Istituto di Fisica dello Spazio Interplanetario Frascati Roma
- Istituto di Fisica Applicata able Macchine - Universita' di Padova
- Istituto Universitario Navale di Napoli
- Istituto di Fisica dell'Atmosfera Roma
- Istituto di Astrofisica Spaziale Roma
- Istituto di Astronomia dell'Universita' di Roma

Partecipanti per parte Sovietica:

- Istituto di Ricerca Spaziale dell'Accademia delle Scienze dell'URSS

c) Nell'ambito della missione MARS 94 si prevede altresi' la partecipazione dell'Istituto Astronomico della Universita' La Sapienza di Roma all'esperimento proposto da organismi scientifici della Repubblica Federale di Germania per l'apparato di alta risoluzione stereo camera.

5) Spettrometro supereterodina per osservazioni astrofisiche nella banda 1-3 millimetri dallo spazio, utilizzabile nell'ambito del programma AELITA. Questo esperimento che si colloca nell'ambito della cosmologia osservativa e dell'astrofisica in generale mira a realizzare uno spettrometro supereterodina operante nella banda 100-300 GHz da impiegare a bordo di palloni e/o satelliti, in particolare con il progetto AELITA.

Partecipanti per parte Italiana:

- Dipartimento di Fisica della Universita' La Sapienza di Roma
- Dipartimento di Fisica Universita' di Milano

Partecipanti per parte Sovietica:

- Istituto di Ricerca Spaziale dell'Accademia delle Scienze dell'URSS
- Universita' Statale di Mosca Lomonossov (Istituto Astronomico statale Sternberg e facolta' Fisica)
- Istituto dell'Astrofisica e della Fisica di atmosfera dell'Accademia delle Scienze dell'Estonia, Tartu
- L'Osservatorio principale astronomico dell'Accademia delle Scienze dell'URSS, Leningrado (Pulkovo);

L'Agenzia Spaziale Italiana prende nota che l'integrazione delle apparecchiature summenzionate con le piattaforme spaziali nonche' le operazioni in volo potranno essere effettuate dalla "LAVOCHKIR" associazione del Ministero delle Costruzioni Generali della URSS.

I dettagli dei singoli progetti e le condizioni della cooperazione per la loro realizzazione, ivi incluse le condizioni finanziarie, saranno determinati da protocolli di lavoro stipulati ai sensi dell'articolo 6 dell'Accordo di Collaborazione Spaziale, dagli Organismi Responsabili e saranno soggetti all'approvazione delle parti contraenti dell'Accordo stesso, tenendo presente che l'attuazione dei progetti summenzionati non deve implicare scambi di fondi, essendo inteso che gli Organismi dei due Paesi responsabili per la loro realizzazione si impegnano a finanziarie le parti di lavoro di rispettiva competenza.

Le Parti concordano di continuare l'esame delle possibilita' di ampliare la cooperazione nei settori definiti negli articoli 2 e 3 dell'Accordo.

I progetti per i quali si giungera' ad una intesa saranno inseriti nel programma in conformita' all'articolo 6 dell'Accordo di Collaborazione Spaziale.

Fatto in Roma il 30 NOVEMBRE 1989 in due copie nelle lingue italiana e russa, entrambi i testi facenti ugualmente fede

PER L'AGENZIA SPAZIALE ITALIANA

PER L'ACCADEMIA DELLE SCIENZE DELL'URSS
E
PER IL GLAVCOSMOS DELL'URSS

84.

30 novembre 1989, Roma

Programma per l'approfondimento della cooperazione nel campo della scienza e della tecnica tra la Repubblica italiana e l'Unione delle Repubbliche Socialiste Sovietiche per il periodo fino al 2000 (1)

Il Governo della Repubblica Italiana e il Governo dell'Unione delle Repubbliche Socialiste Sovietiche, tenuto conto dell'interesse reciproco per un ulteriore sviluppo della cooperazione tecnico-scientifica fra i due Paesi ed in conformità con gli accordi in vigore:

Accordo di cooperazione economica, scientifica e tecnica tra il Governo della Repubblica Italiana e il Governo dell'Unione delle Repubbliche Socialiste Sovietiche del 23 aprile 1966;

Accordo per la cooperazione tecnico-scientifica tra il Governo della Repubblica Italiana e il Governo dell'Unione delle Repubbliche Socialiste Sovietiche del 19 febbraio 1974;

nonchè

Accordo tra il Governo della Repubblica Italiana e il Governo dell'Unione delle Repubbliche Socialiste Sovietiche per la cooperazione nel campo dell'agricoltura del 15 settembre 1967;

Protocollo intergovernativo addizionale per la cooperazione nel campo della medicina e della salute pubblica del 12 novembre 1970;

Accordo tra il Governo della Repubblica Italiana e il Governo dell'Unione delle Repubbliche Socialiste Sovietiche per lo sviluppo della cooperazione economica, tecnica ed industriale del 25 luglio 1974;

Protocollo italo-sovietico per la cooperazione nel settore dell'ambiente del 27 giugno 1975;

(1) Entrata in vigore: 30 novembre 1989.

basandosi sull'esperienza positiva delle realizzazioni degli indirizzi fondamentali del programma di sviluppo a lungo termine per la cooperazione scientifica e tecnica tra l'Italia e l'URSS per il periodo 1977-1987, hanno convenuto quanto segue:

Entrambe le Parti promuoveranno lo sviluppo della cooperazione, nel campo della scienza della tecnica e della tecnologia per il periodo fino al 2000, nel reciproco rispetto delle leggi vigenti in ciascuno degli Stati, della disponibilità di entrambi i Paesi ed in conformità agli accordi internazionali sottoscritti.

Al fine di assicurare un efficace sviluppo di tale collaborazione le due parti, nella realizzazione del presente programma, si atterranno ai seguenti criteri:

- il mutuo interesse e il carattere reciproco dei vantaggi e degli obblighi di ambo le Parti;

- il grado di priorità dato da ciascun Paese ai settori della cooperazione in oggetto;

- il collegamento tra la cooperazione tecnico-scientifica e lo sviluppo della cooperazione industriale;

- i risultati già raggiunti nell'attuazione dei programmi derivanti dagli accordi del 23 aprile 1966 e del 19 febbraio 1974.

Le Parti continueranno a favorire l'attività dei gruppi di lavoro istituiti sulla base dell'accordo per la cooperazione economica e tecnico-scientifica del 23 aprile 1966 e dell'accordo per la cooperazione scientifica e tecnica del 19 febbraio 1974 nonchè la creazione di nuovi gruppi di lavoro e gruppi di esperti, secondo priorità che saranno concordate dalle parti.

L'attività dei gruppi di lavoro e dei gruppi di esperti italiani e sovietici verrà periodicamente esaminata in occasione delle Sessioni della Commissione Mista per la cooperazione economica e tecnico-scientifica tra l'Italia e l'URSS e della Commissione Mista tra l'Italia e l'URSS per la cooperazione scientifica e tecnica. Le Parti favoriranno inoltre la cooperazione nel quadro degli accordi in vigore o di quegli accordi che verranno stipulati in futuro tra enti, organizzazioni e imprese competenti ed interessati di

entrambi i Paesi sulla base della disponibilità degli organismi stessi.

Le Parti ritengono che la realizzazione del programma potrebbe contribuire all'ampliamento della collaborazione economica ed industriale in diversi settori, facilitando in particolare lo sviluppo della cooperazione nel campo scientifico-produttivo, in quello della coproduzione industriale, del rinnovamento degli impianti esistenti, della istituzione di società miste, sulla base di tecnologie avanzate.

Le Parti hanno concordato che, qualora i temi ed i problemi indicati nel presente programma assumano un carattere di collaborazione economica ed industriale, essi vengano esaminati e definiti nell'ambito del programma a lungo termine per l'approfondimento della cooperazione economica, industriale e tecnica tra l'Italia e l'URSS.

Il presente programma, previo accordo delle Parti o su decisione della Commissione Mista per la cooperazione scientifica e tecnica tra l'Italia e l'URSS, può essere fatto oggetto di riesame, di variazioni e di ampliamento tenendo conto delle acquisizioni della scienza e della tecnica e dell interesse reciproco delle Parti.

Al fine di un ulteriore sviluppo della collaborazione scientifica e tecnica, in conformità col presente programma, le Parti favoriranno lo scambio di scienziati, in particolare nell'espletamento delle formalità amministrative e finanziarie.

Esse incoraggeranno altresì lo scambio di informazioni tecnico-scientifiche, l'organizzazione di conferenze, di incontri, di simposi e di mostre specialistiche, lo scambio di specialisti, le ricerche congiunte, in particolare per quanto attiene allo sviluppo di nuovi processi tecnologici e la loro applicazione in base ad accordi specifici.

I.- <u>Cooperazione nel settore della scienza</u>

Ambedue le Parti terranno conto dei criteri summenzionati per intensificare la cooperazione, soprattutto nei settori seguenti:

1.- Energia nucleare

- dispositivi di simulazione per gli impianti nucleari e loro utilizzazione;
- prove di sistemi e di componenti di impianti nucleari;
- acceleratori di particelle cariche;
- ritrattamento e neutralizzazione dei rifiuti di alta e bassa attività;
- determinazione e modellistica delle vie di diffusione nell'ambiente di radionuclidi da fuoriuscite accidentali;
- fusione termonucleare.

2.- Ricerche fondamentali nei campo delle scienze matematiche, fisiche, chimiche, informatiche, biologiche, geologiche.

- impiego dei calcolatori elettronici per i problemi di una gestione ottimale nei settori della biomedicina e della fisica matematica;
- fisica matematica;
- teoria quantistica dei campi;
- fisica delle alte energie;
- fisica dello stato solido;
- superconduttività ad alte temperature;
- meccanica statistica e teoria dei molticorpi;
- equazioni non lineari e teoria dei campi;
- studio della instabilità dei fasci intensi di particelle;
- ricerche teoriche nel campo della fisica delle particelle elementari;
- preparazione di materiali per magneti permanenti col metodo di Stepanov. Studio delle proprietà delle microstrutture magnetiche;
- reti di calcolatori elettronici;
- difetti propri ed indotti delle superfici di metalli ossidati;
- chimica di coordinazione;
- principi fisici e chimici dei processi di combustione;
- catalisi nella soluzione dei problemi energetici;
- sondaggio a distanza della crosta terrestre;
- previsione delle eruzioni vulcaniche e dei terremoti;
- pulsazioni geomagnetiche;
- biologia molecolare. Macromolecole nella cellula;
- studio della dinamica della biomolecola con l'impiego della diffusione di Releev della radiazione di Mossbauer.

3.- Astronomia e astrofisica

- astrofisica del neutrino e fisica dei raggi cosmici;
- astrofisica relativistica;

- oggetti non stazionari della galassia;
- studio degli ammassi lontani delle galassie e dei quasar.

4.- <u>Scienze umanistiche, sociali ed economiche</u>
- ricerche congiunte di storici, economisti, giuristi, letterati, psicologi.

5.- <u>Sanità e medicina</u>
- oncologia;
- farmacologia;
- tutela della maternità e dell'infanzia;
- ortopedia;
- neurofisiologia e neuropatofisiologia;
- virologia;
- A.I.D.S.
- metodi chirurgici della cura delle malattie dell'occhio;
- impiego della biotecnologia nella medicina;
- influenza dell'ambiente sulla salute dell'uomo;
- chirurgia d'urgenza;
- preparati medicinali;
- studio congiunto degli antibiotici naturali e semisintetici con effetto antivirale, antibatterico e contro le infiammazioni maligne;
- preparazione congiunta di nuovi farmaci ricavati da sostanze vegetali;
- perfezionamento delle tecnologie per l'ottenimento degli antibiotici;
- gerontologia.

6.- <u>Ricerche oceanografiche</u>
- ricerche oceanografiche e idrometereologiche;
- ricerche nel settore della geologia marina;
- ricerche sulle risorse biologiche;
- tecnica e tecnologia sottomarina.

7.- <u>Tutela dell'ambiente</u>
- tecnica, tecnologie ed apparecchiature per la depurazione ed il riciclaggio degli scarichi nocivi nell'ambiente;
- controllo dell'inquinamento atmosferico: elaborazione di modelli matematici dei processi di diffusione delle sostanze inquinanti nell'atmosfera, metodi di calcolo dell'inquinamento nelle città e nelle zone industriali;
- mezzi tecnici e metodi di misura e controllo dell'inquinamento dell'ambiente:
- conservazione della natura viva e dei paesaggi, pianificazione e gestione;
- metodi per la valutazione dell'impatto del turismo sulle aree protette;

- messa a punto di metodi per la individuazione e la valutazione di standard ambientali per la definizione del concetto di area protetta.

8.- Agricoltura
- metodi integrati di lotta contro i parassiti delle colture agricole;
- elaborazione di metodi di ingegneria genetica e creazione sulla loro base di nuove varietà e ibridi di cereali, di granturco, di sorgo, di girasoli e di foraggi.

II. Cooperazione tecnica

Le cooperazioni sono effettuate sia nell'ambito di gruppi di lavoro settoriali sia attraverso contatti diretti tra enti organizzazioni ed imprese delle due Parti, mediante la stipulazione di accordi specifici.

Oggetto di questa cooperazione sarà l'elaborazione congiunta di soluzioni tecnologiche che consentano la realizzazione della cooperazione industriale ed economica nell'ambito del programma a lungo termine per l'approfondimento della cooperazione economica, industriale e tecnica tra l'Italia e l'URSS.

L'attuazione pratica di questa cooperazione si esprimerà anche attraverso scambio di informazioni, lo svolgimento di studi congiunti, ricerche di laboratorio, lavori sperimentali, l'organizzazione di seminari e simposi.

Le Parti terranno conto dei criteri summenzionati nello sviluppo della cooperazione nei seguenti settori:
- nuovi materiali;
- materiali e dispositivi per l'elettronica;
- tecnologie elettroottiche;
- tecnologie superconduttive e criogene;
- produzione ed applicazione dei derivati dalla chimica fine;
- biotecnologie e tecnologie biomediche;
- incremento della produttività delle risorse agricole;
- informatica;
- robotica - macchine utensili;
- tecniche laser;
- tecnologie meccaniche;
- tecnologie per l'industria tessile;
- energetica;
- macchine per l'industria energetica;
- industria del petrolio e del gas;

- telecomunicazioni;
- trasporti, con particolare riguardo al settore ferroviario;
- settore agro-industriale.

Fatto a Roma il 30 novembre 1989, in duplice esemplare nelle lingue italiana e russa, entrambi i testi facenti ugualmente fede.

Per il Governo della Repubblica Italiana

Antonio Ruberti

Per il Governo dell'Unione delle Repubbliche Socialiste Sovietiche

85.

30 novembre 1989, Roma

Dichiarazione d'intenti del Governo della Repubblica italiana e del Governo dell'Unione delle Repubbliche Socialiste Sovietiche per promuovere l'attività dell'organizzazione non governativa internazionale «International Centre for Scientific Culture-World Laboratory» (Laboratorio Mondiale) (1)

Il Governo della Repubblica Italiana ed il Governo dell'Unione delle Repubbliche Socialiste Sovietiche prendono atto del favorevole andamento dei rapporti di collaborazione scientifica e tecnica fra Italia ed URSS testimoniati, fra l'altro, dalla firma, tra Italia e URSS del "Programma per l'approfondimento della cooperazione nel campo della scienza e della tecnica fra la Repubblica Italiana e l'Unione delle Repubbliche Socialiste Sovietiche per il periodo fino al 2000".

Prendono altresì atto della collaborazione avviata tra i due Paesi e approvano gli obiettivi perseguiti nell'ambito dell'Organizzazione non governativa internazionale "International Centre for Scientific Culture - World Laboratory" (Laboratorio Mondiale).

I due Governi registrano la sintonia tra le previste modalità di espletamento della collaborazione tecnologico-scientifica contemplate nel "Programma per l'approfondimento della cooperazione nel campo della scienza e della tecnica tra la Repubblica Italiana e l'Unione delle Repubbliche Socialiste Sovietiche per il periodo fino al 2000" e l'articolazione della collaborazione nell'ambito del "World Lab" quale risulta dal progetto di "Programma Internazionale di Ricerca e Sviluppo" (Allegato I), che costituisce il documento preordinato per incidere con efficacia sulla realizzazione e l'ampliamento della summenzionata collaborazione.

I due Governi, in particolare, prendono nota degli obiettivi della Organizzazione, che sono :

a) promuovere la cooperazione scientifica e tecnica Est-Ovest e Nord-Sud per una ricerca senza segreti e senza frontiere;

b) favorire la libera circolazione di informazioni scientifiche, di scienziati e ricercatori, in particolare per mezzo di borse di studio e di programmi per scienziati visitatori;

(1) Entrata in vigore: 30 novembre 1989.
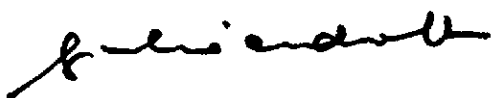
c) eseguire progetti nei campi scientifico, tecnico e medico, metereologico, ambientale ecc., in particolare per il beneficio dei Paesi in via di sviluppo, associandovi ricercatori di altre Organizzazioni ed Istituzioni senza alcuna discriminazione, sia essa geografica, politica, ideologica, religiosa o razziale.

Il Governo della Repubblica Italiana ed il Governo dell'Unione delle Repubbliche Socialiste Sovietiche prendono atto con soddisfazione del contenuto del Programma Internazionale di Ricerca e Sviluppo, attraverso il quale ci si prefigge lo scopo di assistere e sviluppare la cooperazione su base di uguaglianza e reciprocità e di fornire ampie opportunità per unire gli sforzi di scienziati e specialisti nel realizzare i Progetti del Laboratorio Mondiale (Allegato II), qui proposti, per il beneficio di entrambi i Paesi e dell'umanità.
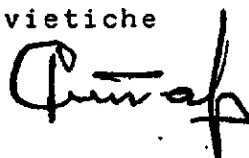
Il Governo della Repubblica Italiana ed il Governo dell'Unione delle Repubbliche Socialiste Sovietiche concordano con le allegate disposizioni per la realizzazione del summenzionato Programma internazionale.

Fatto a Roma il 30 novembre 1989, in due esemplari ciascuno in lingua italiana e russa, entrambi i testi facenti ugualmente fede.

Per il Governo della Repubblica Italiana

Per il Governo dell'Unione delle Repubbliche Socialiste Sovietiche

ALLEGATO I

DISPOSIZIONI PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA INTERNAZIONALE DI R&S COME BASE PER ULTERIORI SVILUPPI DI COOPERAZIONE SCIENTIFICA ITALO-SOVIETICA NELL'AMBITO DEL LABORATORIO MONDIALE

Nel quadro delle relazioni di collaborazione scientifica positivamente in atto tra Italia e Unione Sovietica ed al fine di favorirne ulteriormente sviluppi ed obiettivi, la Sezione del Laboratorio Mondiale in Italia e la Sezione del Laboratorio Mondiale in URSS, qui di seguito indicate, unitamente agli scienziati chiamati a farne parte come "Parti", hanno determinato di porre in essere, nel contesto e nell'osservanza di ogni disposizione di legge o di regolamenti dei rispettivi Paesi in materia di ricerca scientifica e di protezione, sfruttamento e tutela delle collegate invenzioni o risultati nonchè in materia di proprietà industriale ed intellettuale, il programma scientifico concordato. A tal fine le Parti seguiranno le seguenti disposizioni:

Articolo 1

Il programma concordato verrà realizzato per mezzo di:
a) scambio di scienziati e specialisti;
b) scambio di informazioni scientifiche e tecniche relative ai progetti;
c) scambio dei risultati di ricerca e di esperienze;
d) R&S congiunta, produzione e prova di strumenti scientifici per l'esecuzione della ricerca relativa ai progetti;
e) riunioni di lavoro, conferenze e consultazioni congiunte.

Articolo 2

Verranno costituiti gruppi di lavoro "ad hoc" al fine di elaborare i programmi dettagliati e gli accordi per la realizzazione di ognuno dei progetti concordati. Le riunioni dei gruppi di lavoro avranno luogo in Italia ed in URSS. Gli stessi gruppi di lavoro stabiliranno il numero di scienziati che parteciperanno alla realizzazione dei progetti concordati.

Articolo 3

Scienziati di primo piano verranno designati come "membri del Laboratorio Mondiale", su consenso di entrambe le Parti le quali convengono di adoperarsi affinchè, ai fini del rilascio dei visti d'ingresso e d'uscita, gli scienziati italiani e sovietici del "World Lab " possano rientrare nella categoria prevista dall'Accordo sui visti che viene concluso tra i due Paesi.
I costi degli scambi scientifici potrebbero essere coperti come segue:

- spese per i viaggi Italia/URSS/Italia e URSS/Italia/URSS saranno coperte dalla parte viaggiante;
- la Parte ospitante coprirà le spese locali: sistemazioni in alberghi, pasti, mezzi di trasporto all'interno del Paese;
  agli scienziati verrà anche concesso del denaro per le piccole spese per un ammontare che dovrà essere discusso ed approvato ogni due anni;

Articolo 4

Le attività in Unione Sovietica, concernenti i progetti concordati, saranno gestite dalla Sezione del Laboratorio Mondiale in URSS e seguiranno le regole approvate dal Consiglio dei Ministri dell'URSS.

Articolo 5

I problemi giuridici, commerciali e finanziari che potrebbero sorgere nel corso della cooperazione, ivi comprese le condizioni degli scambi scientifici, nonchè le condizioni di scambio di apparecchiature, pezzi di ricambio, materiali di consumo ed altri beni e servizi, saranno regolati tra le Organizzazioni sovietiche ed italiane interessate ed il Laboratorio Mondiale, conformemente alla legislazione sovietica ed italiana vigente ed alle modalità adottate dal Laboratorio Mondiale.

Articolo 6

Le attrezzature e gli strumenti per la ricerca congiunta saranno forniti su mutuo accordo.

Articolo 7

Le Parti promuoveranno provvedimenti amministrativi o di legge affinchè le attività del Laboratorio Mondiale in Italia e in URSS siano dichiarate libere da dazi doganali e non soggette ad alcuna forma di

tassazione ed affinchè le indennità pagate agli scienziati e ad altri specialisti che lavorano per il Laboratorio Mondiale siano esenti da imposte.

Articolo 8

Ognuna delle due Parti dell'accordo si farà carico dei costi di ogni danno che possa essere causato al proprio personale o attrezzatura.

Articolo 9

Il supporto finanziario per le attività del Laboratorio Mondiale in Italia e in URSS, riguardanti il programma concordato, verrà coperto con le apposite disponibilità ordinarie di bilancio delle Parti. Le Parti predette, tuttavia, si impegnano a proporre ai propri Governi l'adozione di strumenti legislativi per il reperimento dei fondi necessari all espletamento delle attività di cooperazione di cui all'Allegato II della Dichiarazione d'Intenti. Per i primi tre anni di attività l'ammontare di tale necessità è indicato, per la Parte italiana, in Lire 100 miliardi e, per la Parte sovietica, in un ammontare equivalente.

Articolo 10

Tutti i problemi che potrebbero, sorgere in relazione all'attuazione delle presenti disposizioni saranno risolti direttamente con negoziati tra la Sezione del World Lab in Italia e la Sezione del World Lab in URSS.

Articolo 11

La direzione generale del programma sarà eseguita da:

da Parte italiana:
Professor A. Zichichi, Presidente del Laboratorio Mondiale;

da Parte sovietica:
Accademico E.P.Velikhov, Presidente della Sezione del Laboratorio Mondiale in URSS.

ALLEGATO II

PROGRAMMA INTERNAZIONALE DI R&S COME BASE PER ULTERIORI SVILUPPI DI COOPERAZIONE SCIENTIFICA ITALO-SOVIETICA NELL'AMBITO DEL LABORATORIO MONDIALE

I. STRUTTURE

I. 1. EDIFICIO PER LA SEDE CENTRALE

Il Laboratorio Mondiale eseguirà il restauro di un antico edificio in Mosca che la Municipalità di Mosca intende mettere a disposizione del Laboratorio Mondiale per accogliere la Sede Centrale della Sezione Sovietica del Laboratorio Mondiale; si renderà anche disponibile un piccolo albergo per gli scienziati visitatori appartenenti al Laboratorio Mondiale.
Il restauro fa parte di uno specifico progetto del Laboratorio Mondiale (Progetto II. 9).

I. 2. CENTRI CALCOLO - COLLEGAMENTI VIA SATELLITE

Verranno realizzati due Centri Calcolo uno in Mosca (URSS) e l altro in Erice (Italia) come supporto ai progetti della presente collaborazione. Questi Centri saranno collegati con altri Centri Affiliati al Laboratorio Mondiale in Italia e in Unione Sovietica. Il Centro di Erice costituirà la base per la creazione di una Banca Dati Mondiale per l'Ambiente.
Si stabiliranno collegamenti via satellite tra i Centri per lo scambio di dati.

I. 3. ILSEAT - LABORATORIO INTERNAZIONALE PER LA SCIENZA, L'INGEGNERIA, E LE TECNOLOGIE AVANZATE

Lo scopo di questo Laboratorio, che avrà sede in Erice-Comiso (Italia), consiste di una collaborazione scientifica internazionale omnicomprensiva per la promozione di nuovi grandi progetti nella Scienza pura, e per un migliore sfruttamento della Scienza applicata e della Tecnologia, con lo scopo ultimo di migliorare la qualità della vita di tutta l'umanità.

Le principali attività scientifiche e di R&S sono:

a) Tecnologie Laser e Fusione a Confinamento Inerziale;
b) Emergenza (Nucleare, Chimica, Meteorologica, Sismica); Sicurezza degli Impianti per l'Energia Nucleare; Protezione Ambientale;
c) Uso Pacifico dei Missili;
d) ELOISATRON.

I. 4. CENTRO INTERNAZIONALE PER LA SICUREZZA E L'EMERGENZA

Il Centro sarà situato in Erice-Comiso (Italia), nell'ambito di ILSEAT, e comprenderà: l'Unità Internazionale di Consultazione che fornirà informazioni e suggerimenti in casi di emergenza; i Laboratori Sperimentali di R&S per lo sviluppo di tecniche per il rilevamento a distanza di radiazioni e di inquinamento causato da sostanze chimiche tossiche. Questo Centro si occuperà anche di lavoro analitico, costruzione di modelli, verifica e validazione di modelli per la valutazione del rischio. Come appoggio al lavoro del Centro, saranno costituire, in URSS, delle Unità collegate: il Centro Analisi per la Sicurezza degli Impianti di Produzione di Energia Nucleare in Mosca e la Stazione di Cernobyl.

I. 5. STAZIONE PER PROVE DI SONDAGGIO ELETTROMAGNETICA

Verrà creata, in Sicilia, nell'ambito di ILSEAT, una stazione permanente con installazioni sperimentali basate sulla tecnica MHD (Magnetoidrodinamica) ed elaboratori elettronici. Questa struttura permetterà di effettuare operazioni in loco, di archiviare e di elaborare i dati relativi all'applicazione della tecnica MHD e di altre tecnologie al sondaggio della Terra.

I. 6. CENTRO PER LE TECNOLOGIE LASER AVANZATE

Le attività di questo Centro, che sarà creato nell'ambito di ILSEAT, saranno:

a) R&S su nuovi tipi di laser per applicazioni tecnologiche non militari;
b) Sviluppo di Sistemi Laser per uso nell'Industria, in Biologia e Medicina;
c) Ricerche sulla Fusione Nucleare a Confinamento Inerziale
d) Ricerche su Nuovi Materiali.

7 - Libreria - Suppl. ord. alla G.U. n. 25.

I. 7. STAZIONE ECOLOGICA IN PERESLAVL-ZALESSKY (URSS).

La stazione sarà costruita vicino all'antica città di Pereslavl-Zalessky. Le unità di cui sarà composta saranno distribuite su una tipica area della Russia centrale sottoposta a tutti i problemi contemporanei derivanti dall'impatto delle attività umane sull'ambiente. La stazione comprenderà laboratori, strutture ecologiche e per l'istruzione, oltre che a quartieri residenziali per scienziati visitatori.

I. 8. RETE QAUSAR E CENTRO DATI

La Rete di Stazioni Radio-interferometriche includerà sei stazioni Sovietiche, una stazione situata in Cina e un'altra in India. Un Centro Dati sarà situato a Leningrado (URSS). Tutte queste stazioni e il Centro Dati saranno collegati mediante un satellite sovietico. Verrà studiata la possibilità di una partecipazione italiana a questo progetto con radiotelescopi in Bologna e in Sicilia.

II PROGETTI

II. 1. CONTROLLO DELL'OZONO E DELLA RADIAZIONE ULTRAVIOLETTA

Obiettivi: collaborare nella creazione di una rete di controllo dell'ozono e della radiazione ultravioletta; sviluppo di modelli numerici. Studio degli effetti indotti dalle variazioni dell'ozono e della radiazione ultravioletta sugli esseri umani e sugli ecosistemi. Sviluppo di metodi e mezzi per prevenire il futuro impoverimento dello strato di ozono. Si esplorerà anche la possibilità di riportare lo strato di ozono nelle sue condizioni normali.

II. 2. STUDIO DELL'EFFETTO SERRA E MONITORAGGIO DEL CLIMA

Obiettivi: collaborare nel monitoraggio dei gas "effetto serra". Sviluppo di modelli numerici avanzati per comprendere gli effetti sul clima causati da un aumento della concentrazione dei gas "effetto serra" nell'atmosfera, indotto da attività dell'uomo e da processi naturali.

II. 3. PITAGORA- MONITORAGGIO DELLA RADIOATTIVITA'

Obiettivi: sviluppo di metodi e mezzi di misura a distanza per creare una Rete Mondiale di Monitoraggio della Radioattività. Raccolta a livello mondiale di tutti i dati ambientali relativi agli incidenti nucleari. Creazione di una Banca Dati (trasporto atmosferico, dosimetria, decontaminazione, ecc.) centralizzata con possibilità di accesso multinazionale.

II. 4. SUPERTOKAMAK

Obiettivi: studio di fattibilità per la sede in Italia di un grande TOKAMAK sperimentale del tipo che attualmente è in corso di sviluppo attraverso una collaborazione Sovietico-Americana-Europea-Giapponese (ITER). Lo scopo di ITER è di costruire il più potente Tokamak per compiere il passo decisivo nel raggiungimento della Fusione Nucleare Controllata.

II. 5. ELOISATRON

Obiettivi: Promuovere la costruzione,in Italia, della più Grande Macchina Acceleratrice Subnucleare del mondo. La realizzazione di questo progetto costituirebbe uno strumento unico per l'estensione delle frontiere della nostra attuale conoscenza della Natura e delle sue leggi. Il progetto ELOISATRON dovrà essere realizzato in collaborazione con i Paesi Industrializzati e in Via di Sviluppo, alfine di contribuire, in un modo concreto, a realizzare la Scienza senza Segreti e senza Frontiere.

II. 6. HEFEST- SONDAGGIO ELETTROMAGNETICO CON L'USO DI GENERATORI MHD

Obiettivi: Sviluppare congiuntamente apparecchiature per la previsione dei terremoti e per il sondaggio in profondità della Terra, basate su generatori MHD impulsati. Migliorare la metodologia per la previsione dei terremoti e per lo studio della struttura della Terra con metodi elettromagnetici. Promuovere il coordinamento delle attività riguardanti la tecnica MHD impulsata in programmi e campagne di misura internazionali.

II. 7. STUDIO DEI RAGGI COSMICI PRESSO IL LABORATORIO DEL GRAN SASSO

Obiettivi: Studio dei Raggi Cosmici presso le strutture del Laboratorio del Gran Sasso creato dall'INFN (Istituto Nazionale di Fisica Nucleare) nell'Italia centrale. Questo si realizzerà attraverso una partecipazione congiunta alla costruzione di un rivelatore di diecimila tonnellate per lo studio di neutrini solari, stabilità della materia nucleare e neutrini da collassi stellari.

II. 8. ELIOS-TECNOLOGIE PER ENERGIE PULITE E RINNOVABILI

Obiettivi: Collaborazione congiunta in un ampio programma integrato per l'uso di Sorgenti di Energia Nuove e Rinnovabili.Il programma riguarda:

a) R&S su silicio policristallino e film sottili;
b) Applicazione nei settori della generazione di energia elettrica, comunicazioni, refrigerazione, agricoltura.

II. 9. RESTAURO DI ANTICHI EDIFICI

Obiettivi: Collaborazione congiunta al fine di salvare gli antichi edifici storici in entrambi i Paesi. Il programma si svilupperà:

a)determinando quegli edifici aventi caratteri e valore storico che necessitano di essere salvati, b) trovando il loro appropriato uso nella vita attuale, c) tentando di integrare gli edifici restaurati in un ampio contesto ambientale.

II.10. HERMES-ISTRUZIONE CON ELABORATORI ELETTRONICI

Obiettivi: Innalzamento del livello dell'istruzione scolastica e creazione di un migliore ambiente per lo sviluppo conoscitivo e didattico dei bambini, mediante l'uso delle moderne tecnologie dell'informazione e della comunicazione. Lo scopo ultimo è di fare sì che un milione di classi di studenti, in tutto il mondo possano comunicare tra di loro, attraverso il linguaggio dell'elaboratore. Il collegamento tra le classi sarà realizzato per mezzo di un sistema di satelliti.

II.11. PROMETEUS - MODELLO DI SVILUPPO GLOBALE

Obiettivi: Sviluppo di mezzi e metodi informatici, basati su modelli matematici, per la soluzione dei maggiori problemi mondiali: disarmo e distensione, crescita economica, demografia, salute della popolazione; approvvigionamento di cibo ed energia, ecc. Eseguire una ricerca congiunta sui problemi globali dello sviluppo regionale e nazionale, inclusi i Paesi in via di sviluppo.

II.12. PRECURSORE SISMO-ELETTROMAGNETICO

Obiettivi: Condurre una ricerca scientifica e tecnica sui metodi per lo studio di fenomeni elettromagnetici anomali in regioni sismiche dell'URSS e dell'Italia. Ricerca congiunta e raccolta di dati statistici sulle variazioni anomale dei parametri elettromagnetici e sulla loro connessione con le attività sismiche. Analisi metodologica e teorica dei dati raccolti per la costruzione di modelli fisici nei processi di preparazione dei terremoti.

II.13. SISMOGRAFO DIGITALE A LARGA BANDA

Obiettivi: Sviluppo di un nuovo sismografo a larga banda e di alta qualità, facendo uso delle più recenti tecniche, sia per quanto riguarda la concenzione del sensore sia nella progettazione del microprocessore.Questo sistema di registrazione digitale a larga banda

unirà il sensore, in corso di sviluppo in URSS, e le parti digitali, progettate congiuntamente. Le parti digitali saranno fornite dalla parte italiana.

II.14. POSEIDON-BANCA DATI DI MOTI VIOLENTI

Obiettivi: Collaborazione congiunta per la creazione di una Banca Dati di Moti Violenti per studi di processi di terremoti nell'area sorgente e per applicazioni in ingegneria. La Banca Dati conterrà accelerogrammi digitali per scosse di intensità variabile e sarà orientata verso problemi riguardanti le costruzioni sismo-resistenti, con particolar attenzione ad impianti per la produzione di energia nucleare, a dighe e ad altri sistemi ad alto rischio.

II.15. INFORMATICA SISMOLOGICA

Obiettivi: Sviluppo di un sistema di canali di comunicazione via satellite per la trasmissione di dati sismici da sistemi di osservazione locali e regionali a centri di elaborazione. Creazione di programmi per modelli numerici di propagazione di onde sismiche in mezzi non omogenei e a struttura complessa. Uso di metodi vibro-sismici per lo studio della struttura crostale e del mantello superiore della Terra in aree di particolare interesse.

II.16. YANUS-PREVISIONE DEI TERREMOTI

Obiettivi: Scambio di algoritmi per la previsione dei terremoti e di dati sui terremoti. Ricerca di una nuova parametrizzazione e di nuovi algoritmi. Sviluppo di modelli matematici e fisici di processi sismici e della dinamica della litosfera. Aggiornamento costante delle previsioni.

II.17. EPA-AREE AD ALTO RISCHIO SISMICO

Obiettivi: Riconoscimento delle aree ad alto rischio sismico in tutte le regioni sismiche del mondo sulla base di parametri geofisici e geologici. Stabilire rappresentazioni di aree ad alto rischio sismico su scala mondiale per la prevenzione di terremoti, di perdite di vite umane e di danni nelle regioni sismiche.

II.18. WAVES-ONDE-SISIMICHE DI SUPERFICIE

Obiettivi: Migliorare l'attuale conoscenza della struttura della Terra e delle sorgenti sismiche utilizzando i dati sulle onde sismiche multifase. Sviluppare i metodi e concepire la strumentazione che permetterà di estrarre e selezionare i principali parametri di sorgenti sismiche reali dalle registrazioni di onde di superficie.

II.19. MINERVA-RETE DI CENTRI PER L'INTERPRETAZIONE DI DATI GEOFISICI

Obiettivi: Applicazione dei risultati fondamentali della Fisica della Terra Solida alla previsione dei terremoti, alle attenuazioni dei danni da terremoti e alla ricerca di depositi di minerali. Costituzione di reti regionali di Centri per l'Interpretazione dei Dati, equipaggiati con elaboratori programmi per le ricerche geofisiche e con la possibilità di accedere ai sistemi globali di osservazione.

II.20. TERRA-MODELLI DI RISCHIO

Obiettivi: Sviluppare modelli matematici e componenti di programmazione per l'analisi del rischio. Valutare i differenti modelli usati nella valutazione del rischio e sviluppare i criteri di base per la valutazione del rischio accettabile.

II.21. AUGUR- MONITORAGGIO GLOBALE

Obiettivi: Creazione di componenti di programmazione dotati di capacità diagnostiche previsionali e di decisione per il controllo di sistemi complessi a rischio. Elaborazione di una metodololgia per la strutturazione dei sistemi complessi. Sviluppo di modelli per la simulazione di processi per certi tipi di impianti per la produzione di energia nucleare.

II.22 HYPPOCRAT- L'INFORMATICA PER LA SALUTE

Obiettivi: Scambio tra i Paesi dei risultati raggiunti nel campo della diagnostica di malattie largamente diffuse e della loro cura sulla base della moderna scienza degli elaboratori. Sviluppo ed installazione di moderni mezzi di comunicazione per il collegamento tra i centri medici specialistici e le località più remote della Terra.

II.23. COMPOSITE-NUOVI MATERIALI COMPOSITI PER RIVESTIMENTI PROTETTIVI

Obiettivi: Promuovere un'attività di ricerca scientifica e tecnica per lo sviluppo di nuovi materiali in polvere compositi, i quali permettano di eseguire rivestimenti protettivi multifunzionali. Studio della loro formazione, composizione e struttura.

II.24. ANGIO-ADDESTRAMENTO SULLA DIAGNOSTICA E LA CURA DI MALATTIE VASCOLARI

Obiettivi: Collaborazione congiunta per organizzare corsi per migliorare le capacità dei medici, in particolare dai Paesi in via di sviluppo, nella diagnostica e la cura di malattie vascolari.

II.25. MALSEKO- RICERCHE SU COMPOSTI FISIOLOGICAMENTE ATTIVI

Obiettivi: Promuovere una collaborazione scientifica multilaterale per sviluppare nuovi metodi al fine di ottenere importanti composti fisiologicamente attivi sulla base di nuovi tipi di materie prime. Uso di sostanze fisiologicamente attive in medicina e agricoltura.

II.26. PHOTON-RICERCHE IN MICROELETTRONICA

Obiettivi: Collaborare in ricerche teoriche e sperimentali su mezzi condensati. Sviluppo di metodi a bassa temperatura da utilizzarsi nella tecnologia dei circuiti integrati in luogo delle tecniche convenzionali ad alta temperatura.

II.27. MISSILI PACIFICI - SUPPORTO SCIENTIFICO PER L'ELIMINAZIONE DEI MISSILI RITIRATI

Obiettivi: Ricerche Geofisiche, Atmosferiche e Ionosferiche mediante missili, utilizzati come potenti sorgenti di energia. Ricerche sulle tecnologie per lo smantellamento dei missili ritirati. Studi preliminari sul possibile uso dei missili che potranno essere ritirati in seguito alla firma del trattato START, per il lancio di una serie di satelliti con lo scopo di:a) controllo ecologico, b) istruzione, c) servizi di informazione per emergenza medica.

II.28. QUASAR - RICERCHE INTERNAZIONALI IN ASTRONOMIA FONDAMENTALE E SCIENZE DELLA TERRA

Obiettivi: Gestione di una Rete Radio-interferometrica, consistente di un certo numero di stazioni a terra, in URSS, Cina, e India e possibilmente in altri Paesi compresa l'Italia collegate via satellite, allo scopo di eseguire una determinazione precisa dei sistemi di coordinate celesti e terrestri, di ottenere un rilevamento ad alta risoluzione delle sorgenti radioastronomiche e di eseguire ricerche sulla tettonica della Terra.

II.29 AGRO-IMMAGAZZINAMENTO E TRATTAMENTO DI PRODOTTI AGRICOLI

Obiettivi: Collaborazione congiunta per la creazione in URSS di una fattoria sperimentale sulla base di tecnologie avanzate ed ecologicamente sicure per la coltivazione,la raccolta, l'immagazzinamento e il trattamento di prodotti agricoli.

II.30 CONTROLLO DEGLI ARMAMENTI - SUPPORTO SCIENTIFICO ALL'ISPEZIONE INTERNAZIONALE DELLA REALIZZAZIONE DEI TRATTATI PER IL DISARMO

Obiettivi: Studio di problemi scientifici e tecnici del controllo degli armamenti,principalmente sul controllo degli armamenti nucleari. Sviluppo di mezzi per l'ispezione sull'effettiva realizzazione dei trattati attesi in questo campo.

II.31 CENTRI PER LA RIABILITAZIONE DEI TOSSICOMANI

Obiettivi: Studi su problemi psicologici, etici, e umanitari della riabilitazione dei tossicomani e scambio di esperienze acquisite nelle istituzioni per la riabilitazione della gioventù.

II.32 ECOSAT - STAZIONE DI INFORMAZIONE DA SATELLITE ECOLOGICO

Obiettivi: Creazione in Erice (Italia) di una Stazione terrestre per la ricezione, l'elaborazione e la diffusione delle informazioni ecologiche che saranno trasmesse da un satellite Sovietico del tipo "Resurse". Le informazioni saranno accessibili ai Paesi in via di sviluppo.

86.

8 dicembre 1989, Quito

Accordo per la concessione di un credito di aiuto fra la Repubblica italiana e la Repubblica dell'Ecuador (1)

Il Governo della Repubblica Italiana ed il Governo della Repubblica dell'Ecuador, nello spirito di amicizia e di cooperazione economica esistente fra i due Paesi, e nel quadro dell'Accordo di Cooperazione Tecnica firmato il 30 giugno 1988, hanno concordato quanto segue:

ARTICOLO 1

Il Governo italiano si impegna ad autorizzare -ai sensi della legge n.49 del 26 febbraio 1987- l'Istituto Centrale per il Credito a Medio Termine (Mediocredito Centrale) a concedere al Governo della Repubblica dell'Ecuador un credito di aiuto di 7.282.000 dollari USA da utilizzarsi, a sostegno dell' economia equatoriana, per la realizzazione di una rete telefonica digitale.

ARTICOLO 2

Al credito indicato all'articolo 1 saranno applicate le condizioni vigenti al momento della concessione che attualmente risultano essere:

- Periodo di rimborso: in 20 anni, di cui 5 di grazia, mediante rate semestrali posticipate consecutive con quota di capitale costante;

- Tasso di interesse: 1,75 % nominale annuo, pagabile semestralmente in via posticipata.

ARTICOLO 3

Gli accordi tecnici e le altre condizioni relative alla concessione del credito di aiuto sopra menzionato, ivi comprese le commissioni e gli altri oneri finanziari, formeranno oggetto di separate convenzioni finanziarie tra il Mediocredito Centrale ed i competenti organismi del Governo della Repubblica dell'Ecuador, non appena il Mediocredito Centrale avrà ricevuto dal Governo italiano le necessarie autorizzazioni.

(1) Entrata in vigore: 8 dicembre 1989.

ARTICOLO 4

L'accordo entrerà in vigore il giorno della firma e rimarrà in vigore fino al rimborso al Mediocredito Centrale dell'ultima quota per capitale ed interesse, nei termini indicati all'articolo ...

Fatto a Quito il otto dicembre 1989 in due originali, l'uno in lingua italiana, l'altro in lingua spagnola, entrambi i testi facenti ugualmente fede.

PER IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA

Giovanni Battista Crosetti
Ambasciatore d'Italia

PER IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA DELL'ECUADOR

Diego Cordovez
Ministro degli Affari Esteri

87.

12 dicembre 1989. Sofia

Protocollo di cooperazione nel settore degli archivi tra la Direzione generale degli archivi presso il Consiglio dei Ministri della Repubblica Popolare di Bulgaria da una parte ed il Ministero degli Affari Esteri ed il Ministero per i Beni Culturali della Repubblica italiana dall'altra parte (1)

La Direzione Generale degli Archivi presso il Consiglio dei Ministri della Repubblica Popolare di Bulgaria ed il Ministero degli Affari Esteri ed il Ministero per i Beni Culturali della Repubblica Italiana, agendo in virtù dell'art. 36 del Programma di cooperazione nel campo della cultura e dell'istruzione tra il Governo della Repubblica Popolare di Bulgaria ed il Governo della Repubblica Italiana, sottoscritto il 16 febbraio 1989, allo scopo di una migliore conoscenza reciproca e di creare condizioni reali per lo studio più approfondito della storia dei due popoli, si sono accordati su quanto segue:

Art. 1

Le Parti contraenti coopereranno nel settore degli archivi e sulla base della reciprocità metteranno a disposizione degli studiosi, ricercatori qualificati ed esperti la documentazione sino al 1944, conservata negli archivi di cui sono responsabili.

Art. 2

Le Parti contraenti faciliteranno e assicureranno la riproduzione di documenti in conformità alle legislazioni vigenti ed a spese degli interessati, eccetto nei casi in cui si concorderà lo scambio diretto di copie tra le due Parti.

(1) Entrata in vigore: 12 dicembre 1989.

Art. 3

Le Parti contraenti collaboreranno nella pubblicazione di fonti d'archivio riferentesi alla cooperazione bulgaro-italiana nei settori della politica, dell'economia, della cultura e della scienza. Verranno realizzati scambi sistematici di materiale scientifico, guide, cataloghi e informazioni sulla archivistica e sulla documentazione d'archivio nei Paesi rispettivi al fine di facilitare i lavori degli esperti e di promuovere gli studi nel settore degli archivi.

Art. 4

Le Parti contraenti si scambieranno informazioni sulle disposizioni normative di ciascun Paese nel settore degli archivi nonché informazioni tecniche e scientifiche concernenti il restauro e la conservazione dei documenti d'archivio, ecc.

Art. 5

Le ricerche di esperti negli archivi del Paese rispettivo saranno finanziate dalla Parte inviante.

Art. 6

Le parti contraenti favoriranno lo scambio di visite di archivisti, rivolte ad ampliare le reciproche esperienze e conoscenze ed ai fini dell'ulteriore sviluppo della cooperazione. Le spese di soggiorno saranno a carico della Parte ospitante.
Le spese del viaggio a carico della Parte inviante. Ogni caso sarà concordato direttamente volta per volta.
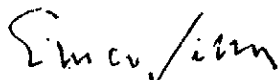
Il presente Protocollo entra in vigore all'atto della firma ed ha una durata di cinque anni. Alla scadenza di questo termine si intenderà tacitamente ricondotto per periodi annuali, ove nessuna delle Parti lo denunci.

La denuncia dovrà essere notificata all'altra Parte con un preavviso di almeno sei mesi rispetto alla data di scadenza.

Fatto e firmato a Sofia il 12 dicembre 1989 in due esemplari in lingua italiana e bulgara, ambedue i testi facenti egualmente fede.

Per la Parte Italiana
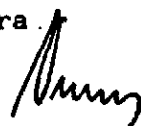
Prof. Enrico Serra

/Capo del Servizio Storico e Documentazione del Ministero degli Affari Esteri della Repubblica Italiana/

Per la Parte Bulgara

Prof. Doino Doinov

/Direttore della Direzione Generale degli Archivi presso il Consiglio dei Ministri della Repubblica Popolare di Bulgaria/

90A0404

FRANCESCO NIGRO, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

(2651322) Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.